REPUBBLICA ITALIANA

RegioneLombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 25 MAGGIO 2009

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Deliberazione Giunta regionale 6 maggio 2009 - n. 8/9354 (2.1.0)
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009/2011 (art. 49, commi 3, 7 l.r. 34/78) – 9° provvedimento. 1437

Deliberazione Giunta regionale 6 maggio 2009 - n. 8/9355 (2.1.0)
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2009 (art. 40, comma 3, l.r. 34/78) – 10° provvedimento 1444

Deliberazione Giunta regionale 6 maggio 2009 - n. 8/9386 (3.1.0)
Variazione dell'accreditamento delle Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (RSA) «Fondazione Antonio Nuvolari» di Roncoferraro (MN), e «Fondazione Franco Nicolai» di Volta Mantovana (MN) – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009. 1445

Deliberazione Giunta regionale 6 maggio 2009 - n. 8/9387 (3.1.0)
Accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti «Caprotti Zavaritt» con sede in Gorle (BG) – via Arno, 14 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009 1446

Deliberazione Giunta regionale 6 maggio 2009 - n. 8/9388 (3.1.0)
Ampliamento dell'accreditamento del Centro Diurno per Disabili «Arcobaleno» sito in via Croce n. 1 a Breno – gestito da Arcobaleno Società Cooperativa Sociale ONLUS – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario per l'anno 2009 1446

Deliberazione Giunta regionale 6 maggio 2009 - n. 8/9389 (3.1.0)
Ampliamento dell'accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti «Fondazione Conte Franco Cella di Rivara», ubicato ad Arena Po (PV) località Rile n. 3 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009 1447

Deliberazione Giunta regionale 6 maggio 2009 - n. 8/9390 (3.1.0)
Riconoscimento di Ente Unico ad «Acquario Società Cooperativa Sociale ONLUS» per servizi accreditati ai sensi della d.g.r. 12621/2003 1447

Decreto assessore regionale 8 aprile 2009 - n. 3439 (2.2.1)
Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile – Approvazione ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 dell'Accordo di Programma per la realizzazione del progetto proposto dal Comune di Pegognaga (MN) consistente in un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione dei nitrati (d.g.r. n. 8/8712 del 22 dicembre 2008) . . 1447

Decreto assessore regionale 7 maggio 2009 - n. 449I (2.2.1)
Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Approvazione del Programma Integrato di Intervento denominato «Ex albergo, in località Zivido», promosso dal sindaco del Comune di San Giuliano Milanese (MI) con la procedura dell'Accordo di Programma, finalizzato alla riqualificazione urbana di un'area degradata (l.r. 12/2005; art. 6, l.r. 2/2003; art. 34, d.lgs. 267/2000) 1456

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

Presidenza

Decreto dirigente unità organizzativa 8 aprile 2009 - n. 3456 (1.1.0)
Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo – Approvazione del bando per l'assegnazione dei contributi ai Comuni lombardi per la destinazione, il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'art. 7 l.r. 23 dicembre 2008 n. 33 e costituzione tavolo tecnico per la valutazione delle domande di contributo 1462

2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza
2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma
1.1.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Profili generali

Anno XXXIX - N. 103 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

Decreto dirigente unità organizzativa 12 maggio 2009 - n. 4701 (2.1.0)
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Prelevamento dal Fondo di riserva del bilancio di cassa ai sensi dell'art. 41 comma 2-bis della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni 1465

Decreto dirigente struttura 14 maggio 2009 - n. 4779 (5.3.0)
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Approvazione del Bando di Invito a presentare proposte di accordi istituzionali per la realizzazione di programmi di R&S nei settori energia, ambiente, agroalimentare, salute e manifatturiero avanzato a valere sul «Fondo per la promozione di accordi istituzionali» istituito con d.g.r. n. 5200/2007, integrata con d.g.r. n. 8545/2008 1466

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

Decreto dirigente unità organizzativa 8 maggio 2009 - n. 4549 (3.4.0)
Ulteriori determinazioni relative alle modalità di presentazione delle domande di Dote formazione e lavoro di cui al d.d.u.o. n. 3299/2009 e al d.d.u.o. n. 3300/2009. 1486

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

Circolare regionale 11 maggio 2009 - n. 10 (3.1.0)
Ufficio di Protezione Giuridica 1487

D.G. Sanità

Circolare regionale 6 maggio 2009 - n. 8 (3.2.0)
«Sindrome influenzale da nuovo virus A/H1N1 – Indicazioni operative per sorveglianza, controllo, prevenzione in Regione Lombardia» 1488

Circolare regionale 12 maggio 2009 - n. 11 (3.2.0)
Precisazioni in merito alla d.g.r. n. 8/9014 del 20 febbraio 2009 avente ad oggetto: «Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento» 1490

D.G. Agricoltura

Decreto dirigente unità organizzativa 22 aprile 2009 - n. 3892 (4.3.2)
Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseario» – Revoca del riconoscimento concesso con decreto n. 5262 dell'11 ottobre 1994 relativo al riconoscimento della qualifica di Primo Acquirente latte – Ditta: «Caseificio Brusati Achille di Brusati Gianpiero» – c.f.: BRSGPR70L05B988I p. IVA 02195180183 1491

Decreto dirigente unità organizzativa 23 aprile 2009 - n. 3977 (4.3.2)
Legge 119/03 – Regime quote latte – Riconoscimento di Primo Acquirente latte della ditta «Caseificio Ferretti s.r.l.» p. IVA 03091710982 1492

Decreto dirigente unità organizzativa 24 aprile 2009 - n. 4018 (4.3.2)
Legge 119/03 – Regime quote latte – Riconoscimento di Primo Acquirente latte della ditta «Latteria di Livigno Società Cooperativa Agricola» c.f. n. 83002390140 1492

Decreto dirigente unità organizzativa 8 maggio 2009 - n. 4518 (4.3.0)
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Misura 111 «Formazione, informazione e diffusione della conoscenza» – Sottomisura B «Informazione e diffusione della conoscenza» – Approvazione delle domande ammesse 1493

D.G. Artigianato e servizi

Decreto dirigente struttura 11 maggio 2009 - n. 4595 (4.0.0)
DocUP Ob. 2 (2000-2006) – Sottomisura 1.1C «Sostegno agli investimenti nelle imprese artigiane» – Revoca totale del contributo concesso all'Impresa Artigiana «Tremauto di Elso Milesi» – ID Progetto 4969 1494

D.G. Commercio, fiere e mercati

Decreto dirigente struttura 11 maggio 2009 - n. 4629 (4.6.1)
Modalità di riconoscimento e valorizzazione dei luoghi storici del commercio in Lombardia – Proroga della scadenza del termine per l'individuazione dei negozi e locali storici e dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche 1494

D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile

Decreto direttore generale 7 maggio 2009 - n. 4477 (5.3.4)
Avviso di esaurimento dello stanziamento previsto dal «Bando della Regione Lombardia per la demolizione di ciclomotori/motocicli termici Euro 0 / Euro 1 con possibile contestuale acquisto di ciclomotori/motocicli ecologici» – Chiusura bando 1495

Decreto direttore generale 12 maggio 2009 - n. 4647 (5.3.4)
Avviso di esaurimento dello stanziamento previsto dal «Bando della Regione Lombardia per la concessione di contributi a fondo perduto per la diffusione di autovetture ecologiche» – Chiusura bando 1495

Decreto dirigente unità organizzativa 29 aprile 2009 - n. 4225 (5.1.3)
Classificazione delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile – torrente Schiesone in Comune di Prata Camportaccio (SO) (art. 80 – d.lgs. n. 152/80) 1496

2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
5.3.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente
3.4.0 SERVIZI SOCIALI / Diritto allo studio
3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza
3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
4.3.2 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura / Zootecnia
4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
4.0.0 SVILUPPO ECONOMICO
4.6.1 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Commercio
5.3.4 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell'inquinamento
5.1.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri

Decreto dirigente struttura 23 gennaio 2009 - n. 455 (5.3.5)
Integrazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata, alla ditta Aglioni Angelo s.r.l. – Sede legale ed impianto in Calcio (BG), via Enrico Fermi n. 26, ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 – Allegato I, punto 5.1, con d.d.s. n. 12706 del 26 ottobre 2007 1496

Decreto dirigente struttura 17 febbraio 2009 - n. 1498 (5.3.5)
Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Ecochimica s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale ed impianto in via dell'Artigianato n. 6, Cantù (CO) 1497

Decreto dirigente struttura 5 marzo 2009 - n. 2158 (5.3.5)
Presa d'atto del trasferimento della sede legale della ditta Polimeri Europa S.p.A. titolare dell'impianto ubicato in via Taliercio n. 14, 46100 Mantova, autorizzato con d.g.r. n. 7/9889 del 19 luglio 2002, prorogata con nota regionale prot. Q1.2007.22190 dell'11 ottobre 2007 1498

D.G. Territorio e urbanistica

Decreto direttore generale 14 maggio 2009 - n. 4796 (5.2.2)
Rettifica d.d.g. del 28 aprile 2009, n. 4149 «Approvazione della graduatoria del Bando per gli interventi di riqualificazione fluviale nell'ambito dei contratti di fiume «Seveso» e Olona, Bozzente e Lura» 1498

G) PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI

Provvedimento di altri Enti n. 21/01-Se.O. 2009
Prefettura di Milano – Ufficio Territoriale del Governo – Il Commissario per l'emergenza nomadi in Lombardia – Modifiche ed integrazioni al Regolamento per le aree transitorie di sosta dei nomadi nel territorio del Comune di Milano 1500

5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche
5.2.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Navigazione e porti lacuali

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2009011) (2.1.0)

D.g.r. 6 maggio 2009 - n. 8/9354

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009/2011 (art. 49, commi 3, 7 l.r. 34/78) – 9º provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni dello Stato, dell'Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l'impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali;

Visto l'art. 49, comma 3 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima UPB, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge;

Vista la d.c.r. del 29 luglio 2008 n. VIII/685 «Risoluzione concernente il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2009-2011», con la struttura aggiornata degli ambiti e degli assi d'intervento, ed altresì il decreto della Presidenza del 9 marzo 2009, n. 2216 che formalizza gli obiettivi per l'anno 2009 ed in particolare gli obiettivi operativi:

Codice operativo	*Titolo Obiettivo Operativo*
2.1.3.4	Diritto allo studio Universitario
2.5.1.3	Favorire la conciliazione dei tempi di vita dei cittadini attraverso l'incentivo all'adozione ed all'attuazione di piani territoriali degli orari dei Comuni lombardi
2.6.1.2	Sviluppo di sperimentazioni territoriali e progetti integrati per il miglioramento della qualità della vita dei giovani attraverso il rafforzamento delle reti degli attori pubblici e privati
3.8.3.1	Azioni per la trasparenza del mercato e la tutela del potere d'acquisto
4.3.1.1	Consolidamento del sistema regionale di Protezione civile e della risposta locale all'emergenza
5.1.1.2	Metodologia uniforme di controllo di gestione, definizione dei budgets aziendali e monitoraggio delle risorse destinate all'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza
5.1.2.11	Semplificazione dell'accesso del cittadino alla rete dei servizi, con particolare riferimento alle categorie esenti (malattie rare, croniche, stati di invalidità e altre condizioni)
5.1.3.1	Introduzione di requisiti di qualità per gli erogatori di vaccinazioni, screening oncologici e interventi di promozione di corretti stili di vita
5.1.3.2	Individuazione e applicazione degli interventi di prevenzione ritenuti più efficaci per la riduzione degli infortuni sul lavoro e il miglioramento della sicurezza negli ambienti di vita
5.1.6.2	Implementazione di sistemi anagrafici e di gestione delle attività di controllo sia nel settore zootecnico che nel settore della produzione e commercializzazione degli alimenti
6.1.8.1	Realizzazione di interventi per la promozione della navigazione turistica e del trasporto merci via acqua
6.5.2.4	Difesa idraulica di Milano e dell'area metropolitana milanese anche in relazione all'EXPO 2015
5.1.2.4	Sviluppo sistemi e progetti telemedicina e telesorveglianza e relative modalità di finanziamento
6.2.1.2	Definizione e realizzazione di un programma poliennale per l'acquisizione e la gestione dei treni per il SFR
6.2.2.2	Miglioramento della mobilità e sostenibilità ambientale anche con la gestione dei finanziamenti del TPL e valorizzazione del servizio taxi. Azioni raccordate con le norme per la qualità dell'ambiente

Vista la l.r. 29 dicembre 2008, n. 35 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009/2011 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 8/8795 del 30 dicembre 2008 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009/2011 a legislazione vigente e programmatico».

- **Assegnazioni statali per interventi in materia di protezione civile**

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 108 con il quale sono state individuate le funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali in materia di protezione civile;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 6162 del 16 febbraio 2009 – prospetto allegato n. 2 – che per l'anno 2009 assegna alle Regioni a statuto ordinario la somma di € 5.116.493,76 al fine di assicurare il finanziamento delle funzioni in materia di protezione civile ed in particolare in favore di Regione Lombardia l'importo di € 521.612,96;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 6162 del 16 febbraio 2009 che assegna e autorizza l'impegno ed il pagamento in favore delle Regioni a statuto ordinario della somma di € 1.279.123,00, al fine di assicurare il finanziamento per il primo trimestre 2009 delle spese di intervento connesse al conferimento di funzioni in materia di protezione civile ed in particolare in favore di Regione Lombardia l'importo di € 130.403,00;

Vista la nota contabile della Banca d'Italia del 3 marzo 2009 avente come causale «Protezione Civile – Spese di intervento – primo trimestre 2009» che dispone l'accredito sul c/c della Regione Lombardia della somma di € 130.403,00;

Vista la richiesta prot. n. Y1.2009.0003141 del 27 marzo 2009 della Direzione Generale Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale con la quale si chiede l'iscrizione in bilancio della somma di € 521.612,96 in competenza e di € 130.403,00 in cassa.

- **Assegnazioni statali per trasferimento uffici compartimentali del SIMN (spese di investimento)**

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 92, comma 4, il quale dispone che gli uffici periferici del Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali sono trasferiti alle Regioni ed incorporati nelle strutture operative regionali competenti in materia;

Visto il decreto n. 6177 del 24 febbraio 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale viene determinata, per l'anno finanziario 2009, una somma di € 365.877,69 da destinare alle Regioni a statuto ordinario ai sensi del d.lgs. 112/1998 e previste dal d.p.c.m. 24 luglio 2002 (prospetto n. 1) per il finanziamento delle spese di investimento degli uffici periferici compartimentali, delle sezioni staccate e dell'Officina Strà del servizio idrografico e mareografico nazionale (SIM) ed in particolare viene assegnata a Regione Lombardia la somma di € 44.431,82;

Visto il medesimo decreto con il quale vengono autorizzati, quale finanziamento per il primo trimestre 2009, l'impegno ed il pagamento dell'importo di € 91.469,00 da destinare alle Regioni a statuto ordinario ai sensi del d.lgs. 112/1998 e previste dal d.p.c.m. 24 luglio 2002 (prospetto n. 1) per il finanziamento delle spese di investimento degli uffici periferici compartimentali, delle sezioni staccate e dell'Officina Strà del servizio idrografico e mareografico nazionale (SIM) ed in particolare viene autorizzato l'impegno ed il pagamento dell'importo di € 11.108,00 a favore di Regione Lombardia;

Vista la contabile della Banca d'Italia del 6 marzo 2009 avente come causale «Finanziamento servizio idrografico e mareografico – I trimestre 2009» che dispone l'accredito sul c/c della Regione Lombardia della somma di € 11.108,00;

Vista la nota della Direzione Generale Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale prot. n. Y1.2009.0003993 del 3 aprile 2009 con la quale si chiede l'iscrizione in bilancio della somma di € 44.431,82 in competenza e di € 11.108,00 in cassa.

- **Assegnazioni statali per trasferimento uffici compartimentali del SIMN (spese di funzionamento)**

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni

e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 92, comma 4, il quale dispone che gli uffici periferici del Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali sono trasferiti alle Regioni ed incorporati nelle strutture operative regionali competenti in materia;

Visto il decreto n. 6302 del 30 gennaio 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale viene determinata, per l'anno finanziario 2009, una somma di € 1.896.277,90 da destinare alle Regioni a statuto ordinario ai sensi del d.lgs. 112/1998 e previste dal d.p.c.m. 24 luglio 2002 (prospetto n. 1) per il finanziamento delle spese di funzionamento degli uffici periferici compartimentali, delle sezioni staccate e dell'Officina Strà del servizio idrografico e mareografico nazionale (SIM) ed in particolare viene assegnata a Regione Lombardia la somma di € 185.139,47;

Visto il medesimo decreto con il quale vengono autorizzati, quale finanziamento per il primo trimestre 2009, l'impegno ed il pagamento dell'importo di € 474.070,00 da destinare alle Regioni a statuto ordinario ai sensi del d.lgs. 112/1998 e previste dal d.p.c.m. 24 luglio 2002 (prospetto n. 1) per il finanziamento delle spese di funzionamento degli uffici periferici compartimentali, delle sezioni staccate e dell'Officina Strà del servizio idrografico e mareografico nazionale (SIM) ed in particolare viene autorizzato l'impegno ed il pagamento dell'importo di € 46.285,00 a favore di Regione Lombardia;

Vista la contabile della Banca d'Italia del 17 febbraio 2009 avente come causale «Funzioni in materia di SIM – d.lgs. 112/98» che dispone l'accredito sul c/c della Regione Lombardia della somma di € 46.285,00;

Vista la nota della Direzione Generale Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale prot. n. Y1.2009.0004047 del 6 aprile 2009 con la quale si chiede l'iscrizione in bilancio della somma di € 185.139,47 in competenza e di € 46.285,00 in cassa.

- **Funzioni conferite in materia di opere pubbliche**

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione»;

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare il capo V – Opere Pubbliche;

Visto il d.p.c.m. 14 dicembre 2000 (1) «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le Regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di opere pubbliche»;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGEPA – Ufficio X – n. 6152 del 6 febbraio 2009 che autorizza l'impegno e il pagamento di € 10.249.261,00 in favore delle Regioni a statuto ordinario per il finanziamento delle spese di intervento derivanti dal conferimento delle funzioni in materia di opere pubbliche relative al 1° trimestre 2009, ed in particolare eroga la somma di € 800.569,00 alla Regione Lombardia;

Vista la nota contabile della Banca d'Italia n. 2143 emessa in data 19 febbraio 2009, avente come causale «Esercizio funzioni in materia di opere pubbliche ai sensi del d.lgs. 112/98 – 1° trimestre» che dispone l'accredito sul c/c della Regione Lombardia della somma di € 800.569,00;

Vista la nota prot. n. Z1.2009.0005541 del 18 marzo 2009 della Direzione Generale Territorio e Urbanistica con la quale si richiede la variazione di bilancio per il trasferimento delle risorse di cui sopra per complessivi € 3.202.276,03, corrispondenti al trasferimento statale annuo.

- **Assegnazioni statali ex art. 16, comma 4, l. 390/1991 – Fondo integrativo anno 2009**

Visto l'art. 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390 che istituisce il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore;

Vista la nota del 13 marzo 2009 della Direzione Generale per lo Studente e il diritto allo studio – Ufficio II del MIUR che comunica alla Regione Lombardia l'erogazione di un acconto del Fondo di intervento integrativo per il 2009 pari a € 3.845.321,07;

Vista la quietanza della Banca d'Italia n. 3193 del 17 marzo 2009 di € 3.845.321,07;

Vista la nota della Direzione Generale Istruzione, Formazione e lavoro prot. n. E1.2009.0100452 del 7 aprile 2009 con la quale si richiede l'iscrizione a bilancio della somma di € 3.845.321,07 sia in conto competenza che in conto cassa al capitolo 2.1.183.4573 dell'entrata e al relativo capitolo 2.1.3.2.73.4574 della spesa.

- **Assegnazioni statali ex art. 1, comma 1031, legge 296/2006 e art. 63, comma 12, legge 133/2008**

Visto l'art. 1, comma 1031, della legge 296/2006 che ha istituito il Fondo per gli investimenti destinato all'acquisto di veicoli adibiti al miglioramento dei servizi offerti per il Trasporto Pubblico Locale;

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4223 del 3 dicembre 2007 che ha assegnato alla Regione Lombardia un finanziamento complessivo di € 58.809.001,00 quale contributo nella misura massima del 75% per l'acquisto dei veicoli di cui all'art. 1, comma 1031, della legge 296/2006;

Vista la d.g.r. 6953 del 2 aprile 2008 che ha approvato il Programma di Acquisto di materiale rotabile per il TPL ai sensi della l. 296/2006, art. 1, commi 1031-1032 e la successiva Convenzione sottoscritta tra Regione Lombardia e Ministero dei Trasporti in data 12 giugno 2008 che ha stabilito il riparto del suddetto contributo statale in: € 18.936.333,66 per il 2007, € 18.936.333,66 per il 2008 e € 18.936.333,66 per il 2009;

Visto l'art. 63, comma 12, della legge 133/2008 che ha previsto un ulteriore fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del Trasporto Pubblico Locale;

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 82 del 19 marzo 2008 che ha determinato la quota assegnata alla Regione Lombardia in € 33.988.406,00;

Vista la d.g.r. 8132 del 1 ottobre 2008 che ha approvato il Programma di Acquisto di materiale rotabile per il TPL ai sensi della l. 133/2008, art. 63, comma 12 destinando € 22.500.000,00 all'acquisto di materiale rotabile ferroviario e € 11.488.406,00 all'acquisto di materiale rotabile automobilistico;

Vista la quietanza della Banca d'Italia n. 1602 del 4 febbraio 2009 di € 18.936.333,33;

Vista la nota della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità prot. n. S1.2009.0031576 del 31 marzo 2009 con la quale si richiede:

- l'istituzione dei capitoli di entrata e di spesa con una dotazione di competenza e di cassa pari a € 3.936.333,67 con le seguenti descrizioni:
  - capitolo di entrata «Assegnazione statale per l'acquisto di materiale rotabile automobilistico per il trasporto pubblico locale»,
  - capitolo di spesa «Contributi statali per l'acquisto di materiale rotabile automobilistico per il trasporto pubblico locale»,
  - il nuovo capitolo di spesa va collocato nella UPB 6.2.2.3.122 Integrazione e potenziamento del TPL» e associato all'obiettivo operativo 6.2.2.2 «Miglioramento della mobilità e sostenibilità ambientale anche con la gestione dei finanziamenti del TPL e valorizzazione del servizio taxi. Azioni raccordate con le norme per la qualità dell'ambiente»;
- l'istituzione dei capitoli di entrata e di spesa con una dotazione di competenza e di cassa pari a € 15.000.000,00 con le seguenti descrizioni:
  - capitolo di entrata «Assegnazione statale per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario per il trasporto pubblico locale»,
  - capitolo di spesa «Contributi statali per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario per il trasporto pubblico locale»,
  - il nuovo capitolo di spesa va collocato nella UPB 6.2.1.3.121 «Servizio Ferroviario Regionale» e associato all'obiettivo operativo 6.2.1.2 «Definizione e realizzazione di un programma poliennale per l'acquisizione e la gestione dei treni per il SFR».

- **FSN 2007 – Prevenzione e lotta contro l'AIDS**

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1. lett. d) e comma 2, della predetta legge n. 135/90, che prevede, tra l'altro, specifici inter-

venti di carattere pluriennale per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale, nonché per il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS, nell'ambito del succitato programma;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 2008 con la quale sono state assegnate, per l'anno 2007, alle Regioni interessate risorse per € 49.063.000,00, per le finalità di cui sopra, ed in particolare alla Regione Lombardia risorse per € 13.925.709,00, delle quali € 3.410.887,00 per lo svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e per ammalati di AIDS ed € 10.514.822,00 per il trattamento a domicilio dei malati di AIDS;

Vista la nota della Direzione Generale Sanità prot. H1.2009.0010964 del 24 marzo 2009, punto 1, con la quale si richiede l'apposita variazione di bilancio.

- **FSN 2007 – Assistenza agli stranieri**

Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40, concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e in particolare l'art. 33 che prevede l'assistenza sanitaria per gli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno;

Visto l'art. 35, commi 3 e 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che garantisce che a favore dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative al permesso e al soggiorno, l'assistenza sanitaria le cui prestazioni sono a carico del Fondo sanitario nazionale;

Vista la delibera CIPE n. 94 del 18 dicembre 2008 con la quale è stata assegnata alle Regioni, per l'assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio nazionale, la somma di € 30.990.000,00 a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2007 ed in particolare la tabella allegata che assegna alla Regione Lombardia la somma di € 6.494.608,00;

Vista la nota della Direzione Generale Sanità prot. H1.2009.0010964 del 24 marzo 2009, punto 2, con la quale si richiede l'apposita variazione di bilancio.

- **Assegnazioni statali per il 3º programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS)**

Visto l'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che prevede la definizione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» ed in particolare l'art. 1 comma 1035 ai sensi del quale il Ministero dei trasporti provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. Per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione, alla valutazione di efficacia ed all'aggiornamento del Piano è autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

Visto il decreto n. 20712 del 27 dicembre 2007 del Ministero dei Trasporti, con il quale, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, comma 1035 – attuazione degli interventi previsti nel Terzo «Programma annuale di attuazione» del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale – ha ripartito, tra le Regioni e le Province autonome, le risorse finanziarie statali dell'anno 2007 per complessivi € 53.000.000,00, sulla base dei criteri indicati nello stesso Programma annuale, in particolare assegnando alla Regione Lombardia una quota di risorse del 12,05% del totale, pari ad € 6.385.835,00;

Visto il decreto n. 4657 del 28 dicembre 2007 del Ministero dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione, con il quale viene disposto l'impegno, per l'esercizio finanziario 2007, di € 53.000.000,00 in favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, secondo la prevista ripartizione, in particolare assegnando a Regione Lombardia la somma di € 6.385.835,00, condizionandone il pagamento all'esperimento delle procedure previste nel Terzo Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, attraverso la stipula di apposite convenzioni;

Vista la d.g.r. n. 8/7893 del 30 luglio 2008 «Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Adesione alla Convenzione tipo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'attuazione e il trasferimento dei fondi relativi al 3º Programma annuale» con la quale la Giunta regionale ha recepito la Convenzione medesima tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale – Direzione Generale per la sicurezza stradale e la Regione Lombardia, demandando al Direttore Generale competente la formale sottoscrizione della stessa;

Vista la nota prot. n. 14476 del 12 febbraio 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento dei trasporti terrestri e il trasporto intermodale – Direzione Generale per la sicurezza stradale con la quale si comunica che con decreto n. 3657 del 10 ottobre 2008 è stata approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata con Regione Lombardia concernente il terzo Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;

Vista la Convenzione per il Programma attuativo per il trasferimento dei fondi relativi al 3º Programma del PNSS stipulata in data 29 settembre 2008 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale – Direzione Generale per la sicurezza stradale e la Regione Lombardia – Direzione Generale Giovani, Sport, Turismo e Sicurezza;

Visto il decreto n. 3657 del 10 ottobre 2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale – Direzione Generale per la sicurezza stradale con il quale è stata approvata e resa esecutiva la convenzione di cui poco sopra;

Vista la nota prot. n. N1.2008.0011557 del 10 dicembre 2008 della Direzione Generale Giovani, Sport, Turismo e Sicurezza con la quale si chiede l'istituzione e l'attribuzione di un capitolo di entrata e di un connesso capitolo di spesa.

- **FSN 2007 – Fibrosi cistica**

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 548, concernente disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica;

Vista la legge 14 ottobre 1999, n. 362, che provvede al rifinanziamento della predetta legge n. 548/93;

Visto l'art. 1, comma 2, del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, che prevede, tra l'altro, che il finanziamento per la prevenzione e cura della fibrosi cistica rientri tra le quote vincolate da finanziarsi attraverso il Fondo Sanitario Nazionale;

Vista la delibera CIPE n. 95 del 18 dicembre 2008 con la quale è stata assegnata alle Regioni, per le finalità di prevenzione e cura della fibrosi cistica la somma di € 4.390.000,00 a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2007. Di tale somma la delibera riparte tra le Regioni la quota di € 3.100.000,00 per l'assistenza ai malati di fibrosi cistica e rimanda a ripartizione con successiva delibera la quota di € 1.290.000,00 per la ricerca in materia di prevenzione e cura della fibrosi cistica;

Vista la delibera sopraccitata ed in particolare l'allegata tabella che riparte l'importo di € 3.100.000,00 per l'assistenza ai malati di fibrosi cistica e che assegna a Regione Lombardia la somma di € 564.614,00;

Vista la nota della Direzione Generale Sanità prot. H1.2009.0010964 del 24 marzo 2009, punto 3, con la quale si richiede l'apposita variazione di bilancio.

- **Fondi di assegnazione statale per le iniziative a vantaggio dei consumatori**

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» ed in particolare l'art. 148, ai sensi del quale, al comma 1, le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori e, al comma 2, le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Visto il decreto 17 novembre 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico «Ripartizione per l'anno 2008 del "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori", di cui all'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388», con il quale il Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ha individuato le

risorse e le iniziative da attuare con i fondi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori, che ammontano a complessivi € 18.634.844,00, assegnando alle Regioni e alle Province autonome la somma complessiva di € 14.000.000,00, ripartita secondo la tabella riportata all'allegato B, per la realizzazione di interventi mirati all'informazione e all'assistenza a favore dei consumatori e degli utenti, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni nazionali e comunitarie, ed in particolare assegnando alla Regione Lombardia la somma di € 2.057.762,87;

Visto il decreto 18 dicembre 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per la regolazione del mercato – Direzione Generale per la Concorrenza e i Consumatori «Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Linea di intervento di cui all'art. 2 del d.m. 17 novembre 2008 – Regioni e Province autonome – (Decreto di impegno)», con il quale è stata impegnata, per l'anno finanziario 2008, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto del 17 novembre 2008, la somma di € 14.000.000,00 a favore delle Regioni e Province autonome, per gli importi specificatamente determinati finalizzati alla realizzazione di interventi mirati all'informazione e all'assistenza a favore dei consumatori e degli utenti, in particolare impegnando a favore di Regione Lombardia la somma di € 2.057.762,87;

Visto il decreto 22 gennaio 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per la regolazione del mercato – Direzione Generale per la Concorrenza e i Consumatori «Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità, termini e criteri per il finanziamento degli interventi delle Regioni e Province autonome con le risorse di cui all'art. 2 del d.m. 17 novembre 2008, con il quale vengono definite le direttive per l'effettuazione delle iniziative di che trattasi;

Vista la nota prot. n. O1.2009.0002029 del 2 marzo 2009 della Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati con la quale si chiede di provvedere alla necessaria variazione di bilancio incrementando di € 2.057.762,87 gli stanziamenti dei capitoli 2.1.183.6711 di entrata e 3.8.3.2.368.6712 di spesa.

- **ADPQ in materia di politiche giovanili «nuova generazione di idee» – Annualità 2008**

Visto l'art. 19, comma 2 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi;

Vista l'Intesa Stato-Regioni del 14 giugno 2007 sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, che agli artt. 1, 2 e 3 prevede la quota di Fondo destinata a Regioni e Province autonome, il criterio di riparto del Fondo stesso (secondo i criteri già in uso per la ripartizione del Fondo per le Politiche Sociali – per Regione Lombardia 14,15% delle risorse), le modalità e gli strumenti per l'individuazione, l'attuazione ed il monitoraggio delle iniziative regionali da attuare con il cofinanziamento del Fondo, individuando, nell'Accordo di Programma Quadro, il necessario strumento di realizzazione;

Visto l'Accordo di Programma Quadro in materia di Politiche Giovanili «Nuova generazione di Idee» sottoscritto in data 14 dicembre 2007 dal Ministro per lo Sviluppo Economico (MISE), il Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive (POGAS) e Regione Lombardia, che all'art. 6 prevede un cofinanziamento attraverso il Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili (legge 248/2006) sul triennio 2007-2009 pari ad € 25.470.000,00;

Vista la nota prot. DIP/MGIOV 0002028 P del 14 novembre 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù, avente ad oggetto «Capitolo 853 "Fondo per le politiche giovanili" Esercizio finanziario 2008 – Trasmissione decreto n. 182/2008 di liquidazione € 8.490.000,00 a favore della Regione Lombardia»;

Visto il decreto prot. 182/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione «Dipartimento della gioventù» che prevede che alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano vadano attribuiti per l'anno 2008 gli stessi importi assegnati per l'anno 2007 e che, pertanto, alla Regione Lombardia vada attribuita una quota di € 8.490.000,00 pari al 14,15% del totale delle risorse da ripartire fra le Regioni pari ad € 60.000.000,00 e con il quale, viene autorizzato il trasferimento della somma anzidetta in favore della Regione Lombardia mediante accreditamento sul conto acceso presso la Tesoreria provinciale dello Stato;

Visto l'ordine di pagare n. 18065 dell'11 novembre 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Direzione Generale Gioventù – Ufficio Gioventù per il trasferimento della annualità 2008 dell'Accordo di Programma Quadro pari ad € 8.490.000,00;

Vista la quietanza del 19 dicembre 2008 dalla quale si desume il versamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri in favore di Regione Lombardia della somma di € 8.490.000,00;

Vista la nota prot. n. N1.2009.0001286 del 10 febbraio 2009 della Direzione Generale Giovani, Sport, Turismo e Sicurezza, con la quale si chiede l'iscrizione a bilancio dell'importo di € 8.490.000,00 sui corrispondenti capitoli 2.1.180.7201 di entrata e 2.6.1.2.239.7202 di spesa.

- **FSN 2007 – Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario**

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 che all'art. 72 comma 6 istituisce un fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria;

Vista la delibera CIPE 18 dicembre 2008, n. 96, «Fondo sanitario 2007. Ripartizione tra le Regioni delle somme vincolate destinate al Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario» che assegna alle Regioni € 30.152.000,00 per il fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario ed in particolare alla tabella allegata che riparte detto importo per l'anno 2007, assegnando a Regione Lombardia l'importo di € 4.261.694,00;

Vista la nota della Direzione Generale Sanità prot. H1.2009.0010964 del 24 marzo 2009, punto 4, con la quale si richiede l'apposita variazione di bilancio.

- **Animali di affezione e prevenzione del randagismo**

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo»;

Visto l'art. 4 del d.l. 1 dicembre 1995 n. 509, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996 n. 34;

Vista la legge 2 dicembre 1998, n. 434, «Finanziamento degli interventi in materia di animali da affezione e per la prevenzione del randagismo»;

Visto il decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti – del 25 settembre 2008 che autorizza il pagamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano della somma di € 4.872.000,00 per l'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 81, ed in particolare alla Regione Lombardia la somma di € 479.275,85;

Vista la quietanza della Banca d'Italia del 14 novembre 2008 di € 479.275,85 avente ad oggetto prevenzione del randagismo;

Vista la nota della Direzione Generale Sanità prot. H1.2009.0010964 del 24 marzo 2009, punto 11, con la quale si richiede l'apposita variazione di bilancio.

- **Identificazione e registrazione degli animali**

Visto il d.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali»;

Visto l'art. 1, comma 36 del d.l. 31 gennaio 1997 n. 11 «Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura» che, al fine di rendere disponibili in modo aggiornato e continuo i dati reali relativi alla identificazione ed alla registrazione degli animali, prevede la realizzazione da parte del Ministero della Salute, di una banca dati articolata su tre livelli: locale, regionale e nazionale;

Visto il decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle

Politiche Sociali – Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti – prot. DISVET.23063.P del 21 novembre 2008 che autorizza il pagamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano della somma di € 433.365,05 per l'istituzione e la gestione della banca dati relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali a livello locale e regionale, ed in particolare alla Regione Lombardia la somma di € 49.366,82;

Vista la quietanza della Banca d'Italia del 4 dicembre 2008 di € 49.366,82;

Vista la nota della Direzione Generale Sanità prot. H1.2009.0010964 del 24 marzo 2009, punto 13, con la quale si richiede l'apposita variazione di bilancio.

- **Variazioni compensative**

Considerato che la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità ha richiesto, con nota n. S1.20090033740 del 7 aprile 2009, di disporre, per l'anno 2009, all'UPB 6.1.8.2.125, «Sistema della navigazione interna», le seguenti variazioni compensative:

Capitolo	*Oggetto*	*Variazione Competenza*	*Variazione Cassa*
534	Spese per la manutenzione ordinaria delle opere afferenti ai porti lacuali e fluviali pubblici, anche se non classificati ed alle vie navigabili di seconda, terza e quarta classe	€ 200.000,00	€ 200.000,00
5386	Saldo del riparto degli oneri sostenuti nell'ambito dell'intesa interregionale per la navigazione sul Po	– € 200.000,00	– € 200.000,00

Considerato che la Direzione Centrale Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione ha richiesto, con nota n. A1.2009.0063923 27 aprile 2009, di disporre, per l'anno 2009, all'UPB 2.5.1.2.82, «La prospettiva di genere e le politiche temporali nell'insieme delle azioni regionali», le seguenti variazioni compensative:

Capitolo	*Oggetto*	*Variazione Competenza*	*Variazione Cassa*
6324	Promozione di iniziative di informazione, comunicazione, formazione, ricerca e monitoraggio sulle politiche relative ai tempi delle città	€ 200.000,00	€ 200.000,00
6576	Contributo ai Comuni per i piani territoriali degli orari	– € 200.000,00	– € 200.000,00

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2009 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Autonomia Finanziaria e Bilancio la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. Di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009/2011 e al documento tecnico di accompagnamento le variazioni indicate all'allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Pilloni

Allegato A

ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Stato di previsione delle entrate:

4.3.195 Trasferimenti statali con vincolo di destinazione settoriale

6525 Trasferimenti statali in materia di Protezione Civile conseguenti al decentramento amministrativo

2009		*2010*	*2011*
Competenza	*Cassa*	*Competenza*	*Competenza*
€ 521.612,96	€ 130.403,00	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:

4.3.1.3.12 Sistema regionale di Protezione Civile

6526 Spese per interventi conseguenti al conferimento delle funzioni in materia di Protezione Civile conseguenti al decentramento amministrativo

2009		*2010*	*2011*
Competenza	*Cassa*	*Competenza*	*Competenza*
€ 521.612,96	€ 130.403,00	€ 0,00	€ 0,00

ASSEGNAZIONI STATALI PER TRASFERIMENTO UFFICI COMPARTIMENTALI DEL SIMN (SPESE DI INVESTIMENTO)

Stato di previsione delle entrate:

4.3.195 Trasferimenti statali con vincolo di destinazione settoriale

6099 Assegnazioni statali per le spese di investimento del servizio idrografico e mareografico

2009		*2010*	*2011*
Competenza	*Cassa*	*Competenza*	*Competenza*
€ 44.431,82	€ 11.108,00	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:

4.3.1.3.12 Sistema regionale di Protezione Civile

6101 Contributo statale per le spese d'investimento del servizio idrografico e mareografico

2009		*2010*	*2011*
Competenza	*Cassa*	*Competenza*	*Competenza*
€ 44.431,82	€ 11.108,00	€ 0,00	€ 0,00

ASSEGNAZIONI STATALI PER TRASFERIMENTO UFFICI COMPARTIMENTALI DEL SIMN (SPESE DI FUNZIONAMENTO)

Stato di previsione delle entrate:

2.1.182 Trasferimenti statali con vincolo di destinazione settoriale

6098 Assegnazioni statali per le spese di funzionamento ed interventi del servizio idrografico e mareografico

2009		*2010*	*2011*
Competenza	*Cassa*	*Competenza*	*Competenza*
€ 185.139,47	€ 46.285,00	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:

4.3.1.2.11 Sistema regionale di Protezione Civile

6100 Contributo statale per il funzionamento e gli interventi del servizio idrografico e mareografico

2009		*2010*	*2011*
Competenza	*Cassa*	*Competenza*	*Competenza*
€ 185.139,47	€ 46.285,00	€ 0,00	€ 0,00

FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Stato di previsione delle entrate:

4.3.195 Trasferimenti statali con vincolo di destinazione settoriale

5958 Assegnazioni statali conseguenti al decentramento amministrativo per interventi in materia di opere pubbliche – difesa del suolo

2009		2010	2011
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 3.202.276,03	€ 800.569,00	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:

6.5.2.3.110 Pianificazione territoriale e difesa suolo

5959 Spese conseguenti al decentramento amministrativo per interventi in materia di opere pubbliche – difesa del suolo

2009		2010	2011
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 3.202.276,03	€ 800.569,00	€ 0,00	€ 0,00

ASSEGNAZIONI STATALI EX ART. 16, COMMA 4, L. 390/1991 – FONDO INTEGRATIVO ANNO 2009

Stato di previsione delle entrate:

2.1.183 Trasferimenti dello Stato con vincolo di destinazione specifico

4573 Assegnazioni statali del fondo integrativo per la concessione di borse di studio e prestiti d'onore

2009		2010	2011
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 3.845.321,07	€ 3.845.321,07	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:

2.1.3.2.73 Formazione superiore, Alta formazione e Università

4574 Quota del fondo integrativo per la concessione di borse di studio e prestiti d'onore

2009		2010	2011
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 3.845.321,07	€ 3.845.321,07	€ 0,00	€ 0,00

ASSEGNAZIONI STATALI EX ART. 1, COMMA 1031, L. 296/2006 E ART. 63, COMMA 12, L. 133/2008

Stato di previsione delle entrate:

2.1.181 Assegnazioni statali per progetti

7358 Assegnazione statale per l'acquisto di materiale rotabile automobilistico per il Trasporto Pubblico Locale

2009		2010	2011
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 3.936.333,33	€ 3.936.333,33	€ 0,00	€ 0,00

7360 Assegnazione statale per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario per il trasporto pubblico locale

2009		2010	2011
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 15.000.000,00	€ 15.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:

6.2.1.3.121 Servizio Ferroviario Regionale

7361 Contributi statali per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario per il Trasporto Pubblico Locale

2009		2010	2011
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 15.000.000,00	€ 15.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00

6.2.2.3.122 Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale

7359 Contributi statali per l'acquisto di materiale rotabile automobilistico per il Trasporto Pubblico Locale

2009		2010	2011
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 3.936.333,33	€ 3.936.333,33	€ 0,00	€ 0,00

FSN 2007 – PREVENZIONE E LOTTA CONTRO L'AIDS

Stato di previsione delle entrate:

2.1.183 Trasferimenti dello Stato con vincolo di destinazione specifico

3192 Quota corrente del Fondo Sanitario Nazionale per il finanziamento dello svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive

2009		2010	2011
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 3.410.887,00	€ 3.410.887,00	€ 0,00	€ 0,00

3194 Quota corrente del Fondo Sanitario Nazionale per l'attivazione di servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS

2009		2010	2011
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 10.514.822,00	€ 10.514.822,00	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:

5.1.3.2.262 Prevenzione

3196 Impiego della quota corrente del Fondo Sanitario Nazionale, parte a destinazione vincolata, per lo svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive

2009		2010	2011
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 3.410.887,00	€ 3.410.887,00	€ 0,00	€ 0,00

3198 Impiego della quota corrente del Fondo Sanitario Nazionale, parte a destinazione vincolata, per l'attivazione dei servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS

2009		2010	2011
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 10.514.822,00	€ 10.514.822,00	€ 0,00	€ 0,00

FSN 2007 – ASSISTENZA AGLI STRANIERI

Stato di previsione delle entrate:

2.1.183 Trasferimenti dello Stato con vincolo di destinazione specifico

4393 Quota del FSN per il finanziamento dell'assistenza sanitaria prestata agli stranieri temporaneamente presenti nel territorio regionale

2009		2010	2011
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 6.494.608,00	€ 6.494.608,00	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:

5.1.0.2.256 Mantenimento dei livelli essenziali di assistenza

4395 Impiego di quota del FSN per il finanziamento dell'assistenza sanitaria prestata agli stranieri temporaneamente presenti nel territorio regionale

2009		2010	2011
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 6.494.608,00	€ 6.494.608,00	€ 0,00	€ 0,00

ASSEGNAZIONI STATALI PER IL 3º PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE (PNSS)

Stato di previsione delle entrate:

4.3.193 Assegnazioni statali per programmi

7356 Assegnazioni statali per il 3º programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS)

2009		2010	2011
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 6.385.835,00	€ 6.385.835,00	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:

4.1.1.3.387 Prevenzione dei Rischi

7357 Contributi statali per il 3º programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS)

2009		2010	2011
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 6.385.835,00	€ 6.385.835,00	€ 0,00	€ 0,00

FSN 2007 – FIBROSI CISTICA

Stato di previsione delle entrate:

2.1.183 Trasferimenti dello Stato con vincolo di destinazione specifico

4016 Assegnazioni statali del Fondo Sanitario Nazionale per il finanziamento della prevenzione e cura della fibrosi cistica

2009		2010	2011
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 564.614,00	€ 564.614,00	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:

5.1.0.2.256 Mantenimento dei livelli essenziali di assistenza

4017 Quota del Fondo Sanitario Nazionale per il finanziamento della prevenzione e cura della fibrosi cistica

2009		2010	2011
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 564.614,00	€ 564.614,00	€ 0,00	€ 0,00

FONDI DI ASSEGNAZIONE STATALE PER LE INIZIATIVE A VANTAGGIO DEI CONSUMATORI

Stato di previsione delle entrate:

2.1.183 Trasferimenti dello Stato con vincolo di destinazione specifico

6711 Assegnazione statale per le iniziative a vantaggio dei consumatori, in particolare per la realizzazione di interventi mirati all'informazione a favore dei consumatori ed utenti

2009		2010	2011
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 2.057.762,87	€ 2.057.762,87	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:

3.8.3.2.368 Tutela, garanzia e sicurezza dei consumatori

6712 Cofinanziamento statale per le iniziative a vantaggio dei consumatori, in particolare per la realizzazione di interventi mirati all'informazione a favore dei consumatori ed utenti

2009		2010	2011
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 2.057.762,87	€ 2.057.762,87	€ 0,00	€ 0,00

ADPQ IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI «NUOVA GENERAZIONE DI IDEE» – ANNUALITÀ 2008

Stato di previsione delle entrate:

2.1.180 Assegnazioni statali per programmi

7201 Assegnazione POGAS – ADPQ in materia di politiche giovanili «Nuova generazione di idee»

2009		2010	2011
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 8.490.000,00	€ 8.490.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:

2.6.1.2.239 Integrazione delle politiche per i giovani

7202 Cofinanziamento POGAS – ADPQ in materia di politiche giovanili «Nuova generazione di idee»

2009		2010	2011
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 8.490.000,00	€ 8.490.000,00	€ 0,00	€ 0,00

FSN 2007 – FONDO PER L'ESCLUSIVITÀ DEL RAPPORTO DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO

Stato di previsione delle entrate:

2.1.183 Trasferimenti dello Stato con vincolo di destinazione specifico

6212 Assegnazioni statali del Fondo Sanitario Nazionale per il finanziamento del fondo per l'esclusività del rapporto per il personale dirigente del ruolo sanitario

2009		2010	2011
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 4.261.694,00	€ 4.261.694,00	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:

5.1.0.2.256 Mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza

6213 Quota del fondo sanitario nazionale destinata al fondo per l'esclusività del rapporto per il personale dirigente del ruolo sanitario

2009		2010	2011
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 4.261.694,00	€ 4.261.694,00	€ 0,00	€ 0,00

ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

Stato di previsione delle entrate:

2.1.183 Trasferimenti dello Stato con vincolo di destinazione specifico

3738 Assegnazioni statali per la realizzazione degli interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo

2009		2010	2011
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 479.275,85	€ 479.275,85	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:

5.1.3.2.262 Prevenzione

3739 Contributi statali per la realizzazione degli interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo

2009		2010	2011
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 479.275,85	€ 479.275,85	€ 0,00	€ 0,00

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

Stato di previsione delle entrate:

2.1.181 Assegnazioni statali per progetti

5829 Assegnazioni per la realizzazione di una banca dati per il controllo della movimentazione degli animali

2009		2010	2011
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 49.366,82	€ 49.366,82	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:

5.1.6.2.244 Sicurezza alimentare

5830 Spese per la realizzazione di una banca dati per il controllo della movimentazione degli animali

2009		2010	2011
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 49.366,82	€ 49.366,82	€ 0,00	€ 0,00

VARIAZIONI COMPENSATIVE

Stato di previsione delle spese:

6.1.8.2.125 Sistema della navigazione interna

534 Spese per la manutenzione ordinaria delle opere afferenti ai porti lacuali e fluviali pubblici, anche se non classificati ed alle vie navigabili di seconda, terza e quarta classe

2009		2010	2011
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00

5386 Saldo del riparto degli oneri sostenuti nell'ambito dell'intesa interregionale per la navigazione sul Po

2009		2010	2011
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
– € 200.000,00	– € 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00

2.5.1.2.82 La prospettiva di genere e le politiche temporali nell'insieme delle azioni regionali

6324 Promozione di iniziative di informazione, comunicazione, formazione, ricerca e monitoraggio sulle politiche relative ai tempi delle città

2009		2010	2011
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00

6576 Contributo ai comuni per i piani territoriali degli orari

2009		2010	2011
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
– € 200.000,00	– € 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00

(BUR2009012) (2.1.0)

D.g.r. 6 maggio 2009 - n. 8/9355

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2009 (art. 40, comma 3, l.r. 34/78) – 10° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 40, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, il prelievo dal fondo di riserva per far fronte a spese impreviste;

Visto l'art. 1 comma 6 della l.r. 29 dicembre 2005, n. 22, «Legge finanziaria 2006» che al fine di assicurare la necessaria flessibilità di bilancio istituisce un fondo per il rispetto degli obblighi di stabilità finanziaria che consente di effettuare il prelievo da detto fondo, secondo le modalità di cui all'art. 40 comma 3 della l.r. 34/78, sulla base delle esigenze e della verifica degli andamenti di spesa, comunque garantendo il rispetto dei limiti individuati nell'applicazione del comma 4 della legge stessa;

Vista la d.c.r. del 29 luglio 2008 n. VIII/685 «Risoluzione concernente il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2009-2011», con la struttura aggiornata degli ambiti e degli assi d'intervento, ed altresì il decreto della Presidenza del 9 marzo 2009, n. 2216 che formalizza gli obiettivi per l'anno 2009 ed in particolare gli obiettivi operativi:

Codice operativo	*Titolo Obiettivo Operativo*
1.1.2.1	Sviluppo e consolidamento delle attività internazionali della Regione Lombardia
1.3.3.7	Inquadramento e sistematizzazione dei rapporti finanziari con le società regionali partecipate al 100%: Modalità di attuazione: ricognizione delle convenzioni quadro e delle d.g.r. generali esistenti, proposta di sitematizzazione
2.1.1.1	La programmazione dell'offerta educativa e dei servizi per l'occupazione (secondo criteri di qualità e di sussidiarietà) e l'attuazione del piano di azione regionale (l.r. 22/2006 sul mercato del lavoro)
2.4.1.2	Promozione e sostegno di grandi eventi sportivi, anche di livello internazionale, per lo sviluppo dell'attrattività del territorio
3.2.2.2	Programmazione e promozione dell'Alta Formazione, Ricerca e Innovazione
6.1.8.1	Realizzazione di interventi per la promozione della navigazione turistica e del trasporto merci via acqua
6.3.1.1	Estensione della banda larga sul territorio lombardo e dei sistemi di comunicazione locale tra Comuni
6.4.6.1	Ottimizzazione, gestione e tutela delle risorse idriche lacustri e fluviali
6.4.6.8	Attuazione programmi infrastrutturali del Servizio Idrico Integrato

Vista la l.r. 29 dicembre 2008, n. 35 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009/2011 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 8/8795 del 30 dicembre 2008 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009/2011 a legislazione vigente e programmatico»;

- **Prelievo Fondo Patto in capitale**

Vista la comunicazione del 28 aprile 2009 della Direzione Centrale Relazioni esterne, internazionali e comunicazioni con la quale viene chiesto un prelievo dal Fondo Patto di stabilità in capitale per € 300.000,00 ad incremento del capitolo 5846;

Vista la comunicazione del 28 gennaio 2009 della Direzione Centrale Programmazione Integrata con la quale viene chiesto un prelievo dal Fondo Patto di stabilità in capitale per € 2.500.000,00 ad incremento del capitolo 5867;

Vista la comunicazione del 20 aprile 2009 della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro con la quale viene chiesto un prelievo dal Fondo Patto di stabilità in capitale per € 8.624.344,00 ad incremento del capitolo 5459;

Vista la nota prot. n. Q1.2009.0007907 dell'8 aprile 2009 della Direzione Generale Reti, Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo sostenibile con la quale viene chiesto un prelievo dal Fondo Patto di stabilità in capitale per € 2.000.000,00 ad incremento del capitolo 4864, per € 600.000,00 ad incremento del capitolo 5382 e per € 100.000,00 ad incremento del capitolo 6957;

Vista la nota prot. n. S1.2009.0037541 del 28 aprile 2009 della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità con la quale viene chiesto un prelievo dal Fondo Patto di stabilità in capitale per € 4.993.680,00 ad incremento del capitolo 535;

- **Prelievo Fondo Patto corrente**

Vista la comunicazione del 27 marzo 2009 della Direzione Generale Giovani, Sport, Turismo e Sicurezza con la quale viene chiesto un prelievo dal Fondo Patto di stabilità corrente per € 1.500.000,00 ad incremento del capitolo 5972;

Vista la comunicazione del 30 aprile 2009 della Direzione Centrale Relazioni esterne, internazionali e comunicazioni con la quale viene chiesto un prelievo dal Fondo Patto di stabilità in capitale per € 1.200.000,00 ad incremento del capitolo 1345;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2009 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Autonomia Finanziaria e Bilancio la regolarità dell'istruttoria e della

proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. Di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009/2011 e al documento tecnico di accompagnamento le variazioni indicate all'allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Pilloni

Allegato A

PRELIEVO FONDO PATTO IN CAPITALE

Stato di previsione delle spese:

1.1.5.3.327 Sviluppo dell'organizzazione in una prospettiva di governo

5846 Spese in capitale per l'adesione o la partecipazione regionale a fondazioni o altre istituzioni e per la costituzione di fondazioni o altre istituzioni

2009		2010	2011
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00

2.1.1.3.278 Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità

5459 Finanziamento regionale di interventi di edilizia scolastica secondo i fabbisogni individuati dal piano triennale

2009		2010	2011
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 8.624.344,00	€ 8.624.344,00	€ 0,00	€ 0,00

3.2.2.3.51 Ricerca e trasferimento tecnologico

5867 Realizzazione iniziative collegate alla promozione di accordi istituzionali

2009		2010	2011
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00

6.1.8.3.126 Sistema della navigazione interna

535 Spese per il completamento, l'ammodernamento ed il ristabilimento di opere afferenti ai porti lacuali e fluviali pubblici, anche se non classificati, ed alle vie navigabili di terza e quarta classe

2009		2010	2011
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 4.993.680,00	€ 4.993.680,00	€ 0,00	€ 0,00

6.3.1.3.151 Reti e servizi di pubblica utilità

5382 Fondo per la realizzazione di sistemi informativi sovracomunali

2009		2010	2011
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 0,00

6.4.6.3.149 Risorse idriche

4864 Spese per il finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico

2009		2010	2011
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00

6957 Spese per la partecipazione della Regione Lombardia nella società lago d'Idro

2009		2010	2011
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00

7.4.0.3.211 Fondo per il finanziamento di spese d'investimento

6834 Fondo regionale per il rispetto degli obblighi di stabilità finanziaria in conto capitale

2009		2010	2011
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
– € 19.118.024,00	– € 19.118.024,00	€ 0,00	€ 0,00

PRELIEVO FONDO PATTO CORRENTE

Stato di previsione delle spese:

1.1.2.2.1 Relazioni internazionali

1345 Spese per le attività di rappresentanza e per programmi di promozione all'estero, per le iniziative ed altre attività di rilievo internazionale

2009		2010	2011
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 0,00	€ 0,00

2.4.1.2.66 Promozione delle attività e degli eventi sportivi

5972 Interventi per la promozione dello sport

2009		2010	2011
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00

7.4.0.2.210 Fondo per altre spese correnti

6833 Fondo regionale per il rispetto degli obblighi di stabilità finanziaria di parte corrente

2009		2010	2011
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
– € 2.700.000,00	– € 2.700.000,00	€ 0,00	€ 0,00

(BUR2009013) (3.1.0)

D.g.r. 6 maggio 2009 - n. 8/9386

Variazione dell'accreditamento delle Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (RSA) «Fondazione Antonio Nuvolari» di Roncoferraro (MN), e «Fondazione Franco Nicolai» di Volta Mantovana (MN) – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

– il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

– la l.r. 11 luglio 1997, n. 31, «Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» ed, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto relativo all'accreditamento delle strutture pubbliche e private, nonché le successive modificazioni;

– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

– i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

– la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. 257 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2007 2009»;

– la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

– la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;

Richiamate le dd.g.r.:

– 14 dicembre 2001, n. 7435 «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (RSA)»;

– 7 aprile 2003, n. 12618 «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (RSA) e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;

– 16 dicembre 2004, n. 19878 «Individuazione di percorsi di semplificazione in ordine ai processi di autorizzazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;

– 7 febbraio 2005, n. 20465 «Ulteriori determinazioni procedurali in ordine ai percorsi di semplificazione per le unità d'offerta socio sanitarie»;

– 27 febbraio 2008, n. 6677 «Disposizioni in merito alle remunerazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle residenze sanitario assistenziali per anziani (RSA) nelle residenze sanitario assistenziali per disabili (RSD) e nei centri diurni per disabili (CDD) per l'anno 2008»;

– 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità d'offerta sociosanitarie»;

– 26 novembre 2008, n. 8501 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario regionale per l'esercizio 2009»;

Dato atto che, con d.g.r. del 19 dicembre 2007, n. 6212:

– la RSA «Fondazione Antonio Nuvolari» di Roncoferraro (MN) è già accreditata per n. 115 posti letto;

– la RSA «Fondazione Franco Nicolai» di Volta Mantovana (MN) è già accreditata per n. 41 posti letto;

Rilevato che:

– la RSA «Fondazione Antonio Nuvolari» di Roncoferraro è autorizzata al funzionamento in via definitiva con un nuovo provvedimento del 2 marzo 2009 n. 89, emesso dalla ASL, di Mantova per n. 112 posti letto,

– la RSA «Fondazione Franco Nicolai» di Volta Mantovana è autorizzata al funzionamento in via definitiva con un nuovo provvedimento del 6 marzo 2009 n. 107, emesso dalla ASL di Mantova per n. 40 posti letto;

Ravvisata pertanto la necessità di variare l'accreditamento delle RSA in oggetto, per ricondurre il numero dei posti letto accreditati al nuovo numero dei posti letto autorizzati, secondo lo schema seguente:

– la RSA «Fondazione Antonio Nuvolari» di Roncoferraro riducendolo da n. 115 posti letto a n. 112 posti letto;

– la RSA «Fondazione Franco Nicolai» di Volta Mantovana riducendolo da n. 41 posti letto a n. 40 posti letto;

Ritenuto di precisare che occorre stipulare un nuovo contratto tra gli enti gestori delle RSA e la ASL di Mantova al fine di rendere coerenti il numero di posti letto contrattualizzati e l'effettiva remunerazione delle prestazioni, a carico del Fondo Sanitario Regionale, e trasmettere una copia dei suddetti contratti sottoscritti alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione al Consiglio regionale, agli enti gestori interessati, nonché alla ASL di Mantova;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, e con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, il numero dei posti letto accreditati della RSA «Fondazione Antonio Nuvolari» con sede in Roncoferraro (MN), riducendo tali posti letto da n. 115 a n. 112, ed il numero dei posti letto accreditati della RSA «Fondazione Franco Nicolai» con sede in Volta Mantovana (MN), riducendo tali posti letto da n. 41 a n. 40;

2. di riconfermare che le strutture in oggetto sono obbligatoriamente tenute ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente ed a rispettare tutti gli altri obblighi di cui alle dd.g.r. n. 7/7435 e n. 7/12618;

3. di disporre che gli enti gestori delle RSA e la ASL di Mantova stipulino un nuovo contratto per ricondurre il numero di posti letto contrattualizzati a quello effettivamente accreditato;

4. di stabilire che la ASL di Mantova dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia dei contratti suddetti, stipulati sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 8/8496 – All. A;

5. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione al Consiglio regionale, agli enti gestori interessati, nonché alla ASL di Mantova.

Il segretario: Pilloni

(BUR2009014) (3.1.0)

D.g.r. 6 maggio 2009 - n. 8/9387

Accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti «Caprotti Zavaritt» con sede in Gorle (BG) – via Arno, 14 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di accreditare il Centro Diurno Integrato «Caprotti Zavaritt» ubicato a Gorle (BG) – via Arno, 14, per n. 30 posti, a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione, sulla base delle verifiche compiute dalla ASL di Bergamo;

2. di stabilire che l'assegnazione della remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale decorre dalla data di stipulazione del contratto tra l'ente gestore del CDI accreditato e l'ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema tipo previsto dalla normativa vigente;

3. di ribadire che la remunerazione delle prestazioni erogate dal Centro Diurno Integrato per anziani non potrà superare la quota stabilita dal contratto medesimo;

4. di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura deve trasmettere alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale copia del suddetto contratto;

5. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza deve provvedere all'effettuazione di ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6. di disporre la comunicazione del presente provvedimento al Consiglio regionale, all'ente gestore interessato nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR2009015) (3.1.0)

D.g.r. 6 maggio 2009 - n. 8/9388

Ampliamento dell'accreditamento del Centro Diurno per Disabili «Arcobaleno» sito in via Croce n. 1 a Breno – gestito da Arcobaleno Società Cooperativa Sociale ONLUS – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario per l'anno 2009

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di ampliare con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, l'accreditamento del Centro Diurno per Disabili «Arcobaleno» con sede a Breno, via Croce n. 1, di ulteriori 5 posti per un totale di 23 posti;

2. di stabilire che la remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data di stipula del contratto tra l'ente gestore del Centro Diurno per Disabili e la ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema previsto dalla normativa vigente;

3. di stabilire che l'ente gestore dovrà determinare una retta assistenziale unica, al netto della remunerazione regionale, a carico degli utenti e/o dei Comuni calcolata sulla base del case mix, coerente con la classificazione degli ospiti;

4. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

5. di disporre la comunicazione del presente atto al Consiglio regionale, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR2009016) (3.1.0)

D.g.r. 6 maggio 2009 - n. 8/9389

Ampliamento dell'accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti «Fondazione Conte Franco Cella di Rivara», ubicato ad Arena Po (PV) località Rile n. 3 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di ampliare l'accreditamento del Centro Diurno Integrato «Fondazione Conte Franco Cella di Rivara» ubicato ad Arena Po (PV) – località Rile n. 3, da n. 20 a n. 40 posti, sulla base delle verifiche compiute dell'ASL di Pavia, a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione;

2. di stabilire che l'assegnazione della remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale decorre dalla data di stipulazione del contratto tra l'ente gestore del CDI accreditato e l'ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema tipo previsto dalla normativa vigente;

3. di ribadire che la remunerazione delle prestazioni erogate dal Centro Diurno Integrato per anziani non potrà superare la quota stabilita dal contratto medesimo;

4. di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura deve trasmettere alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale copia del suddetto contratto;

5. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza deve provvedere all'effettuazione di ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Consiglio regionale, all'ente gestore interessato nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR2009017) (3.1.0)

D.g.r. 6 maggio 2009 - n. 8/9390

Riconoscimento di Ente Unico ad «Acquario Società Cooperativa Sociale ONLUS» per servizi accreditati ai sensi della d.g.r. 12621/2003

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di riconoscere come Ente Unico «Acquario Società Cooperativa Sociale – ONLUS» con sede legale in Strada Ostigliese, n. 22 a Mantova, gestore delle Comunità accreditate ai sensi della d.g.r. 12621/2003:

- Comunità Arianna;
- Centro Diurno Arianna;

2. di fare obbligo all'ente Gestore di comunicare tempestivamente alla Regione e all'ASL di competenza, tutti quegli elementi che possano in futuro incidere sul presente riconoscimento, ivi comprese l'eventuale cessazione o cessione dell'attività e richiedere, ove necessario, una modifica del riconoscimento medesimo;

3. di procedere alla comunicazione del presente atto al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per la pubblicazione e al Consiglio regionale.

Il segretario: Pilloni

(BUR2009018) (2.2.1)

D.a.r. 8 aprile 2009 - n. 3439

Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile – Approvazione ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 dell'Accordo di Programma per la realizzazione del progetto proposto dal Comune di Pegognaga (MN) consistente in un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione dei nitrati (d.g.r. n. 8/8712 del 22 dicembre 2008)

L'ASSESSORE ALLE RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ E SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto l'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale» e il relativo regolamento di attuazione 12 agosto 2003, n. 18;

Vista la d.g.r. n. 8/7052 del 9 aprile 2008 avente per oggetto «Promozione di cinque Accordi di Programma per la realizzazione di altrettanti progetti innovativi in campo energetico-ambientale selezionati con d.g.r. 8/6593 del 13 febbraio 2008 a seguito della manifestazione di interesse approvata dalla Giunta regionale con d.g.r. 8/5320 del 2 agosto 2007», con la quale è stato promosso l'Accordo di Programma per la realizzazione del progetto presentato dal Comune di Pegognaga (MN);

Vista la d.g.r. n. 8/8712 del 22 dicembre 2008 di approvazione dell'ipotesi di Accordo di Programma per la realizzazione del progetto proposto dal Comune di Pegognaga (MN) consistente in un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione dei nitrati;

Visto il d.p.g.r. n. 1170 del 10 febbraio 2009, con cui è stata delegata all'Assessore alle Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile l'adozione del decreto di approvazione dell'Accordo di Programma sopra citato;

Rilevato che in data 26 febbraio 2009, a Milano, i soggetti interessati Regione Lombardia, Provincia di Mantova, Comune di Pegognaga e Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po hanno sottoscritto l'Accordo di Programma in oggetto;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, l'Accordo di Programma sottoscritto deve essere approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore competente per materia;

Dato atto che l'Accordo di Programma di cui trattasi è rispondente alle finalità previste dalla sopra citata d.g.r. n. 8/7052 del 9 aprile 2008;

Valutato il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione delle Comunità europee del 6 agosto 2008 – Regolamento generale di esenzione per categoria;

Decreta

1. di approvare, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, l'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del progetto proposto dal Comune di Pegognaga (MN), consistente in un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione dei nitrati;

2. di dare atto che, nel caso di specie, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 214 del 9 agosto 2008, secondo la categoria degli aiuti per la tutela ambientale, di cui alla sezione 4 e, in particolare, degli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, disciplinati dall'art. 23;

3. di dare atto altresì che il testo integrale del presente provvedimento e degli atti connessi verrà pubblicato sulla pagina web *www.aiutidistato.regione.lombardia.it*;

4. di disporre, ai sensi dell'art. 6, comma 10, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Massimo Buscemi

——— • ———

ACCORDO DI PROGRAMMA

(ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della l.r. 14 marzo 2003, n. 2)

per la realizzazione del progetto proposto dal Comune di Pegognaga (MN) e selezionato con d.g.r. 8/6593 del 13 febbraio 2008, consistente in un impianto da installarsi nel territorio del comune stesso per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione dei nitrati mediante digestione anaerobica di matrici di origine vegetale e zootecnica, e mediante un processo biologico di nitrificazione-denitrificazione

TRA

la REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano, via Fabio Filzi, 22, qui rappresentata dall'Assessore alle Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile, Massimo Buscemi, delegato dal Presidente, Roberto Formigoni;

la PROVINCIA DI MANTOVA, con sede in Mantova, via Principe Amedeo 30/32, qui rappresentata dall'Assessore all'Agricoltura, Maurizio Castelli, delegato dal Presidente Maurizio Fontanili;

il COMUNE DI PEGOGNAGA, con sede in Pegognaga, piazza Matteotti 1, qui rappresentato dall'Assessore al Bilancio, Promozione e Sviluppo del Territorio, Partecipazione, delegato dal Sindaco, Marco Carra;

il CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO, con sede in Mantova, via Spagnoli 5, qui rappresentato dal Presidente, signora Ada Giorgi;

Premesso che:

– il Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2008-2010, approvato con la risoluzione consiliare d.c.r. 26 luglio 2007, n. VIII/425, sottolinea la necessità di integrare la copertura del fabbisogno energetico con l'obiettivo di ridurre le emissioni degli inquinanti a ricaduta locale e di quelli agenti sull'alterazione del clima, sostenendo in particolare l'uso delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;

– il Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2008-2010, approvato con la risoluzione consiliare d.c.r. 26 luglio 2007, n. VIII/425, sottolinea in più parti l'importanza dello sviluppo delle fonti rinnovabili;

– gli obiettivi generali del Programma Energetico Regionale (PER), così come delineati nell'atto di indirizzo per la politica energetica approvato dal Consiglio regionale il 3 dicembre 2002 (deliberazione VII/674), sono volti a ridurre le emissioni climateranti ed inquinanti, nel rispetto delle peculiarità dell'ambiente e del territorio e a promuovere la crescita competitiva dell'industria delle nuove tecnologie energetiche;

– il Piano d'Azione per l'Energia (PAE), strumento operativo del PER, approvato con d.g.r. 8/4916 del 15 giugno 2007, prevede una specifica macromatica dedicata al Risparmio Energetico e Razionalizzazione, nonché linee di intervento volte all'incremento della quota di copertura del fabbisogno elettrico attraverso le fonti energetiche rinnovabili tra le quali è previsto l'utilizzo di biomasse per la produzione di biogas da reflui zootecnici;

– il Programma di Sviluppo Rurale della Lombardia – PSR 2007-2013, (Decisione della Commissione Europea n. 4663 del 16 ottobre 2007) prevede misure per la produzione di energia da fonti rinnovabili con particolare riferimento alla realizzazione di impianti a favore di utenze locali, quali: impianti termici e di cogenerazione alimentati a biomasse vegetali, impianti per la produzione e l'utilizzo del biogas e impianti di gassificazione;

– il «Programma pilota d'azione regionale di investimento per produzioni agroenergetiche e per il contenimento del carico di azoto nelle zone vulnerabili» ai sensi delle d.g.r. n. 3439/2006 (art. 8 l.r. 7/2000) e n. 3908/2006 intende sostenere le azioni volte a produrre energia da fonti rinnovabili con particolare riferimento agli impianti aziendali e consortili per la produzione di agroenergie da reflui zootecnici;

– la delibera CIPE n. 166/2007 «Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 programmazione del fondo per le aree sottoutilizzate», nell'Allegato 1 «Indirizzi e criteri per Priorità del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013», individua nella Priorità 3 «Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo» i principi guida, le condizioni e gli elementi per la definizione dei criteri di selezione per l'attuazione degli interventi;

– il territorio lombardo è interessato dalla produzione di considerevoli quantità di reflui e residui zootecnici utilmente impiegabili per la produzione di energia e di ammendante di qualità da destinare al riutilizzo nei diversi comparti;

– la Regione Lombardia ha promosso una manifestazione di interesse per la presentazione di progetti innovativi in campo energetico-ambientale con d.g.r. 8/5320 del 2 agosto 2007 e, con la Comunicazione di cui alla d.g.r. 8/6593 del 13 febbraio 2008, ne ha selezionati cinque, sui quali disporre ulteriori affinamenti di carattere tecnico-finanziario atti a garantire realizzazioni di eccellenza, mediante l'apporto specialistico di CESTEC S.p.A., Finlombarda S.p.A. per la prima fase valutativa/implementativa e il contributo di Infrastrutture Lombarde S.p.A. per il supporto e il monitoraggio nella successiva fase operativa-realizzativa;

– il Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007-2013, di cui alla d.g.r. 7269 del 19 maggio 2008, prevede nell'Asse II «Accrescere la competitività con lo sviluppo della conoscenza e del welfare» l'Obiettivo Specifico «Energia innovativa» che pone una particolare attenzione all'attuazione di misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili attraverso la realizzazione di interventi fortemente innovativi e replicabili di produzione di energia elettrica;

– tra i suddetti cinque progetti selezionati vi è quello presentato dal Comune di Pegognaga, che prevede la realizzazione, nel territorio del Comune di Pegognaga stesso, di un impianto di cogenerazione a biogas da reflui con digestore anaerobico;

– l'elemento qualificante dell'intervento, oltre all'incidenza territoriale e alla gestione sinergica e finalizzata dei digestati, è rappresentato dall'innovativo ed efficace sistema di raccolta e conferimento dei liquami (condotte che collegano le aziende interessate) che determina un ridotto impatto ambientale;

– la Regione Lombardia con d.g.r. 8/7052 del 9 aprile 2008 ha promosso il presente Accordo di Programma;

– con lettera del 20 maggio 2008 – GSE/P2008015180, il Gestore del Sistema Elettrico (GSE), sentito il Ministero delle Sviluppo Economico, si è espresso in merito al quesito regionale circa la cumulabilità dei contributi pubblici (art. 2, comma 152 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge Finanziaria 2008) formulando un parere interlocutorio e prudenziale che rimanda ogni decisione all'emanazione dei decreti attuativi della legge n. 244 del 2007;

– la Provincia di Mantova, con deliberazione di Giunta provinciale n. 189 del 13 novembre 2008, ha approvato l'ipotesi del presente Accordo;

– il Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 471 del 25 novembre 2008, ha approvato l'ipotesi del presente Accordo;

– il Comune di Pegognaga, con deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 28 novembre 2008, ha approvato l'ipotesi del presente Accordo;

– la Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta regionale n. 8/8712 del 22 dicembre 2008, ha approvato, ai sensi della l.r. 2/2003, l'ipotesi del presente Accordo;

– tutti gli impegni finanziari sono assunti nei limiti delle norme e delle disponibilità di bilancio dei singoli enti;

– il riconoscimento del contributo economico di Regione Lombardia è subordinato all'esito favorevole della comunicazione alla Commissione Europea in materia di aiuti di Stato, inviata ai sensi dell'art. 23, Regolamento CE 800/2008.

Tutto ciò premesso, tra i soggetti interessati all'Accordo di Programma, come sopra individuati

si conviene e si stipula quanto segue

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

2. Oggetto dell'Accordo

2.1 Il presente Accordo di Programma è finalizzato alla realizzazione di un impianto di cogenerazione a biogas da reflui con digestore anaerobico, mediante l'attuazione degli interventi descritti al successivo punto 3.

L'impianto sorgerà nell'area (v. planimetria – Allegato A) sita nel territorio del Comune di Pegognaga, attualmente di proprietà di Zilocchi Alberto (ZLCLRT36P06G417L), residente a Pegognaga, via Falconeria 12, Zilocchi Omero (ZLCOMR37M24G414T), residente a Pegognaga, via Birla 12 e Zilocchi Vittore (ZLCVTR44A14G417S), residente a Gonzaga, via Malagutti 13,

che verrà acquisita in proprietà da parte del Comune di Pegognaga.

Detto impianto sarà di proprietà del Comune di Pegognaga.

2.2 Il presente Accordo di Programma definisce il piano dei costi e dei finanziamenti, di cui all'Allegato B, nonché le attività funzionali alla realizzazione dell'impianto, la tempistica e i soggetti responsabili, come meglio precisati nell'Allegato C e nei successivi punti 5 e 6.

2.3 Il presente Accordo di Programma prevede, inoltre, gli adempimenti che ciascun soggetto interessato all'attuazione dell'Accordo dovrà compiere per consentire in tempi coordinati la realizzazione dell'insieme delle attività, delle opere e degli interventi programmati, nonché i procedimenti che i sottoscrittori si impegnano a concludere per assicurare l'adempimento delle rispettive obbligazioni, come definiti nei successivi punti 5 e 6.

3. Contenuto dell'intervento

L'intervento è costituito da un impianto di trattamento di biomasse agrozootecniche mediante processo anaerobico/aerobico con produzione di energia elettrica e termica da biogas, e riduzione dell'azoto mediante trattamento biologico di nitrificazione-denitrificazione, così come risulta dall'Allegato D e dagli elaborati progettuali depositati presso la Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile e loro eventuali successive modifiche/integrazioni derivanti da prescrizioni disposte dall'ente autorizzante.

3.1 Descrizione dell'intervento

Progetto per la produzione di energia elettrica e termica dal biogas ottenuto dalla digestione anaerobica di biomasse di origine zootecnica e agricola composto da:

– impianto biogas;

– impianto di essiccazione;

– impianto riduzione nitrati;

– impianto liquami;

– altri costi.

3.2 Gestione dell'impianto

La gestione dell'impianto avverrà secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, per tutta la vita utile dell'impianto e comunque per un tempo non inferiore a 15 anni ed in particolare nel rispetto delle prescrizioni previste dallo specifico atto di autorizzazione e della normativa di riferimento.

3.3 Quadro economico

Il costo complessivo dell'intervento è pari a 7.370.000 euro di cui:

– 2.344.000 euro a carico di Regione Lombardia, fatto salvo l'esito positivo della comunicazione alla Commissione Europea in materia di aiuti di Stato, inviata ai sensi dell'art. 23 del Regolamento CE 800/2008;

– 5.026.000 euro a carico del Comune di Pegognaga.

4. Cronoprogramma

Le attività funzionali alla realizzazione dell'intervento, la tempistica e i soggetti responsabili, sono indicati nel cronoprogramma di cui all'Allegato C e nei successivi punti 5 e 6.

5. Impegni dei soggetti sottoscrittori

Gli enti pubblici che aderiscono al presente Accordo si impegnano, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento, di cui alla l. n. 241/1990, a rendere quanto più possibile celeri le fasi e le procedure amministrative di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta ed ogni altro atto o titolo abilitativo in genere utile e/o necessario per il sollecito avvio e compimento complessivo dell'oggetto dell'Accordo di Programma e di ogni suo specifico elemento, nonché per il compimento delle procedure necessarie al finanziamento dell'intervento.

5.1 La Regione Lombardia

Regione Lombardia si impegna, fatto salvo l'esito positivo della comunicazione alla Commissione Europea circa la proposta di aiuto individuale in materia di aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili e nel rispetto del piano degli impegni finanziari di cui all'Allegato B, parte seconda, a disporre il trasferimento dei contributi al Comune di Pegognaga, con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile, nei termini che seguono:

– 40% all'avvio dei lavori;

– 40% alla presentazione dello stato di avanzamento pari al 70% delle opere finanziate;

– 20% alla presentazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione delle opere.

5.2 Il comune di Pegognaga

Il Comune di Pegognaga assume i seguenti impegni:

– acquisire la proprietà delle aree su cui verrà realizzato l'intervento;

– realizzare, in accordo con gli altri Enti sottoscrittori, il progetto complessivo oggetto del presente Accordo di Programma nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti pubblici;

– rispettare i tempi previsti dal cronoprogramma di cui all'Allegato C;

– sostenere gli oneri finanziari posti a suo carico secondo quanto previsto dal quadro economico di cui al precedente art. 3.3, nonché gli eventuali ulteriori oneri che dovessero rendersi necessari in fase esecutiva;

– affidare la gestione degli impianti secondo le procedure previste dalla normativa vigente di riferimento;

– sottoscrivere con le aziende agricole interessate appositi accordi finalizzati a garantire il conferimento degli effluenti di allevamento all'impianto;

– decidere, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione di apposita comunicazione da parte della Regione Lombardia, di quale contributo pubblico avvalersi nell'ipotesi in cui i decreti attuativi della legge n. 244 del 2007 (Legge Finanziaria 2008) non consentissero il cumulo tra quello statale e quello regionale.

5.2 La Provincia di Mantova

L'impianto oggetto del presente accordo, in quanto destinato a produrre energia elettrica da fonti rinnovabili, è soggetto al procedimento di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, la cui competenza, ai sensi dell'art. 28 della l.r. n. 26/03, è posta in capo alla Provincia competente per territorio. La Provincia di Mantova si impegna, quindi, ad espletare il procedimento autorizzativo ed eventuali altri procedimenti di propria competenza nel rispetto dei seguenti termini e condizioni:

– conclusione delle Conferenze di Servizi entro 60 giorni.

5.3 Il Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po

Il Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po si impegna a studiare ed impostare sistemi di interconnessione fra la rete di collegamento e collettamento in uscita dall'impianto e la rete di distribuzione irrigua tubata, limitandone l'accesso esclusivamente ad allevamenti attestati, nonché a favorire, in fase di eventuale ampliamento della stessa, possibili ulteriori interconnessioni con altri allevamenti interessati. L'obiettivo perseguito è quello di:

– ottimizzare la distribuzione degli effluenti sui terreni a disposizione, evitandone il trasporto con autobotti o altri mezzi e, quindi, riducendo notevolmente l'impatto sulla viabilità primaria e secondaria, nonché sul territorio in generale;

– permettere un utilizzo controllato e regolato degli effluenti, in grado di valorizzarne gli aspetti agronomici (fertilizzante), eliminando nel contempo i rischi derivanti da una loro indiscriminata distribuzione.

6. Modificazioni e integrazioni

Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni del presente Accordo e dei relativi Allegati saranno sottoposti, previa istruttoria da parte della Segreteria Tecnica, al Collegio di Vigilanza, che potrà approvarle con voto unanime dei componenti.

In particolare, nell'ipotesi in cui i decreti attuativi della legge n. 244 del 2007 (Legge Finanziaria 2008) non consentissero il cumulo tra il contributo pubblico statale e quello regionale e/o in caso di esito sfavorevole della comunicazione alla Commissione Europea, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo si riservano di verificarne la fattibilità.

7. Collegio di Vigilanza

7.1 Il Collegio di Vigilanza del presente Accordo di Programma è costituito dal delegato del Presidente della Regione, l'Assessore alle Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile, o suo delegato, dal Presidente della Provincia di Mantova o suo delegato, dal Sindaco del Comune di Pegognaga, o suo delegato, dal Presidente del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, o suo delegato. Sarà presieduto dall'Assessore alle Reti

e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile o suo delegato.

7.2 Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

a) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma;

b) individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si verificassero nell'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo agli Enti sottoscrittori dello stesso le soluzioni idonee alla loro rimozione;

c) provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, anche riuniti in Conferenza di Servizi, per l'acquisizione di pareri in merito all'attuazione dell'Accordo di Programma;

d) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione dell'Accordo di Programma;

e) disporre gli interventi sostitutivi in caso di inadempimento;

f) applicare, in caso di inadempimento, le sanzioni previste al successivo punto 8 del presente Accordo di Programma;

g) approvare eventuali integrazioni o modifiche e/o aggiornamenti del presente Accordo di Programma, così come previsto al precedente punto 6;

h) a conclusione del programma di attuazione degli interventi e delle opere, approvare la relazione finale predisposta dalla Segreteria Tecnica, con la quale si dà atto dei risultati raggiunti e delle risorse utilizzate e si dichiara concluso l'accordo.

7.3 Il Collegio all'atto dell'insediamento che avverrà su iniziativa del suo Presidente entro 60 gg. dall'efficacia del presente Accordo di Programma, definirà l'organizzazione e le modalità per il proprio funzionamento.

7.4 Il Collegio di Vigilanza potrà avvalersi della Segreteria Tecnica già nominata dal Comitato per l'Accordo di Programma, fatta salva la facoltà di modificarne la composizione e provvedere alle necessarie sostituzioni, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6, comma 6, lett. d) della l. r. 14 marzo 2003, n. 2.

8. Sanzioni

8.1 Il Collegio di Vigilanza, nel caso di accertato inadempimento da parte dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo agli obblighi assunti, provvederà a:

a) contestare l'inadempienza a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;

b) disporre, una volta decorso infruttuosamente detto termine, gli interventi necessari per ottenere l'esecuzione delle inadempienze.

8.2 Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti, ai quali compete di decidere la ripartizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato, salvo rivalersi successivamente nei confronti del soggetto inadempiente.

8.3 Nel caso in cui la gravità dell'inadempimento sia tale da compromettere definitivamente l'attuazione del presente Accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti anche per studi, piani e progetti predisposti per la realizzazione di tutto quanto previsto nel presente Accordo.

9. Controversie

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi del punto 7.2, lett. d) spetterà all'Autorità Giudiziaria competente.

Foro competente sarà quello di Milano.

10. Verifiche.

Il presente Accordo di programma sarà soggetto a verifiche periodiche su richiesta motivata dei singoli soggetti sottoscrittori o del Collegio di Vigilanza.

11. Sottoscrizione, effetti e durata

11.1 Ai sensi dell'art. 6, comma 8 della l.r. 2/2003, il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con decreto dell'Assessore alle Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile, appositamente delegato dal Presidente della Regione con d.p.g.r. n. 1170 del 10 febbraio 2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 7, S.O., del 16 febbraio 2009.

11.2 È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del predetto decreto.

11.3 Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi e nelle modalità indicate, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.

12. Allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma i seguenti Allegati:

Allegato A) Planimetria localizzazione impianto

Allegato B) Parte Prima – Piano dei costi

Parte Seconda – Piano dei finanziamenti

Allegato C) Cronoprogramma

Allegato D) Dettaglio progetto

Milano, 26 febbraio 2009

Letto, approvato e sottoscritto

Per la REGIONE LOMBARDIA:
L'Assessore alle Reti e Servizi di Pubblica Utilità
e Sviluppo Sostenibile
Massimo Buscemi
.....

Per la PROVINCIA DI MANTOVA:
L'Assessore all'Agricoltura
Maurizio Castelli
.....

Per il comune DI PEGOGNAGA:
L'Assessore al Bilancio, Promozione e Sviluppo
del Territorio, Partecipazione
Remo Savioli
.....

Per il CONSORZIO DI BONIFICA
TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO:
Il presidente
Signora Ada Giorgi

ALLEGATO A – **Planimetria localizzazione impianto**

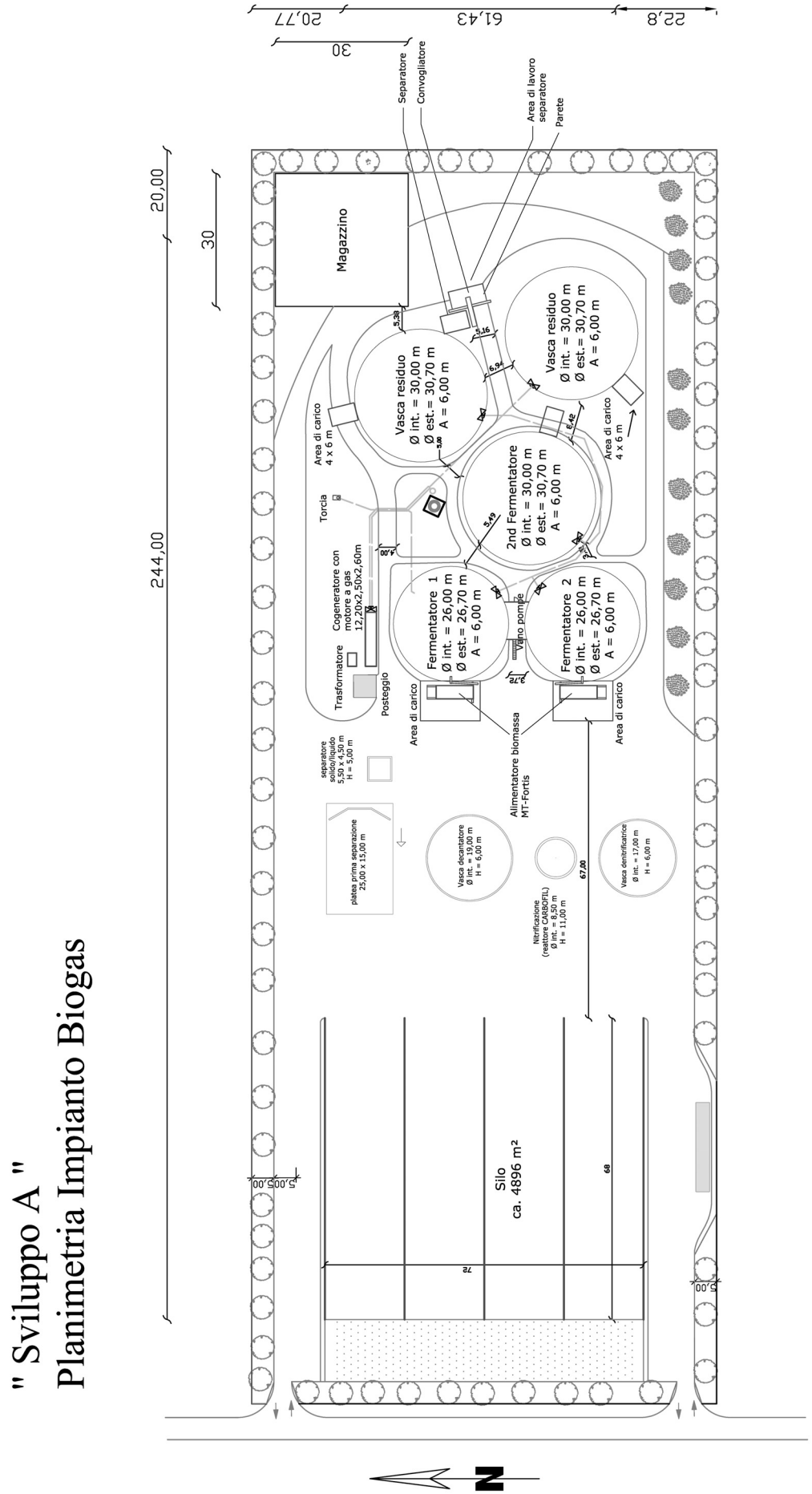

ALLEGATO B – **Parte Prima**

PIANO DEI COSTI

A) Impianto biogas **Importo totale: € 3.310.000,00**
- Linea di fermentazione € 1.720.000,00
- Linea di pompaggio e condutture € 100.000,00
- Sistema di controllo € 120.000,00
- Cogeneratore € 850.000,00
- Infrastrutture € 520.000,00

B) Impianto di essicazione **Importo totale: € 965.000,00**
- Linea di essiccazione € 695.000,00
- Strutture accessorie € 270.000,00

C) Impianto riduzione nitrati **Importo totale: € 984.000,00**
- Flottazione € 62.000,00
- Impianto Nitro denitro € 850.000,00
- Collegamenti idraulici € 72.000,00

D) Impianto liquami **Importo totale: € 900.000,00**
- Linea liquami € 150.000,00
- Linea fertirrigazione € 480.000,00
- Stazione di pompaggio € 120.000,00
- Sistema elettronico fertirrigazione € 150.000,00

E) Altri costi **Importo totale: € 1.211.000,00**
- Sedime € 407.000,00
- Predisposizione cantiere € 70.000,00
- Sistemazione area € 250.000,00
- Spese tecniche € 250.000,00
- Altre spese € 234.000,00

TOTALE complessivo € 7.370.000,00

ALLEGATO B) – **Parte Seconda**

PIANO DI FINANZIAMENTI

Soggetti sottoscrittori	2008	2009	2010
Regione Lombardia	0 €	(40%) € 937.600	(60%) € 1.406.400
Comune di Pegognaga	0 €	(100%) € 5.026.000	–

ALLEGATO C – **Cronoprogramma**

Descrizione interventi	Anno 2008		Anno 2009		Anno 2010	
	1º Sem	2º Sem	1º Sem	2º Sem	1º Sem	2º Sem
Definizione progetto		X				
Assegnazione appalto			X			
Autorizzazioni				X		
Inizio lavori				X		
Fine lavori						X
Messa in esercizio						X

ALLEGATO D – **Dettaglio progetto**

PROGETTO «PEGOGNAGA AGRI POWER»

Il progetto prevede la realizzazione di una centrale di cogenerativa alimentata a biogas prodotto da liquami zootecnici e biomasse vegetali associata ad un impianto per la separazione, essiccazione e delocalizzazione della frazione solida del digestato, con gestione interaziendale nell'utilizzo agronomico dei liquami trattati. L'impianto sarà dotato di una sezione finalizzata alla riduzione dei nitrati contenuti nei liquami mediante una tecnologia di nitrificazione denitrificazione con liberazione dell'azoto elementare in aria.

Reflui zootecnici

I liquami zootecnici verranno conferiti da tre aziende situate nel raggio di 2,00 km dalla sede dell'impianto. Le aziende interessate sono due cooperative di lavorazione del latte con annesso allevamento suinicolo ad una azienda privata. Nell'impianto verranno valorizzate le deiezioni di circa 15.500 suini di cui 14.000 da ingrasso e 1.500 scrofe per un totale di circa 75.000 ton/anno di reflui.

Matrici agricole

L'impianto verrà inoltre alimentato da silo mais e sorgo insilato, reperito in aziende che operano nella zona dove verrà realizzato l'impianto. Al fine di raggiungere la potenza elettrica in progetto, si stima che saranno necessarie circa 8.500 ton/anno di silo mais e circa 8.000 ton/anno di sorgo. Per la fornitura di tali quantitativi saranno impiegati circa 150 ha di terreno. Considerato che il territorio ha destinato a colture cerealicolo foraggiere oltre 1.400 ha di terreno, tali matrici verranno facilmente reperite *in loco*.

Configurazione impiantistica

Il progetto prevede la realizzazione di:
- un impianto per la produzione di biogas mediante digestione anaerobica, che rappresenta il cuore del sistema impiantistico;
- un cogeneratore di potenza elettrica di $1MW_e$;
- un impianto di essiccazione della frazione solida del digestato;
- un impianto di riduzione dei nitrati;
- un impianto interaziendale per l'utilizzo agronomico dei liquami trattati.

Nello schema di processo è stato previsto l'inserimento di un impianto per la riduzione dei nitrati contenuti negli effluenti da allevamento. Tale fase è preceduta da una separazione meccanica del cruschello e una successiva separazione dei solidi sospesi tramite flottazione.

Lo schema impiantistico è riportato nella figura seguente.

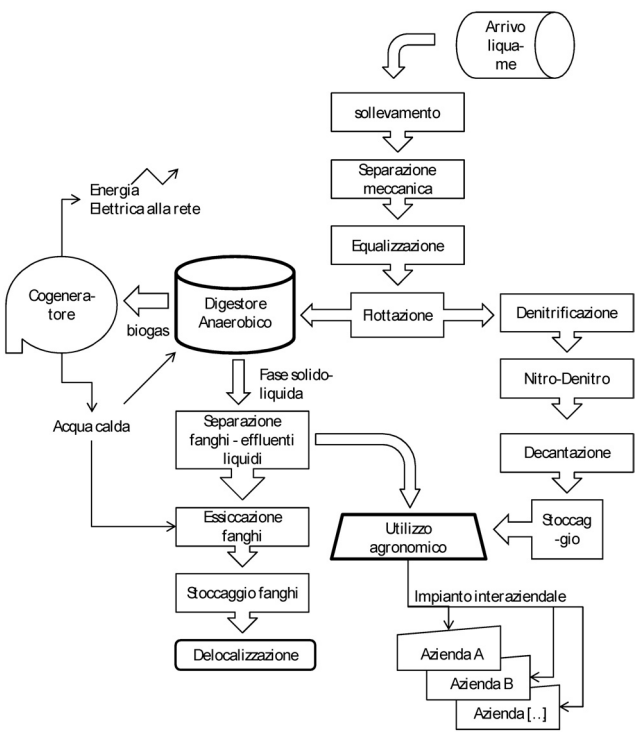

Figura 1: schema d'impianto

Impianto biogas

L'impianto sarà costituito da:
- linea di fermentazione:
  - n. 2 fermentatori circolari da 26 m di diametro e altezza di 6 m per un volume di 3.186 m^3;
  - n. 1 postfermentatore circolare a 30 m di diametro e altezza di 6 m per un volume di 4.241 m^3;
  - n. 2 vasche di raccolta digestato di forma circolari da 30 m di diametro e altezza di 6 m per un volume di 4.241 m^3;
  - n. 1 alimentatore per caricamento matrici solide;
  - n. 1 prevasca con pompa dotata di misuratore per il caricamento del liquame;
- linea pompaggio e condutture:

- linea di pompaggio interna all'impianto;
- condutture interne all'impianto per la captazione ed il convogliamento del biogas;
- condutture interne all'impianto per la captazione ed il convogliamento del calore;

• sistema di controllo:
- sistema computerizzato di controllo dell'impianto;

• cogeneratore:
- n. 1 cogeneratore potenza elettrica di 1.000 kW_{el};
- n. 1 torcia;

• infrastrutture:
- n. 4 platee per lo stoccaggio degli insilati da 17,5 m x 70 m e alti 4 m;
- n. 1 pesa a terra;
- n. 1 cabina elettrica;
- n. 1 trasformatore;
- piazzali e viabilità interna.

Impianto di separazione meccanica ed essiccazione della frazione solida del digestato

L'impianto di essiccazione sarà composto da:

• separatore a vite senza fine;
• essiccatoio;
• sistema di comando;
• unità di miscelazione;
• contenitore con sistema di pesa e miscelatore per immissione substrato;
• coclea per prelevamento sostanze solide;
• sistema di aerazione completo di:
- n. 4 ventilatori;
- sistema di controllo della temperatura;
- scambiatore termico;
- canali circolazione aria.

• sistema di purificazione aria;

Le strutture accessorie comprendono un capannone necessario per l'allocazione dell'impianto di essiccazione oltre che una tettoia e platea necessaria per la lavorazione e stoccaggio del prodotto essiccato integrata con il capannone.

Impianto interaziendale per l'utilizzo agronomico dei liquami trattati

L'impianto è corredato da un rete di tubi sotterranei cha ha la funzione di collegare le tre aziende che conferiscono il liquame all'impianto e per il trasferimento del digestato alle aree dove verranno effettuati gli spandimenti.

L'impianto sarà costituito da:

• linea di pompaggio esterna di collegamento tra l'impianto ed i siti delle aziende conferenti i liquami;
• linea di pompaggio della frazione liquida del digestato versi i siti dove verrà attuata lo spandimento.
• stazione di pompaggio dall'impianto ai punti di irrigazione e/o spandimento;
• stazione di collegamento dalla linea di spandimento dell'impianto alla linea di irrigazione realizzata dal Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po;
• gestione degli spandimenti mediante l'utilizzo di unità elettroniche a microprocessore, da installare sul punto di erogazione dell'acqua, che comanderà l'apertura e la chiusura dell'idrovalvola mediante l'utilizzo di un badge personalizzato per ogni utente e che consentirà la memorizzazione delle operazioni effettuate da ogni singolo utente.

Benefici ambientali ed energetici

I benefici derivanti dalla realizzazione dell'impianti attengono a diversi livelli:

1. livello ambientale: abbattimento dell'azoto di origine zootecnica a seguito di trattamento nitro-denitro;
2. livello energetico: produzione di energia da fonte rinnovabile locale con riduzione del utilizzo di fonti fossili;
3. livello sostenibilità globale: riduzione di emissioni di gas effetto serra.

L'impianto di trattamento biologico di nitrificazione denitrificazione consente un abbattimento del 90% della frazione ammoniacale dell'azoto totale presente nel liquame suinicolo. Considerato che almeno il 75% dell'azoto totale presente nei liquami suinicoli è sotto forma ammoniacale, si ipotizza una eliminazione complessiva pari al 70% dell'azoto totale.

Nella tabella seguente si riporta la previsione di abbattimento del carico di azoto.

Elementi fertilizzanti	Liquami in entrata	Fanghi biologici sedimentati (30% del volume)	Parte liquida negli stoccaggi (70% del volume)
Volume (m^3 anno)	54.750	16.425	38.725
N (in kg/anno)	140.160	35.040	7.008

Il totale derivante dalla somma dell'azoto presente nei fanghi biologici e nella parte liquida pari a 42.048 kg, corrispondente al 30% dell'azoto totale in ingresso, verrà destinato all'utilizzo agronomico a scopo fertilizzante.

Accanto ai benefici ambientali derivabili dall'evitato apporto di nitrati ai suoli è opportuno anche considerare l'innovazione indotta dall'utilizzo di una rete di distribuzione che permetta di veicolare tutto il liquame in entrata all'impianto e tutta la parte separata del digestato in uscita utilizzando la tubazione per gli spandimenti. Il risparmio energetico prende in considerazione il mancato utilizzo di autobotti, stimati in circa 7.470 viaggi annui. Si stima di risparmiare in tal modo circa 93.400 litri annui di gasolio.

L'energia elettrica prodotta è pari a circa 7.900.000 kWh annui, che verranno immessi nella rete di trasmissione nazionale. La quota di energia termica producibile sarà invece interamente auto consumata dall'impianto (nei fermentatori del digestore anaerobico per mantenere la temperatura ottimale e nell'essiccatore della linea fanghi).

Nella tabella seguente sono riportati i dati complessivi relativi alla produzione energetica e alla mancata emissione di CO_2 in considerazione del fatto che l'energia prodotta è generata da una fonte rinnovabile. L'energia primaria è stata calcolata considerando il rendimento medio del parco centrali termoelettrico Lombardo. Non è stata considerata l'energia termica ottenuta in quanto utilizzata interamente per usi di autoconsumo interno al sistema.

Energia elettrica prodotta annua (kWh)	Energia primaria fossile evitata (tep)	CO_2 evitata (ton)
7.900.000	1.360	3.570

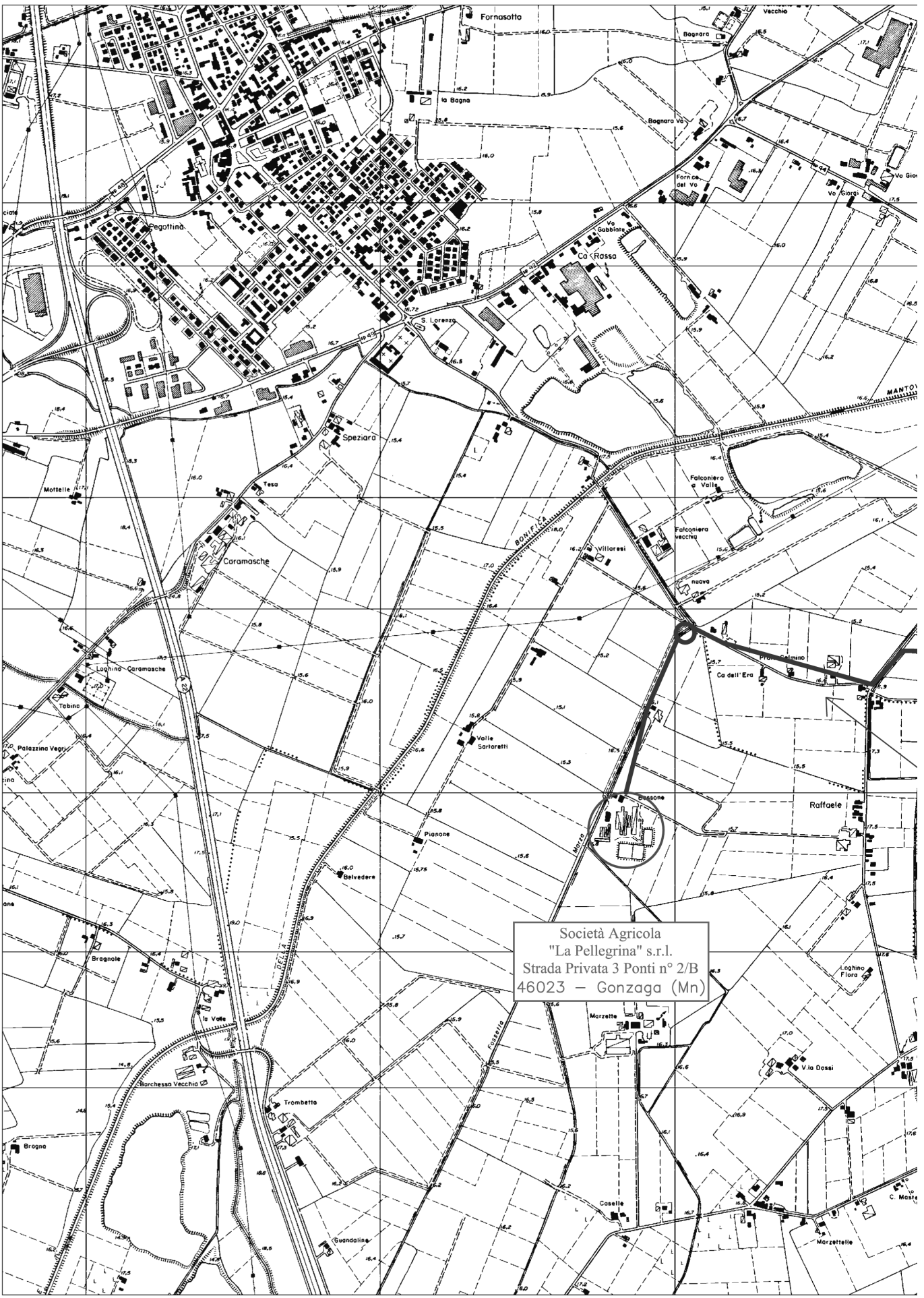
Fornasotto
Vecchio
Bagnara
la Bagna
Bagnara Vo
Fornace del Vo
Vo Giorgi
Pegottina
Vo Gabbiara
Ca Rossa
S. Lorenzo
Speziara
Tesa
Mottelle
Caramasche
Falconiera a Valle
Falconiera vecchia
Villaresi
nuova
Ca dell'Era
Laghino Caramasche
Tabino
Palazzina Vegri
Valle Sartoretti
Raffaele
Pianone
Belvedere
Bragnole
la Valle
Barchessa Vecchia
Trombetta
Brogna
Guandalina
Caselle
Marzette
V.la Dossi
Laghino Fiora
Marzettelle
Società Agricola
"La Pellegrina" s.r.l.
Strada Privata 3 Ponti n° 2/B
46023 – Gonzaga (Mn)

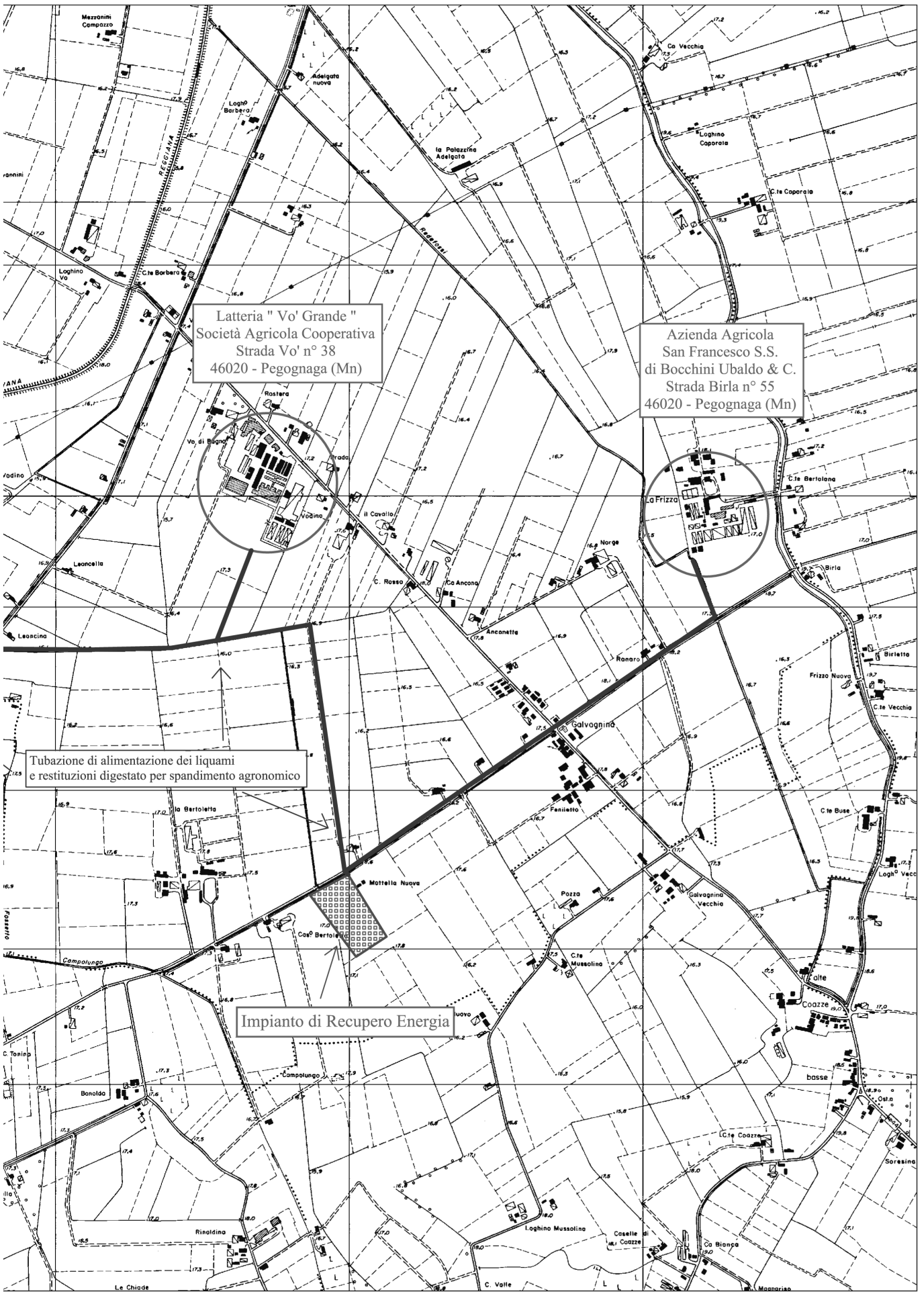
Latteria " Vo' Grande "
Società Agricola Cooperativa
Strada Vo' n° 38
46020 - Pegognaga (Mn)
Azienda Agricola
San Francesco S.S.
di Bocchini Ubaldo & C.
Strada Birla n° 55
46020 - Pegognaga (Mn)
Tubazione di alimentazione dei liquami
e restituzioni digestato per spandimento agronomico
Impianto di Recupero Energia

(BUR2009019) (2.2.1)

D.a.r. 7 maggio 2009 - n. 4491

Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Approvazione del Programma Integrato di Intervento denominato «Ex albergo, in località Zivido», promosso dal sindaco del Comune di San Giuliano Milanese (MI) con la procedura dell'Accordo di Programma, finalizzato alla riqualificazione urbana di un'area degradata (l.r. 12/2005; art. 6, l.r. 2/2003; art. 34, d.lgs. 267/2000)

L'ASSESSORE AL TERRITORIO E URBANISTICA

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, titolo VI, Capo 1: «Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento»;

Visti l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali» e l'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale», che regolamentano lo strumento dell'Accordo di Programma;

Vista la deliberazione n. 86 del 20 dicembre 2004, con la quale il Consiglio comunale di San Giuliano Milanese (MI) ha approvato il documento di inquadramento allo scopo di definire gli obiettivi generali e gli indirizzi della propria azione amministrativa nell'ambito della Programmazione Integrata di Intervento sull'intero territorio comunale;

Vista la nota n. 29758 del 14 dicembre 2006, con la quale il sindaco del Comune di San Giuliano Milanese ha promosso, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/00, l'Accordo di Programma per l'approvazione del Programma Integrato di Intervento denominato «Ex albergo, in località Zivido»;

Vista la d.g.r. n. 8/4820 del 30 maggio 2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Se.O. n. 24 dell'11 giugno 2007, con la quale la Regione Lombardia ha deliberato le modalità della propria partecipazione alla Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma;

Rilevato che la Conferenza dei Rappresentanti si è insediata in data 28 giugno 2007, e che la segreteria tecnica ha iniziato i lavori istruttori in data 3 luglio 2007;

Dato atto che il Programma Integrato di Intervento ha estensione complessiva di circa 57.295 mq e prevede la realizzazione di:

- 28.600 mq di slp destinati a grande struttura di vendita – tipologia centro commerciale – per complessivi mq 14.740 di superficie di vendita;
- 8.500 mq di slp per strutture ricettive/alberghiere;
- 11.300 mq di slp per residence/terziario;

Verificato che la realizzazione degli interventi di cui sopra genera un fabbisogno di 77.000 mq di standard, di cui 38.500 mq a parcheggi pubblici;

Preso atto che la dotazione di aree per urbanizzazione secondaria, di aree e servizi pubblici e di uso pubblico è pari a mq 60.780, di cui 50.051 mq. per parcheggi;

Accertato che a compensazione di mq 16.220 di standard non ceduti o asserviti a uso pubblico per un valore di € 600.140, il Programma prevede la realizzazione a cura e spese dei Soggetti Attuatori, di opere aggiuntive per un importo complessivo stimato in € 3.648.588 per:

- realizzazione di stazione ferroviaria impresenziata sulla linea S1 del Servizio Ferroviario Regionale;
- realizzazione di parcheggio al servizio della stazione, su aree messe a disposizione dal Comune;
- realizzazione di passerella ciclopedonale di attraversamento della via Emilia, con i relativi collegamenti;

Preso atto che il Programma Integrato di Intervento in oggetto, costituisce variante al PRG in quanto individua l'ambito soggetto a strumento urbanistico attuativo; modifica i parametri morfologici ed edilizi dell'ambito; identifica aree destinate a parcheggio al servizio della fermata ferroviaria; specifica la tipologia della grande struttura di vendita riconducibile al centro commerciale di cui all'art. 4, paragrafo 4.2.1, comma 2, lettera a2) dell'allegato A alla d.g.r. n. 8/5054 del 4 luglio 2007;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. n. 511/08 del 7 luglio 2008, con la quale la Provincia di Milano ha espresso il parere, con condizioni, di compatibilità del progetto di variante urbanistica con gli aspetti di carattere sovracomunale del PTCP per il comparto di riqualificazione;

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Vista la l.r. 12/05 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede all'art. 4, comma 4 che, sino all'approvazione da parte della Giunta regionale degli ulteriori provvedimenti di disciplina della valutazione ambientale dei piani, l'ente competente ad approvare i piani che comportino varianti urbanistiche, ne valuti la sostenibilità ambientale;

Accertato il Comune di San Giuliano Milanese con delibera di Giunta comunale n. 138 del 9 luglio 2007 ha deliberato l'avvio del Procedimento di Verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Integrato di Intervento in argomento; che lo stesso Comune, in qualità di autorità procedente per la verifica di esclusione dalla VAS, ha redatto il Documento di Sintesi e lo ha pubblicato con gli atti della Variante, lo ha inviato ai Comuni limitrofi, all'ASL, all'ARPA; che la Conferenza di verifica, in data 13 agosto 2007, ha raccolto i pareri degli Enti interessati e ha deciso l'esclusione del P.I.I. «Ex albergo» dalla VAS; che il Comune di San Giuliano Milanese con delibera di giunta comunale n. 178 del 24 settembre 2007 ha preso atto dell'esclusione dalla VAS del Programma Integrato Intervento in argomento;

Accertato che gli elaborati di variante sono stati depositati dal 26 marzo 2008 al 10 aprile 2008, dandone notizia mediante avviso affisso all'Albo pretorio comunale, pubblicato sul quotidiano «Il Giorno» e reso noto a mezzo di manifesti murali;

Verificato che entro i quindici giorni successivi al deposito, in data 28 aprile 2008 è pervenuta all'amministrazione comunale una osservazione, a firma della Società Quadrilatero Gruppo Immobiliare s.r.l.;

Verificato che in data 18 settembre 2008 il soggetto attuatore ha presentato domanda di autorizzazione commerciale al comune di San Giuliano Milanese, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 23 luglio 1999, n. 14 e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 per una grande struttura di vendita – tipologia centro commerciale – di complessivi mq 14.740 di superficie di vendita; che il Comune di San Giuliano Milanese ha inoltrato la richiesta alla Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati di Regione Lombardia convocando la Conferenza dei servizi nelle date 13 novembre 2008, 16 dicembre 2008 e 5 febbraio 2009; che in data 23 febbraio 2009 la Conferenza dei Servizi ha dato il proprio nulla osta, con condizioni, al Comune di San Giuliano Milanese per il rilascio dell'autorizzazione Commerciale;

Rilevato che la segreteria tecnica dell'Accordo di Programma ha ultimato i suoi lavori nella seduta del 12 marzo 2009, concordando con la proposta di controdeduzioni in merito all'osservazione presentata al Comune di San Giuliano Milanese e dando atto che la stessa deve essere controdedotta dal Consiglio comunale in sede di ratifica dell'adesione del sindaco al presente Accordo;

Considerato che la Conferenza dei Rappresentanti nella seduta del 16 marzo 2009 ha concordato con le risultanze dei lavori istruttori della Segreteria tecnica e con la proposta di controdeduzione all'osservazione e ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma, il cui testo si allega alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 9282 dell'8 aprile 2009, con la quale è stata approvata l'ipotesi di Accordo di Programma, completa dei suoi allegati;

Dato atto che in data 10 aprile 2009 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma dall'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia e dal Sindaco del Comune di San Giuliano Milanese (MI);

Considerato che il Consiglio comunale di San Giuliano Milanese (MI), con deliberazione n. 16 del 20 aprile 2009 ha ratificato l'adesione del sindaco all'Accordo di Programma controdeducendo contestualmente all'osservazione presentata, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato che, ai sensi dell'art. 34 del citato d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento produce gli effetti di cui all'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, determinando le conseguenti variazioni dello strumento urbanistico comunale e comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche previste nell'Accordo di Programma;

Visto il d.p.g.r. n. 11616 del 27 luglio 2005, con il quale l'Assessore regionale al Territorio ed Urbanistica è stato delegato allo

svolgimento degli adempimenti di competenza del presidente della Giunta regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti nei procedimenti relativi agli Accordi di Programma promossi ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 267/00 per l'approvazione dei Programmi Integrati di Intervento, e che lo stesso è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo medesimo;

Visto il P.R.S. della VIII legislatura che individua l'asse 6.5.5 «La riqualificazione e lo sviluppo urbano»;

Visto il DPEFR 2009/11 che specifica l'obiettivo operativo 6.5.5.2. «Iniziative di riqualificazione urbana: Programmi complessi (Accordi di Programma di rilievo urbanistico e territoriale, Programmi Integrati di Intervento, ecc...) ed edilizia bioclimatica;

Decreta

1. di approvare ai sensi della l.r. 12/2005, dell'art. 6 della l.r. 2/2003 e dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000 il Programma Integrato di Intervento denominato «Ex albergo, in località Zivido», promosso dal sindaco del Comune di San Giuliano Milanese (MI) con la procedura dell'Accordo di Programma, nonché i relativi allegati che consistono in *(omissis)*:

- Tavola 1 – Inquadramento territoriale: Infrastrutture, servizi e ambiente
- Tavola 2 – Inquadramento territoriale: Analisi urbana dello stato di fatto
- Tavola 3 – Inquadramento territoriale: Tipologie edilizie e volumi esistenti
- Tavola 4 – Inquadramento territoriale: Documentazione fotografica e profili esistenti
- Tavola 5 – Inquadramento territoriale: Viabilità, reti e sottoservizi tecnologici; vincoli di carattere urbanistico ambientale
- Tavola 6 – Inquadramento territoriale: Estratto mappa ed estratto PRG vigente, identificazione catastale dell'area di intervento
- Tavola 7 – Dati urbanistici: Identificazione aree oggetto di P.I.I., determinazione capacità edificatoria, confronto PRG e P.I.I.
- Tavola 8 – Standard urbanistici: Individuazione delle aree a standard, verifica dotazione parcheggi
- Tavola 9 – Planimetria generale di progetto – Inserimento paesistico-ambientale
- Tavola 10 – Nuova soluzione progettuale: Pianta piano terra, pianta piano primo
- Tavola 11 – Nuova soluzione progettuale: Pianta primo piano interrato, pianta secondo piano interrato
- Tavola 12 – Nuova soluzione progettuale: Pianta piani tipo residence-terziario, pianta piani tipo ricettivo-alberghiero
- Tavola 13 – Nuova soluzione progettuale: Sezione e prospetti
- Tavola 14 – Nuova soluzione progettuale: Punti di vista prospettici
- Tavola 15 – Planimetria generale: Urbanizzazione, reti tecnologiche e reti di scarico, interramento linea ENEL
- Tavola 16 – Opere da eseguirsi direttamente dagli operatori: planimetria generale, particolare stazione
- Allegato A – Relazione geotecnica, geologica ed ambientale
- Allegato B – Relazione viabilità
- Allegato C – Computi metrici di massima
- Allegato D – Relazione sull'inserimento ambientale
- Allegato E – Relazione tecnica, quadro economico e cronoprogramma
- Allegato F – Norme Tecniche Attuative di P.I.I.
- Allegato G – Documento di Sintesi (verifica VAS)
- Allegato H – Bozza di Convenzione urbanistica.

2. Di dare atto che l'Accordo di Programma, sottoscritto in data 10 aprile 2009 dall'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia e dal Sindaco del Comune di San Giuliano Milanese (MI), forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento insieme ai suoi allegati ed è conservato in copia originale presso l'ufficio tecnico del Comune di San Giuliano Milanese.

3. Di dare atto che l'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo stesso, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

4. Di disporre, ai sensi dell'art. 6 comma 10 della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2, la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Davide Boni

ACCORDO DI PROGRAMMA

PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO DENOMINATO «EX ALBERGO, IN LOCALITÀ ZIVIDO», AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E DELL'ART. 92, 4° COMMA, DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12.

TRA

Comune di San Giuliano Milanese, con sede in San Giuliano Milanese, via De Nicola n. 2, nella persona del Sindaco, Marco Toni

E

Regione Lombardia, con sede in Milano, via F. Filzi n. 22, nella persona dell'Assessore al Territorio e Urbanistica, Davide Boni;

PREMESSO CHE

1. con legge 12 aprile 1999 n. 9, confluita nella legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, la Regione Lombardia ha disciplinato la formazione dei Programmi Integrati di Intervento (P.I.I.), prevedendone la promozione da parte dei Comuni, al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del territorio comunale;

2. in relazione a quanto stabilito dall'art. 5 della citata legge regionale 12 aprile 1999, n. 9, con deliberazione in data 20 dicembre 2004 n. 86 il Consiglio comunale di San Giuliano Milanese ha approvato il Documento di Inquadramento, indicando gli obiettivi generali e gli indirizzi dell'azione amministrativa nell'ambito della programmazione integrata:

3. il Documento di Inquadramento ha inserito fra i suoi obiettivi strategici il recupero della struttura alberghiera mai ultimata, posta in prossimità della zona commerciale lungo la via Emilia, denominata «Ex albergo» in località Zivido e delle aree circostanti;

4. il progetto di riqualificazione dell'ambito edificato di cui trattasi, consiste in un intervento unitario all'interno del quale, è prevista la ristrutturazione urbanistica degli attuali spazi interessati da Esselunga, dalla vetusta galleria commerciale e dall'imponente struttura alberghiera mai ultimata (ecomostro), insieme alla realizzazione di una stazione ferroviaria impresenziata sulla «Linea S1» del Servizio Ferroviario Regionale, con relativi parcheggi;

5. all'interno del medesimo ambito vengono introdotti significativi miglioramenti alle infrastrutture viabilistiche e vengono recuperati spazi per verde e per parcheggi distribuiti in sottosuolo su più piani, migliorando la condizione della sosta;

6. l'intervento, nel suo complesso tende a privilegiare la qualità architettonica e la funzionalità degli spazi, ponendosi come modello da sviluppare in ambito comunale affinché venga avviato un processo virtuoso che già da ora punti sulla qualità dei manufatti e del loro intorno;

7. in data 4 dicembre 2006 con proprio atto deliberativo n. 220 la Giunta Comunale di San Giuliano Milanese ha dato mandato al Sindaco di avviare la procedura di Accordo di Programma con la Regione Lombardia ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000, trattandosi della trasformazione di un ambito edificato caratterizzato dalla presenza di una grande distribuzione commerciale;

8. con lettera in data 14 dicembre 2006, indirizzata al Presidente della Giunta regionale della Lombardia, il Sindaco di San Giuliano Milanese ha promosso la procedura di Accordo di Programma prevista dall'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dall'articolo 92 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

9. il Comune di San Giuliano Milanese con delibera di Consiglio n. 5 del 25 gennaio 2007 ha adottato la revisione alla variante per l'adeguamento del PRG ai criteri di urbanistica commerciale stabiliti dalla Regione Lombardia con regolamento n. 3/2000 e

s.m.i. attuativo della l.r. 14/1999. Detta revisione, approvata con delibera di Consiglio n. 45 del 29 giugno 2007, prevede, nella zona di intervento, la grande superficie di vendita così come specificato dalla legge 114/98 e s.m.i.;

10. con d.g.r. 30 maggio 2007 n. 8/4820, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 24 dell'11 giugno 2007, la Regione Lombardia ha deliberato di partecipare alla Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma di che trattasi, dando atto che il coordinamento di tutta l'attività di concertazione, preparatoria ed istruttoria, necessaria alla stipulazione dell'Accordo di Programma veniva assunto dal Comune di San Giuliano Milanese;

11. in data 28 giugno 2007 si è insediata la Conferenza dei Rappresentanti del Comune di San Giuliano Milanese e della Regione Lombardia, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

12. i suddetti Rappresentanti hanno nominato in pari data la Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma con il compito di provvedere agli atti istruttori, agli approfondimenti e alle valutazioni di carattere tecnico e giuridico-amministrativo finalizzati alla definizione dell'Accordo di Programma;

13. il Comune di San Giuliano Milanese con Delibera di Giunta Comunale n. 138 del 9 luglio 2007 ha deliberato l'avvio del Procedimento di Verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Integrato di Intervento in argomento, individuando nell'arch. Roberto Corradi, responsabile del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio, l'autorità procedente e nell'arch. Fabrizio Agostinis, responsabile del servizio Ambiente e Opere Pubbliche, l'autorità competente. L'autorità procedente ha redatto il Documento di Sintesi, ai sensi dell'allegato 2 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 e lo ha pubblicato dal 19 luglio 2007 al 2 agosto 2007; lo stesso è stato inviato ai Comuni limitrofi, ad ASL e ad ARPA. La Conferenza di verifica, riunitasi il 13 agosto 2007 presso il Comune di San Giuliano Milanese ha deciso l'esclusione del P.I.I. «Ex albergo» dalla VAS. Gli Enti ARPA e ASL, regolarmente convocati alla Conferenza di verifica del 13 agosto 2007 sono risultati assenti e non hanno trasmesso alcun parere. Il Comune di San Giuliano Milanese con Delibera di Giunta Comunale n. 178 del 24 settembre 2007 ha preso atto dell'esclusione dalla VAS del Programma Integrato Intervento in argomento;

14. il P.I.I. per dimensioni e caratteristiche non rientra nelle fattispecie contemplate dalla l.r. 20/99: «Norme in materia di impatto ambientale (VIA)»;

15. giusta il disposto dell'art. 92, 4° comma, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, gli allegati alla proposta di P.I.I. sono stati depositati in libera visione al pubblico per un periodo di quindici giorni consecutivi, dal 26 marzo 2008 al 10 aprile 2008, dandone notizia mediante avviso affisso all'Albo pretorio comunale, pubblicato sul quotidiano «Il Giorno» e reso noto a mezzo di manifesti murali;

16. entro i quindici giorni successivi al deposito, in data 28 aprile 2008 è pervenuta all'amministrazione comunale una osservazione a firma della Società Quadrilatero Gruppo Immobiliare s.r.l.;

17. l'osservazione è stata posta all'attenzione della Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma in data 12 marzo 2009, la quale ha condiviso la proposta di controdeduzione predisposta dall'Amministrazione Comunale;

18. in data 6 aprile 2008, la Società Aedificat Synergy, proprietaria della struttura alberghiera mai ultimata ha proceduto alla demolizione della predetta struttura, previo assenso dell'Amministrazione Comunale;

19. in data 18 settembre 2008 il soggetto attuatore ha presentato domanda di autorizzazione commerciale al Comune di San Giuliano Milanese, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 23 luglio 1999, n. 14 e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 per una Grande Struttura di Vendita organizzata in forma unitaria – tipologia centro commerciale multifunzionale – di complessivi mq 14.740 di superficie di vendita. Il Comune di San Giuliano Milanese ha inoltrato la richiesta alla Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati con nota n. 8433 del 19 settembre 2008 convocando la conferenza dei servizi in data 13 novembre 2008, in data 16 dicembre 2008 e in data 5 febbraio 2009. In data 23 febbraio 2009 la Conferenza dei Servizi ha dato il proprio nulla osta al Comune di San Giuliano Milanese per il rilascio dell'autorizzazione Commerciale;

20. la verifica di compatibilità del progetto di variante urbanistica contenuto nell'Accordo di Programma con gli aspetti di carattere sovracomunale del PTCP, prevista dall'art. 3, comma 18, della l.r. 1/2000, è stata resa dalla Provincia di Milano con deliberazione della Giunta Provinciale n. 511/08 del 7 luglio 2008 (parere con condizioni);

21. sulla proposta di P.I.I. sono stati acquisti inoltre i seguenti pareri:

A) parere geologico della Struttura Pianificazione e Programmazione di Bacino e Locale della Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Urbanistica n. Z12007.0022087 del 5 novembre 2007;

B) parere viabilistico dalla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità in data 29 gennaio 2008 n. S1.2008.0001740;

C) parere con condizioni di R.F.I. S.p.A. in data 22 novembre 2007;

D) parere con condizioni di ANAS in data 22 novembre 2007 e protocollo CMI 0040600 P del 12 agosto 2008;

E) parere con condizioni del Parco Agricolo Sud Milano con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 39 del 22 luglio 2008.

La Segreteria tecnica ha disposto il recepimento di tutte le condizioni espresse dai sopracitati pareri, impegnando il Comune a provvedere agli adempimenti previsti e disponendo l'aggiornamento dei relativi elaborati progettuali;

22. la segreteria tecnica ha svolto i propri lavori nelle sedute del 3 luglio 2007, 20 settembre 2007, 6 novembre 2007, 9 gennaio 2008, 12 marzo 2008, 5 novembre 2008 e li ha conclusi in data 12 marzo 2009;

23. le risultanze istruttorie della Segreteria Tecnica sono state approvate dalla Conferenza dei Rappresentanti in data 16 marzo 2009; la stessa Conferenza ha concordato con la proposta di controdeduzione all'osservazione presentata, dando atto che la medesima sarà valutata dal Consiglio comunale di San Giuliano Milanese in sede di ratifica dell'adesione del Sindaco al presente Accordo;

24. con deliberazione n. 8/9282 in data 8 aprile 2009, la Giunta regionale ha approvato l'ipotesi del presente Accordo di Programma, unitamente agli elaborati del programma integrato di intervento ed allo schema di convenzione debitamente siglato per assenso dai soggetti proponenti, che ne costituiscono parte integrante;

25. con deliberazione n. 82 in data 23 marzo 2009, la Giunta Comunale ha approvato l'ipotesi del presente Accordo di Programma unitamente agli elaborati ad esso allegati;

26. l'adesione del Sindaco di San Giuliano Milanese al presente Accordo di Programma dovrà essere ratificata, entro 30 giorni, dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, comportando il presente Accordo variante al Piano regolatore Generale di San Giuliano Milanese;

27. il presente Accordo di Programma dovrà essere approvato con Decreto dell'Assessore delegato dal Presidente della Giunta regionale della Lombardia, atto che dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della stessa Regione, determinando gli effetti di variante urbanistica al Piano Regolatore del Comune di San Giuliano Milanese;

28. il progetto esecutivo della stazione ferroviaria impresenziata sarà soggetto ad autorizzazione paesaggistica regionale ai sensi dell'art. 80, comma 2 della l.r. 12/2005; per il sovrappasso ciclopedonale prima dell'appalto dei lavori dovrà essere chiesta Concessione di polizia idraulica ai sensi del r.d. 523/1904 alla Direzione regionale Casa e Opere pubbliche.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, che sarà approvato secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 92, 4° comma e seguenti della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Articolo 2 – Oggetto e ambito di intervento

2.1 Oggetto del presente Accordo di Programma è l'approvazione del Programma Integrato di Intervento (P.I.I.), ai sensi del titolo VI della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive

modifiche ed integrazioni, relativo alle aree site in Comune di San Giuliano Milanese (MI),per una superficie complessiva di mq. 57.295, denominato «Ex albergo» in località Zivido. L'ambito urbano è individuato in Catasto al foglio 17 mappali 70, 196, 197,198, 200, 202, 206, 227, 228, 231, 232, 233, 234, 237, 239, 240, 301, 302, 303, 304, 647/parte, 648/parte, 651/parte, 652/parte, 716, 717, 718, 720, 722, 724, 726, 727, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 754, 755, 756, 757; al foglio 23 mappali 21, 22, 27/parte, 87/parte, 137, 161, 162, 163, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 187, 188, 189, 190, 191 192, 297, 299, 301 e 302 e al foglio 24 mappali 150/parte, 152/parte, 220/parte e 224/parte;

2.2 Agli effetti degli obblighi, oneri e vincoli derivanti dal presente Accordo di Programma, le aree inserite nel Programma Integrato di Intervento individuate cartograficamente nella documentazione allegata sono di proprietà delle società Aedificat Synergy s.r.l., Esselunga S.p.A. e del Comune di San Giuliano Milanese.

Articolo 3 – Obiettivi e contenuto

3.1. Obiettivo del presente Accordo di Programma è la riqualificazione urbana di un ambito urbanizzato non residenziale in località Zivido, in Comune di San Giuliano Milanese, per migliorare la qualità urbana dell'esistente vetusta edificazione di carattere commerciale, con l'abbattimento dell'ecomostro costituito dallo scheletro di un edificio ad uso alberghiero realizzato decenni or sono, che deturpava il paesaggio urbano, la contestuale realizzazione di una infrastruttura di trasporto pubblico a servizio dell'intero territorio (Stazione F.S. della linea S1 e relativi parcheggi) ed il miglioramento delle reti infrastrutturali e di viabilità esistenti.

3.2. In particolare, il Programma prevede che i Soggetti Attuatori realizzino interventi di nuova costruzione per una su. (superficie utile come da PRG) complessiva di mq 44.000 secondo le seguenti destinazioni funzionali:

a) mq 7.600 destinati a ricettivo alberghiero;

b) mq 10.100 destinati a residence – terziario;

c) mq 26.300 destinati a Grande Struttura di Vendita organizzata in forma unitaria – tipologia centro commerciale – di complessivi mq 14.740 di superficie di vendita.

3.3 In relazione ai differenti criteri per il calcolo della S.U. di cui alle N.T.A. del vigente PRG e per il calcolo degli standards urbanistici commerciali di cui alle N.T.A. del vigente PRG ed alla l.r. 14/1999 ed ai Regolamenti Regionali di attuazione, è consentita una tolleranza in più o in meno non superiore al 5% delle S.U. delle destinazioni funzionali di cui al precedente paragrafo 3.2, ferma restando la S.U. complessiva ivi prevista.

Articolo 4 – Variante urbanistica

4.1 Il PRG vigente prevede attività terziarie e commerciali (zona omogenea D3 disciplinata dall'art. 27 delle N.T.A.) per complessivi mq 26.150 di Superficie Utile (S.U.) ed in parte standard con vincoli preordinati all'esproprio decaduti per la mancata reiterazione degli stessi per complessivi mq 13.230 di superficie fondiaria.

4.2 La Superficie Utile dei fabbricati è disciplinata all'art. 10 delle N.T.A. del PRG ed è definita come la somma delle aree di calpestio (pavimento netto utilizzabile) degli ambienti chiusi abitabili secondo le normative del Regolamento Edilizio. Convenzionalmente viene assunto nella misura di 1 a 4 il rapporto tra Superficie Utile espressa in mq e volume espresso in mc vuoto per pieno del fabbricato.

4.3 Il Programma Integrato di Intervento in oggetto, costituisce variante al PRG in quanto:

– individua l'ambito soggetto a strumento urbanistico attuativo;

– incrementa l'indice di utilizzo fondiario;

– ammette maggiori altezze degli edifici;

– modifica il rapporto di copertura;

– modifica il rapporto tra altezza dei fabbricati e larghezza stradale;

– modifica il rapporto tra altezza dei fabbricati e distanza tra edifici;

– identifica aree destinate a parcheggio al servizio della fermata ferroviaria;

– specifica la tipologia della grande struttura di vendita riconducibile al centro commerciale di cui all'art. 4, paragrafo 4.2.1, comma 2, lettera a2) dell'allegato A alla d.g.r. n. 8/5054 del 4 luglio 2007,

così come di seguito riportato nella tabella di confronto tra le previsioni di PRG, lo stato di fatto e le proposte di P.I.I.

		PRG	STATO DI FATTO	P.I.I.
superficie territoriale	mq	no	41.030	57.295
superficie fondiaria	mq	26.150	26.150	35.539
standard realizzati	mq	6.640	6.640	no
standard individuati e non realizzati	mq	8.240	8.240	21.756
s.u. esistente	mq	no	28.986	28.986
s.u. ancora edificabile	mq	no	8.034	15.014
s.u. massima edificabile	mq	26.150	37.020	44.000
indice di utilizzo fondiario	mq	1,00	1,42	1,24
indice di utilizzo territoriale calcolato	mq	no	0,90	0,77
altezza massima	m	15,00	52,00	40,00 *
rapporto copertura	%		30%	67%
rapporto tra altezza del fabbricato e larghezza stradale		1/1	1/1,19	1/2 *
rapporto tra altezza del fabbricato e distanza tra edifici		1/1	1/1,09	1/2

* Per il solo edificio con destinazione prevalentemente alberghiera è ammessa l'altezza massima di m 75,00 e il rapporto tra altezza fabbricato/larghezza stradale di 1/3

Articolo 5 – Verifica della dotazione di standard

5.1 I dati quantitativi di S.U. di cui al punto 3.2 del presente Accordo di Programma hanno sviluppato una SLP così definita:

S.U. commerciale	mq 26.300	SLP commerciale	mq 28.600
S.U. ricettivo/alberghiero	mq 7.600	SLP ricettivo/alberghiero	mq 8.500
S.U. residence/terziario	mq 10.100	SLP residence/terziario	mq 11.300

La quale comporta una fabbisogno complessivo di aree standard pari a mq 77.000, di cui mq 38.500 a parcheggi.

5.2 La dotazione di aree per urbanizzazione secondaria, di aree e superfici per infrastrutture e servizi pubblici e di uso pubblico è così reperita:

• Piazze e percorsi ciclopedonali	mq 1.412
• Parcheggi privati ad uso pubblico a raso	mq 7.576
• Parcheggi privati ad uso pubblico interrati	mq 42.475
• Aree a verde private ad uso pubblico	mq 9.317
Totale aree a standard reperite	**mq 60.780**

5.3 La dotazione di aree a standard indicata nella tabella risulta coerente con i disposti del comma 4 dell'art. 90 della l.r. 12/2005. La differenza tra superficie a standard richiesta (mq 77.000) e gli standard individuati (mq 60.780) pari a mq 16.220, per un valore di € 600.140, viene compensata con la realizzazione, da parte dei Soggetti Attuatori, di opere aggiuntive per un importo stimato in € 3.648.588, come specificato all'art. 7.

Articolo 6 – Esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria

6.1 L'Accordo di Programma prevede l'impegno, formalizzato con lo schema di convenzione del P.I.I., da parte degli operatori di realizzare a propria cura e spese le opere di urbanizzazione consistenti in:

A) Opere di urbanizzazione primaria:

a) Sistemazione tratto via Tolstoj compreso tra la S.S. n. 9 e via Gorkj con rifacimento pavimentazione, marciapiedi ed adeguamento reti fognarie, illuminazione pubblica stradale e stacchi reti tecnologiche;

b) Rifacimento rotatoria tra via Tolstoj e via Gorkj con allargamento sede stradale, ripristino marciapiede e adeguamento illuminazione pubblica;

c) Sistemazione tratto di via Gorkj contiguo alla proprietà degli operatori con realizzazione marciapiede, reti tecnologiche e fognarie;

d) Realizzazione nuova rotatoria tra via Gorkj, nuova via Bambini di Beslan e la nuova viabilità dell'area di intervento;

e) Realizzazione strada di P.I.I. completa di marciapiedi e sottostanti reti tecnologiche, illuminazione pubblica e fognarie;

f) interramento tracce elettrodotti n. T854 tra i sostegni 42-45 e n. 31 campate 29 – 30 – 31;

g) adeguamenti rotatoria sulla via Emilia incrocio con via Tolstoj secondo prescrizioni dell'autorizzazione ANAS;

importo totale per opere di urbanizzazione primaria:
€ 3.910.933,01

B) Opere di urbanizzazione secondaria:

h) Realizzazioneparcheggi privati ad uso pubblico a raso;

i) Realizzazione parcheggi privati ad uso pubblico interrati;

j) Realizzazione di verde privato ad uso pubblico;

k) Pavimentazioni ed arredo urbano, spazi pedonali e ciclabili;

importo totale per opere di urbanizzazione secondaria:
€ 7.347.658,21

complessivamente le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ammontano ad un importo totale di € 11.258.591,22 come risulta dall'elaborato C parte integrante del P.I.I.

Di detto totale € 2.877.341,22 sono a scomputo di oneri, € 8.371.250,00 sono a carico dell'operatore.

6.2 In ragione di quanto sopra i soggetti attuatori della convenzione da stipularsi con il Comune di S. Giuliano Milanese si impegneranno, con la sottoscrizione della stessa, a presentare i progetti esecutivi delle opere di cui al precedente punto 6.1 e a realizzare le medesime nei termini ed alle condizioni di cui alla predetta convenzione.

Articolo 7 – Opere aggiuntive

7.1 A compensazione di mq 16.220 di standard non ceduti o asserviti a uso pubblico per un valore di € 600.140,00 il Programma comporta la realizzazione a cura e spese dei Soggetti Attuatori di opere aggiuntive per un importo complessivo dei lavori stimato in € 3.648.588,00 e precisamente:

a. realizzazione di stazione ferroviaria impresenziata sulla linea S1;

b. realizzazione di parcheggio al servizio della stazione su aree messe a disposizione dal Comune (foglio 23 mappali 16 parte, 236, 287, 288, 289, 290, 291);

c. realizzazione dell'opera di attraversamento ciclopedonale della via Emilia con i relativi collegamenti.

7.2 In ragione di quanto sopra i soggetti attuatori si impegnano a presentare i progetti esecutivi delle opere e a realizzare le medesime nei termini ed alle condizioni di cui alla bozza di convenzione attuativa del presente P.I.I.;

7.3 In data 23 febbraio 2009 la Conferenza dei Servizi per l'autorizzazione commerciale ha dato il proprio nulla osta al rilascio dell'autorizzazione, precisando che qualora nell'arco temporale di 365 giorni dalla data del 23 febbraio 2009 non vi fossero i presupposti per la realizzazione della stazione ferroviaria, l'importo delle «opere aggiuntive» pari a € 3.048.448 che l'operatore è tenuto a corrispondere, debba essere impiegato per la realizzazione di altre opere infrastrutturali di livello sovracomunale. Sarà compito del Collegio di Vigilanza di cui all'art. 10 del presente Accordo provvedere, di concerto con un rappresentante della Provincia di Milano, alla individuazione delle predette opere che in ogni caso potranno interessare oltre al Comune di San Giuliano, anche i Comuni contermini.

7.4 In ragione di quanto sopra e coerentemente con i disposti del precedente art. 6.2., i soggetti attuatori della Convenzione si impegneranno con la sottoscrizione della stessa, a presentare i progetti esecutivi entro 90 giorni dalla data in cui il Comune avrà fornito le indicazioni progettuali e i relativi nulla osta afferenti alle «opere aggiuntive». Si impegneranno, inoltre, alla realizzazione di dette opere entro 18 mesi dal rilascio delle necessarie autorizzazioni.

Articolo 8 – Documenti allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma i seguenti elaborati progettuali, aggiornati a seguito del recepimento dei pareri acquisiti:

Tavola 1 – Inquadramento territoriale: Infrastrutture, servizi e ambiente

Tavola 2 – Inquadramento territoriale: Analisi urbana dello stato di fatto

Tavola 3 – Inquadramento territoriale: Tipologie edilizie e volumi esistenti

Tavola 4 – Inquadramento territoriale: Documentazione fotografica e profili esistenti

Tavola 5 – Inquadramento territoriale: Viabilità, reti e sottoservizi tecnologici; vincoli di carattere urbanistico ambientale

Tavola 6 – Inquadramento territoriale: Estratto mappa ed estratto PRG vigente, identificazione catastale dell'area di intervento

Tavola 7 – Dati urbanistici: Identificazione aree oggetto di P.I.I., determinazione capacità edificatoria, confronto PRG e P.I.I.

Tavola 8 – Standard urbanistici: Individuazione delle aree a standard, verifica dotazione parcheggi

Tavola 9 – Planimetria generale di progetto – Inserimento paesistico-ambientale

Tavola 10 – Nuova soluzione progettuale: Pianta piano terra, pianta piano primo

Tavola 11 – Nuova soluzione progettuale: Pianta primo piano interrato, pianta secondo piano interrato

Tavola 12 – Nuova soluzione progettuale: Pianta piani tipo residence-terziario, pianta piani tipo ricettivo-alberghiero

Tavola 13 – Nuova soluzione progettuale: Sezione e prospetti

Tavola 14 – Nuova soluzione progettuale: Punti di vista prospettici

Tavola 15 – Planimetria generale: Urbanizzazione, reti tecnologiche e reti di scarico, interramento linea ENEL

Tavola 16 – Opere da eseguirsi direttamente dagli operatori: planimetria generale, particolare stazione

Allegato A – Relazione geotecnica, geologica ed ambientale

Allegato B – Relazione viabilità

Allegato C – Computi metrici di massima

Allegato D – Relazione sull'inserimento ambientale

Allegato E – Relazione tecnica, quadro economico e cronoprogramma

Allegato F – Norme Tecniche Attuative di P.I.I.

Allegato G – Documento di Sintesi (verifica VAS)

Allegato H – Bozza di Convenzione urbanistica

Articolo 9 – Impegni dei soggetti sottoscrittori

9.1 I soggetti sottoscrittori si impegnano a rispettare integralmente i contenuti del presente Accordo di Programma e della documentazione allo stesso allegata.

9.2 Il Comune di San Giuliano Milanese si impegna a:

a) ratificare, tramite il Consiglio comunale, l'adesione del Sindaco al presente Accordo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso, a pena di decadenza ai sensi dell'art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000;

b) assicurare la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dalla convenzione;

c) essere parte diligente per l'ottenimento di permessi e nulla osta di altri soggetti pubblici finalizzati alla realizzazione delle «opere aggiuntive» di cui al precedente art. 7;

d) stipulare con i soggetti privati attuatori del P.I.I., entro i termini di cui all'art. 93 della l.r. n. 12/2005, la convenzione attuativa del programma, sulla base dello schema allegato;

e) rilasciare i permessi di costruire ed ogni altro eventuale atto autorizzativo necessario all'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal P.I.I. ivi comprese le autorizzazioni di carattere commerciale entro i termini indicati nel cronoprogramma;

f) verificare e a fare rispettare la puntuale osservanza delle disposizioni di cui al presente Accordo;

g) garantire il coordinamento della realizzazione dell'insieme delle opere necessarie ai nuovi insediamenti.

9.3 La Regione Lombardia si impegna:

a) ad emettere il Decreto dell'Assessore delegato dal Presidente della Giunta regionale di approvazione del presente Accordo entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di San Giuliano concernente la ratifica dell'adesione del Sindaco all'Accordo stesso;

b) a provvedere alla tempestiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del predetto Decreto.

Articolo 10 – Collegio di vigilanza ed attività di controllo

10.1 Ai sensi dell'art. 34, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma saranno esercitati da un Collegio costituito dall'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia e dal Sindaco del Comune di San Giuliano Milanese (MI) ed è presieduto dal rappresentante del Comune in quanto soggetto promotore l'Accordo.

10.2 Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

a) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma, anche nei confronti dei soggetti privati sottoscrittori della convenzione relativa al Programma Integrato di Intervento;

b) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed attuazione del presente Accordo;

c) individuare gli eventuali elementi ostativi all'attuazione del programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;

d) provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo, o di altri soggetti pubblici a qualsiasi titolo interessati dall'attuazione degli interventi previsti dal P.I.I., o degli operatori privati attuatori del programma, per l'acquisizione di pareri e/o informazioni in merito all'attuazione del programma stesso;

e) concedere, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico ovvero a fronte di motivate esigenze rappresentate dai Soggetti Attuatori e non riconducibili alla sfera decisionale degli stessi, eventuali proroghe rispetto ai termini fissati dal cronoprogramma. Si precisa che, comunque, la durata massima non può essere superiore a 10 anni, ai sensi dell'art. 93 della l.r. 12/2005;

f) disporre eventuali interventi sostitutivi per l'attuazione dell'Accordo di Programma;

g) prendere atto delle modificazioni planivolumetriche attuate in fase di esecuzione rientranti nei disposti del comma 12 dell'art. 14 della l.r.12/2005;

h) autorizzare le modifiche al Programma Integrato di Intervento definite al successivo punto 12.2;

i) assumere le iniziative necessarie ad esperire le medesime procedure seguite per la conclusione dell'Accordo di Programma, nel caso in cui vengano proposte le modifiche definite al successivo punto 12.3;

j) accertare e dichiarare la sussistenza delle cause di decadenza del programma previste dal presente Accordo;

k) verificare la sussistenza delle condizioni per la realizzazione della stazione ferroviaria impresenziata denominata San Giuliano – Tolstoj sulla linea S1 – Lodi – Saronno con le modalità meglio specificate al precedente art. 7.3.

Per lo svolgimento di dette competenze il Collegio di Vigilanza potrà avvalersi della Segreteria Tecnica nominata ai fini della definizione del presente Accordo di Programma.

10.3 L'attività ordinaria di vigilanza e controllo sull'esecuzione degli interventi previsti dal P.I.I., con riferimento sia alle opere di urbanizzazione come alle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, sia alle opere private, verrà svolta dal competente Settore del Comune di San Giuliano Milanese, il quale provvederà a relazionare in merito il Collegio di Vigilanza.

10.4 Nessun onere economico dovrà gravare sull'Accordo di Programma per il finanziamento del Collegio; l'eventuale compenso e gli eventuali rimborsi spese per i componenti saranno a carico esclusivo degli Enti rappresentati.

Articolo 11 – Verifiche periodiche

11.1 Il presente Accordo di Programma potrà essere periodicamente verificato dai soggetti sottoscrittori, secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso dell'attuazione e che saranno evidenziate dal Collegio di Vigilanza ogniqualvolta lo riterrà necessario.

Articolo 12 – Modifiche al Programma Integrato di Intervento

12.1 Le modifiche al Programma Integrato di Intervento, conformi ai disposti dell'art. 14, comma 12, della l.r. n. 12/2005 possono essere determinate ed assunte dal Comune di San Giuliano Milanese in sede di rilascio dei titoli edilizi abilitativi. In tali casi il Comune di San Giuliano Milanese comunicherà l'avvenuta approvazione di dette modifiche al Collegio di Vigilanza nella prima seduta utile;

12.2 Le modifiche previste dall'art. 6, comma 9, della l.r. 2/2003, nonché le modifiche non sostanziali al Programma Integrato di Intervento coerenti con l'impostazione generale dello stesso, sono autorizzate dal Collegio di Vigilanza e assunte dal Comune di San Giuliano Milanese in sede di rilascio dei titoli edilizi abilitativi.

12.3 Il Collegio di Vigilanza dispone, ai fini della relativa approvazione, l'esperimento delle medesime procedure seguite per la conclusione dell'Accordo di Programma, qualora le modifice proposte riguardino l'impianto tipologico complessivo ed incidano sui sottoindicati aspetti urbanistici primari del Programma Integrato di Intervento:

- individuazione dell'ambito di intervento;
- determinazione della capacità edificatoria massima ammissibile;
- definizione delle funzioni ammissibili;
- diminuzione della dotazione globale di attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale.

Articolo 13 – Decadenza dell'accordo di programma

13.1. Costituiscono motivo di decadenza dell'Accordo di Programma, compresi gli effetti di variante urbanistica determinati dal presente atto:

- la mancata ratifica da parte del Consiglio comunale entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 93, comma 4, della l.r. n. 12/2005 per la decadenza del Programma Integrato di Intervento;
- il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma di cui all'allegato E, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 10.2 lettera e).

Articolo 14 – Controversie

14.1 Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo è competente l'Autorità Giudiziaria prevista dalla vigente legislazione.

Articolo 15 – Sottoscrizione, effetti e durata

15.1. Ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti della Regione Lombardia e del Comune di San Giuliano Milanese, sarà approvato con Decreto dell'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione, previa ratifica da parte del Consiglio comunale di San Giuliano Milanese dell'adesione del Sindaco all'Accordo stesso, con gli effetti previsti dal medesimo art. 34 del d.lgs. n. 267/2000.

È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del suddetto Decreto di approvazione dell'Accordo di Programma, con gli estremi dell'avvenuta ratifica, da parte del Consiglio comunale, dell'adesione del Sindaco di San Giuliano Milanese.

15.2. Il presente Accordo di Programma determina ai sensi di legge, per le aree comprese nel perimetro del Programma Integrato di Intervento denominato «Ex albergo, in località Zivido» la variazione del Piano Regolatore Generale del Comune di San Giuliano Milanese, come precisato nella relazione e negli elaborati di variante allegati al presente Accordo.

15.3. Le attività programmate dal P.I.I. e dal presente Accordo di Programma e i relativi tempi di esecuzione sono vincolanti per i Soggetti attuatori.

15.4. La durata del Programma Integrato di Intervento «ex albergo» e del presente Accordo di Programma, che lo approva, è stabilita in anni quattro dalla data di stipulazione della convenzione attuativa fatto salvo quanto previsto da precedente art. 10.2 lettera e).

15.5. L'approvazione del presente Accordo di Programma determina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche previste dal Programma.

Milano, 10 aprile 2009

Regione Lombardia L'Assessore al Territorio e Urbanistica	Comune di San Giuliano Milanese Il Sindaco
Davide Boni	*Marco Toni*

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

Presidenza

(BUR20090110) (1.1.0)

D.d.u.o. 8 aprile 2009 - n. 3456

Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo – Approvazione del bando per l'assegnazione dei contributi ai Comuni lombardi per la destinazione, il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'art. 7 l.r. 23 dicembre 2008 n. 33 e costituzione tavolo tecnico per la valutazione delle domande di contributo

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
PATRIMONIO E SERVIZI

Premesso che:

– la legge 31 maggio 1965, n. 575 «Disposizioni contro la mafia» prevede il sequestro e successiva confisca dei beni di cui dispongono, direttamente o indirettamente, coloro che sono indiziati di appartenere ad associazioni di stampo mafioso, «quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego»;

– la legge 7 marzo 1996, n. 109 «Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati» stabilisce le procedure amministrative per l'assegnazione di tali beni;

– la legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006 n. 296 – art. 1 commi 201 e 202) prevede fra i destinatari dei beni immobili confiscati, oltre ai Comuni, destinatari in via prioritaria, le Province e le Regioni in cui il bene è situato e l'utilizzo ai fini istituzionali o sociali degli stessi beni immobili, che possono essere gestiti direttamente dagli Enti locali o assegnati in concessione, anche a titolo gratuito, a comunità, enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato (di cui alla legge-quadro sul volontariato), a cooperative sociali o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti nonché alle associazioni ambientalistiche riconosciute ex art. 13 legge 349/86;

– la l.r. 23 dicembre 2008, n. 33, art. 7, al fine di incentivare il recupero dei beni confiscati da parte dei Comuni lombardi, ha istituito un apposito fondo, rinviando a successivo atto di Giunta l'individuazione delle modalità e termini di erogazione degli incentivi medesimi;

Vista la d.g.r. 8 maggio 2008 n. 7249 avente per oggetto: «Presa d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni di concerto con l'Assessore Colozzi avente ad oggetto: Accordo tra Regione Lombardia e Commissario Straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali – linee di intervento»;

Vista la d.g.r. 30 marzo 2009 n. 9136 con la quale sono state approvate le modalità e i termini di assegnazione dei contributi ai Comuni lombardi per il recupero dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 23 dicembre 2008, n. 33;

Visto lo schema di bando per l'assegnazione dei contributi predisposto dal tavolo tecnico costituito ai sensi della d.g.r. 8 maggio 2008 n. 7249, composto dai rappresentati della Regione Lombardia – Direzione Generale Presidenza – U.O. Patrimonio e Servizi ed U.O. Programmazione – e Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale – U.O. Programmazione, Prefettura di Milano, Agenzia del Demanio, Commissario Straordinario per i beni confiscati, allegato e parte integrante del presente atto;

Preso atto che lo schema di bando di cui trattasi dispone che:

• l'istruttoria delle domande di assegnazione del contributo di cui trattasi sia eseguita congiuntamente dalla Direzione Generale Presidenza – U.O Patrimonio e Servizi e dalla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale – U.O. Programmazione;

• la valutazione delle domande di assegnazione dei contributi ai Comuni lombardi sia effettuata dal tavolo tecnico costituito con apposito decreto;

Ritenuto, quindi, di provvedere all'approvazione dell'allegato bando, e alla costituzione del tavolo tecnico per la valutazione delle domande di assegnazione di contributi ai Comuni lombardi per la destinazione, il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'art. 7 l.r. 23 dicembre 2008 n. 33, che sarà formato dai rappresentanti della Regione Lombardia – Direzione Generale Presidenza – U.O Patrimonio e Servizi e U.O. Programmazione – Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale – U.O. Programmazione, dalla Prefettura di Milano e dalla Agenzia del Demanio;

Vista la l.r. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio dell'anno in corso;

Decreta

1. di approvare lo schema del bando relativo all'assegnazione di contributi ai Comuni lombardi per la destinazione, il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità organizzata, allegato e parte integrante del presente atto (All. 1);

2. di provvedere alla costituzione del tavolo tecnico per la valutazione delle domande di assegnazione di contributi di cui al punto 1) formato dai rappresentanti di:

– Regione Lombardia – Direzione Generale Presidenza – U.O. Patrimonio e Servizi e U.O. Programmazione;
– Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale – U.O. Programmazione;
– Prefettura di Milano;
– Agenzia del Demanio.

Il dirigente della Unità Organizzativa
patrimonio e servizi:
Emilia Benfante

——— • ———

BANDO PER LA DESTINAZIONE, IL RECUPERO E L'UTILIZZO A FINI SOCIALI O ISTITUZIONALI DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

(Art. 7 l.r. 23 dicembre 2008 n. 33)

INDICE

1. Finalità del bando
2. Soggetti beneficiari
3. Tipologie di intervento ammesse
4. Risorse
5. Entità del contributo concedibile e del cofinanziamento
6. Documentazione da allegare alla domanda
7. Modalità e termini di presentazione della domanda
8. Istruttoria e valutazione delle domande
9. Requisiti di ammissibilità
10. Parametri di valutazione
11. Spese ammissibili
12. Modalità di erogazione del contributo
13. Rendicontazione delle spese sostenute
14. Obblighi dei soggetti beneficiari
15. Decadenza e revoca del contributo
16. Informazioni
17. Trattamento dei dati personali

Elenco allegati:
– Allegato A – schema di «Dichiarazione Riassuntiva» (domanda di contributo)

Riferimenti normativi

Il presente bando è emanato ai sensi della l.r. 33 del 23 dicembre 2008, art. 7, «Contributi ai Comuni per i beni confiscati», della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche e integrazioni e della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006 n. 296 – art. 1 commi 201 e 202).

1. Finalità del bando

Il presente bando è finalizzato ad incentivare il recupero da parte dei Comuni lombardi dei beni confiscati alla criminalità organizzata, secondo le finalità delle leggi sopra richiamate e secondo i seguenti assi di intervento del Programma Regionale di Sviluppo:

– 5.2.1 Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali,
– 5.2.2 Promozione e sostegno alla famiglia e ai minori,
– 5.2.3 Tutela delle fragilità: anziani e disabili,

– 5.2.4 Politiche di inclusione e integrazione sociale.

2. Soggetti beneficiari

Comuni lombardi sui cui territori insistono beni immobili confiscati ai sensi e per gli effetti della legge 31 maggio 1965, n. 575 e che abbiano le seguenti caratteristiche:

a) beni immobili destinati e trasferiti al Comune a decorrere dalla data dell'1 gennaio 2006;
b) beni immobili ancora da destinare al Comune, ed attualmente gestiti dall'Agenzia del Demanio, per cui la Giunta comunale abbia deliberato con apposito provvedimento l'accettazione della destinazione dell'immobile ed il relativo utilizzo;
c) beni immobili trasferiti al Comune in data anteriore all'1 gennaio 2006 per i quali il mancato utilizzo sia dipeso da comprovate cause di forza maggiore o, comunque, esterne alla volontà dell'Amministrazione Comunale, attestate dalla Prefettura.

3. Tipologie di intervento ammesse

a) Estinzione ipoteche o altri gravami sui beni immobili confiscati, da estinguere o già estinte in data non anteriore al 1 gennaio 2009;
b) interventi di recupero/adeguamento di beni immobili confiscati da destinare a fini sociali o istituzionali, per i quali non siano state perfezionate obbligazioni contrattuali per la realizzazione dell'opera, alla data di pubblicazione del bando.

   Non sono ammessi interventi che riguardino unità d'offerta sociosanitarie di cui alla d.g.r. 13 giugno 2008 n. 8/7438 ad eccezione dei servizi che operano nel settore delle dipendenze come previsto dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche e integrazioni, purché non comportino la realizzazione di nuovi posti.

   Nel caso di interventi riguardanti unità d'offerta sociali di cui alla d.g.r. 13 giugno 2008 n. 8/7437 e/o servizi che operano nel settore delle dipendenze come sopra specificato, il progetto deve rispettare gli standard previsti dalla vigente normativa di riferimento, richiamata nelle deliberazioni della Giunta regionale sopra indicate per ogni tipo di intervento in progetto.
c) per ogni richiesta di contributo deve essere presentata una domanda.

4. Risorse

Dotazione del fondo

– anno 2009: € 2.150.000,00;
– anno 2010: € 1.850.000,00.

Utilizzo del fondo

In ciascun anno il fondo verrà utilizzato nel seguente modo:

- 50% per l'estinzione di ipoteche o altri gravami sui beni confiscati;
- 50% per il finanziamento degli interventi di adeguamento/recupero degli immobili.

A tal fine verranno stilate due graduatorie.

Qualora ad esaurimento di una graduatoria il fondo non risultasse interamente utilizzato, l'importo residuo verrà destinato a finanziare l'altra.

5. Entità del contributo concedibile e del cofinanziamento

Il contributo per l'estinzione di ipoteche o altri gravami è concesso al 100% della spesa ammissibile, come indicato al successivo punto 11.

Il contributo per gli interventi di recupero/adeguamento è concedibile fino ad un massimo del 90% delle spese ammissibili di cui al successivo punto 11 e comunque in misura non superiore a € 125.000,00, complessive per ciascun Comune.

Il cofinanziamento deve essere pari ad almeno il 10% delle spese ammissibili.

Allo stesso Comune può essere assegnato contemporaneamente sia il contributo per l'estinzione di ipoteca che per i progetti per il recupero/adeguamento, nei limiti sopra specificati.

Gli interventi per i quali si chiede il contributo non devono essere assistiti da altri finanziamenti regionali.

6. Documentazione da allegare alla domanda

a) Per le richieste di contributi per l'estinzione di ipoteche o altri gravami sui beni confiscati:
   – copia dell'atto di destinazione dell'immobile attestante l'ipoteca o altro gravame, oppure, deliberazione della Giunta comunale di accettazione e destinazione a fini sociali/istituzionali dell'immobile;
   – nel caso di cui al punto 2 c) dichiarazione rilasciata dalla Prefettura attestante le cause di forza maggiore;
b) per le richieste di contributi relative agli interventi di recupero/adeguamento di beni confiscati:
   – copia dell'atto di destinazione dell'immobile o deliberazione della Giunta comunale di accettazione e destinazione a fini sociali o istituzionali dell'immobile;
   – nel caso di cui al punto 2 c) dichiarazione rilasciata dalla Prefettura attestante le cause di forza maggiore;
   – relazione tecnica illustrativa con relativo cronoprogramma e quadro economico con l'indicazione delle coperture finanziarie dei costi. La relazione deve essere corredata da ogni documentazione idonea alla più ampia valutazione di merito del progetto. Devono essere esplicitati la destinazione finale dell'opera/e oggetto dell'intervento, il modello gestionale, l'utenza e i relativi bisogni a cui risponde il progetto e la normativa di riferimento relativa agli standard, ove previsti.

   I progetti per il recupero/adeguamento di beni immobili confiscati possono essere presentati anche per lotti funzionali o relativi stralci;
– attestazione sull'entità del cofinanziamento (almeno 10% delle spese ammissibili di cui al successivo punto 11).

7. Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda di contributo dovrà essere compilata on-line attraverso il sistema «Finanziamenti On Line». Una volta terminata la compilazione, sono previste due modalità di trasmissione della domanda (Dichiarazione Riassuntiva) al Protocollo Federato della Regione Lombardia:

a) con utilizzo di CRS o altro sistema di firma digitale: in questo caso occorre produrre, attraverso il sistema «Finanziamenti on line», la «Dichiarazione Riassuntiva» (domanda di contributo), firmarla con firma digitale sul proprio computer e allegarla, sempre attraverso apposita funzionalità del sistema informativo, in formato digitale. Con la stessa funzionalità si dovranno caricare gli allegati richiesti in formato digitale. Si potrà quindi procedere con la trasmissione elettronica al Protocollo Federato;
b) senza utilizzo di CRS o altro sistema di firma digitale: in questo caso occorre produrre, attraverso il sistema «Finanziamenti on line», la «Dichiarazione Riassuntiva» (domanda di contributo) stamparla e firmarla con firma autografa. Anche in questo caso gli allegati devono essere caricati «on-line».

   La «Dichiarazione Riassuntiva» (domanda di contributo) indirizzata a Regione Lombardia – Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio, e Sistema Informativo – Unità Organizzativa Patrimonio e Servizi – via F. Filzi, 22 – 20124 Milano, potrà essere consegnata o spedita allo sportello unico del Protocollo Federato della Giunta regionale – via Pirelli, 12 e via Taramelli, 20 – 20124 Milano (02/6765.4662-4678-4660) o agli uffici di Protocollo Regionale presenti in tutte le Sedi Territoriali dislocate nelle Province, come sotto specificate.

– In entrambi i casi le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 dell'8 luglio 2009.

Sedi territoriali	*Indirizzo*	*CAP*	*Telefono*
BERGAMO	Viale XX Settembre, 18/A	24122	035.273111
BRESCIA	Via Dalmazia, 92/94	25121	030.3462456
COMO	Via L. Einaudi, 1	22100	031.265900
CREMONA	Via Dante, 136	26100	0372.485208
LECCO	Corso Promessi Sposi, 132	23900	0341.358911
LEGNANO	Via F. Cavallotti, 11/13	20025	0331.440903
LODI	Via Haussmann, 7	26900	0371.458209
MANTOVA	Corso Vittorio Emanuele, 57	46100	0376.232427
MONZA	Piazza Cambiaghi, 3	20052	039.2315381
PAVIA	Viale Cesare Battisti, 150	27100	0382.594211
SONDRIO	Via Del Gesù, 17	23100	0342.530244
VARESE	Viale Belforte, 22	21100	0332.338511

Orario degli sportelli – da lunedì a giovedì 9.00-12.00 – 14.30-16.30 – venerdì 9.00-12.00.

8. Istruttoria e valutazione delle domande

L'istruttoria delle domande sarà effettuata dalla D.C. Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo – U.O. Patrimonio e Servizi – in collaborazione con la D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale – U.O. Programmazione.

La valutazione delle domande sarà effettuata dal gruppo di lavoro «Tavolo tecnico per la valutazione delle domande di assegnazione del contributo per il recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata» costituito con apposito decreto.

L'approvazione delle graduatorie e l'assegnazione dei contributi saranno effettuate con appositi decreti dirigenziali.

Entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di finanziamento, complete di tutta la documentazione richiesta, verrà approvata la graduatoria, il cui esito sarà comunicato al Comune richiedente entro i successivi 30 giorni.

9. Requisiti di ammissibilità

Per ogni richiesta di contributo:

– presentazione della domanda completa di tutta la documentazione richiesta specificata al punto 6) ed entro i termini di cui al punto 7;
– rispetto delle tipologie di soggetti beneficiari e di intervento del presente bando specificate ai punti 2) e 3).

La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra indicati comporta l'esclusione dal contributo. È comunque ammessa, laddove necessario, la richiesta di integrazione documentale.

10. Parametri di valutazione

Criteri e punteggi di priorità per il contributo per estinzione di ipoteca e/o altri gravami

Descrizione del parametro	*Punteggio*
Popolazione residente dei Comuni al 31 dicembre 2008: – fino a 15.000 abitanti – da 15.001 a 50.000 abitanti – da 50.001 a 100.000 abitanti	 5 3 1
Comuni che hanno ottenuto la transazione più favorevole nella definizione dell'importo dovuto all'istituto di credito per l'estinzione di ipoteca o di altro gravame	1
In caso di parità di punteggio, verrà data priorità al Comune con il minor numero di abitanti	

Criteri e punteggi di priorità per il contributo per interventi di recupero/adeguamento degli immobili

Descrizione del parametro	*Punteggio*
Popolazione residente dei Comuni al 31 dicembre 2008: – fino a 15.000 abitanti – da 15.001 a 50.000 abitanti – da 50.001 a 100.000 abitanti	 5 3 1
Coerenza con le finalità del Piano Regionale di Sviluppo consistenti in: – Promuovere l'autonomia di persone in difficoltà (alloggi per disabili, minori e donne in condizioni di difficoltà/fragilità) – Sostenere le persone in condizioni di emergenza abitativa (genitori separati, donne maltrattate) – Prevenire/ridurre situazioni di isolamento sociale (anziani) – Sostenere forme flessibili di risposta alla conciliazione dei tempi e alla cura dei bambini nella prima infanzia – Offrire servizi che operano nel settore delle dipendenze – Presidiare il territorio con punti di accoglienza e di informazione	4
Gestione associata del servizio fra più Comuni	1
In caso di parità di punteggio, verrà data priorità al Comune con il minor numero di abitanti	

11. Spese ammissibili

Spese ammissibili al contributo di tipo a) – estinzione di ipoteche o di altri gravami:

– importo dell'ipoteca o altri gravami sui beni confiscati e relative spese per l'estinzione.

Spese ammissibili al contributo di tipo b) – interventi di recupero/adeguamento di beni confiscati:

– importo dei lavori da appaltare, compresi gli oneri per la sicurezza;
– IVA dei lavori da appaltare;
– importo delle spese tecniche, IVA compresa, sino ad un massimo del 10% del totale dei lavori da appaltare;
– importo delle somme per imprevisti, IVA compresa, sino ad un massimo del 5% del totale dei lavori da appaltare;
– costi di allacciamento delle utenze.

12. Modalità di erogazione del contributo

L'erogazione avverrà con le seguenti modalità:

• contributo di tipo a) – estinzione di ipoteche e di altri gravami:
  – prima quota: importo dell'ipoteca o di altro gravame a seguito di accettazione del contributo;
  – saldo: spese sostenute per l'estinzione dell'ipoteca o di altro gravame a seguito di presentazione della rendicontazione finale elencata al successivo punto 13;
• contributo di tipo b) – interventi di recupero/adeguamento:
  – prima quota: 50% del contributo assegnato a seguito di presentazione del certificato di effettivo inizio lavori sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'impresa esecutrice;
  – saldo: 50% del contributo assegnato a seguito di presentazione della rendicontazione finale elencata al successivo punto 13.

L'erogazione è comunque subordinata alla presentazione di copia dell'atto di destinazione dell'immobile, qualora non presentata unitamente alla deliberazione di cui al punto 6).

13. Rendicontazione delle spese sostenute

La rendicontazione finale deve essere composta da:

• per l'estinzione delle ipoteche ed altri gravami:
  – elenco delle spese sostenute, sottoscritto dal Responsabile del procedimento;
  – documenti giustificativi di spesa e i relativi mandati di pagamento;
  – idonea certificazione di estinzione;
  – copia dell'atto di destinazione dell'immobile in caso di presentazione, in fase di ammissione, di deliberazione della Giunta comunale di accettazione e destinazione ai fini sociali/istituzionali dell'immobile;
• per interventi di recupero/adeguamento:
  – quadro economico delle spese sostenute sottoscritto dal Responsabile del procedimento;
  – documenti giustificativi di spesa e relativi mandati di pagamento;
  – certificato di fine lavori sottoscritto dal Direttore Lavori e dall'impresa esecutrice;
  – certificato di regolare esecuzione o di collaudo (secondo quanto previsto dalla legge regionale 22 marzo 2007, n. 6);
  – provvedimento di approvazione della rendicontazione finale e degli atti di collaudo/certificato di regolare esecuzione;
  – copia dell'atto di destinazione dell'immobile in caso di presentazione, in fase di ammissione, di deliberazione della Giunta comunale di accettazione e destinazione ai fini sociali/istituzionali dell'immobile.

14. Obblighi dei soggetti beneficiari

Entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'assegnazione dei contributi i Comuni beneficiari dovranno inviare apposito atto con il quale venga dichiarato:

– di accettare il contributo assegnato;
– di impegnarsi per la realizzazione dell'intervento ammesso;
– di non aver usufruito di altri finanziamenti regionali per il medesimo intervento.

Il Comune deve individuare al suo interno un responsabile del procedimento relativamente alla pratica di finanziamento e farsi carico dell'attribuzione del CUP (Codice Unico di Progetto) da comunicare a Regione Lombardia prima dell'erogazione del contributo.

Ogni sostanziale variazione progettuale dell'intervento dovrà

essere preventivamente comunicata alla competente Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo – Unità Organizzativa Patrimonio e Servizi, al fine di ottenere la necessaria autorizzazione, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Inoltre:

- In caso di assegnazione di contributo di tipo a) – estinzione di ipoteca o di altri gravami – il beneficiario dovrà presentare idonea certificazione di estinzione entro 6 mesi dall'erogazione della prima quota.
- In caso di assegnazione di contributo di tipo b) – interventi di recupero/adeguamento – i lavori per i quali è stato richiesto il finanziamento dovranno:
  - iniziare entro e non oltre 180 giorni dalla data di assegnazione dello stesso contributo, salvo proroga per cause di forza maggiore, da certificare dettagliatamente ai sensi dell'art. 27 della l.r. 34/1978;
  - concludersi entro 12 mesi dalla data di inizio dei lavori, salvo proroga per cause di forza maggiore, da certificare dettagliatamente ai sensi dell'art. 27 della l.r. 34/1978.

15. Decadenza e revoca del contributo

I finanziamenti erogati sono vincolati alla realizzazione degli interventi per cui sono stati concessi e non possono essere utilizzati per altre finalità.

In caso di mancato rispetto dei termini di cui al punto 14) si provvederà alla dichiarazione di decadenza del finanziamento e al recupero delle somme già erogate, fatta salva la proroga per cause di forza maggiore, da certificare dettagliatamente.

Qualora il Comune realizzasse un intervento diverso dal progetto presentato e finanziato o non provvedesse alla richiesta di autorizzazione delle varianti al progetto, o non avesse inviato copia dell'atto di destinazione dell'immobile, si procederà alla revoca del contributo assegnato.

La Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo – Unità Organizzativa Patrimonio e Servizi – si riserva la facoltà di effettuare opportune verifiche e di attivare idonee forme di monitoraggio.

16. Informazioni

Per informazioni e comunicazioni:

Regione Lombardia

D.C. Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo

Unità Organizzativa Patrimonio e Servizi

Monica Larcher, tel. 02/67654256,
e-mail: *monica_larcher@regione.lombardia.it*

Andreina Nava, tel. 02/67654232,
e-mail: *andreina_nava@regione.lombardia.it*

Giuseppina Simone, tel. 02/67652200,
e-mail: *giuseppina_simone@regione.lombardia.it*

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

Unità Organizzativa Programmazione

Maria Cristina Scordino, tel. 02/67653526,
e-mail: *maria_cristina_scordino@regione.lombardia.it*

Patrizia Moraldi, tel. 02/67654283,
e-mail: *patrizia_moraldi@regione.lombardia.it*

17. Trattamento dei dati personali

«Informativa sulla privacy» resa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali»

Regione Lombardia effettuerà il trattamento dei dati, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, per lo svolgimento di finalità istituzionali. I dati verranno trattati per il periodo strettamente necessario, con l'ausilio di strumenti manuali e/o automatizzati e secondo modalità improntate al rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, a tutela dei diritti e della riservatezza.

I dati saranno trattati da personale appositamente incaricato e non verranno comunicati né diffusi presso terzi non aventi titolo.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; l'eventuale rifiuto di fornirli non comporterà alcuna conseguenza, salvo l'impossibilità, per Regione Lombardia, di svolgere efficacemente la correlata attività amministrativa.

Titolare del trattamento dei dati personali è Regione Lombardia – Giunta regionale, con sede in via F. Filzi 22 – 20124, Milano.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo domiciliato per la carica presso la sede di via Fabio Filzi 22 – 20124 Milano.

In ogni momento ci si potrà rivolgere al Responsabile del trattamento per accedere ai propri dati, per chiederne la conferma dell'esistenza, la loro comunicazione in forma intelligibile, la rettifica, l'aggiornamento, l'integrazione, la cancellazione, per opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento, e comunque per esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.

Il presente bando è consultabile e scaricabile dal sito: *www.regione.lombardia.it* – Servizi – «Finanziamenti on-line».

Elenco Allegati

Allegato A – schema di «Dichiarazione Riassuntiva» (domanda di contributo)

——— • ———

ALLEGATO A

FACSIMILE DI DOMANDA DI CONTRIBUTO

Regione Lombardia
Direzione Centrale Organizzazione, Personale,
Patrimonio e Sistema Operativo
Unità Organizzativa Patrimonio e Servizi
via F. Filzi, 22
20124 – Milano

Il sottoscritto ..... nella sua qualità
di legale rappresentante del Comune di .....
codice fiscale .....
inoltra richiesta di contributo, ex l. r. 23 dicembre 2008 n. 33, per l'anno 2009,
relativamente all'immobile confiscato sito in .....
.....
per il seguente motivo:

- estinzione ipoteca per € .....
- progetto .....
- .....

del costo di € .....

firma

.....
(timbro e firma)

Data .....

(BUR20090111) (2.1.0)

D.d.u.o. 12 maggio 2009 - n. 4701

Direzione Centrale Programmazione Integrata – Prelevamento dal Fondo di riserva del bilancio di cassa ai sensi dell'art. 41 comma 2-bis della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
RAGIONERIA GENERALE E DIREZIONE OPR

Vista la legge regionale 29 dicembre 2008, n. 35 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009/2011 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 8/8795 del 30 dicembre 2008 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009/2011 a legislazione vigente e programmatico»;

Visto l'art. 41, comma 2-bis della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni con il quale il Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria, con proprio decreto, può provvedere al prelevamento di somme dal Fondo di riserva del bilancio di cassa ed alla loro iscrizione quale stanziamento o in aumento, degli stanziamenti di cassa dei capitoli a fronte dei quali, in sede di chiusura dell'esercizio precedente, siano risultati residui passivi non previsti o previsti in misura inferiore, ovvero per l'integrazione dei capitoli riferiti al pagamento dei residui perenti;

Visto l'art. 7 del Regolamento di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

Accertato che è necessario procedere alla liquidazione di spese

i cui stanziamenti di cassa non sono stati previsti o previsti in misura inferiore in sede di bilancio di previsione;

Dato atto che la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 7.4.0.1.301 cap. 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», alla data 11 maggio 2009 è di € 2.423.633.943,53.

Rilevata la necessità e l'urgenza di provvedere all'adeguamento dello stanziamento di cassa del capitolo di cui all'allegato «A», che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'importo indicato;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» ed i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;

Decreta

1. di prelevare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, la somma di € 210.167,92 dall'UPB 7.4.0.1.301 cap. 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa» del bilancio per l'esercizio finanziario 2009, ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni;

2. di apportare la conseguente variazione alla dotazione di cassa dei capitoli, specificati nell'allegato «A», del bilancio di previsione 2009 ed al Documento tecnico di accompagnamento per un importo complessivo di € 210.167,92;

3. di trasmettere copia del presente atto, entro dieci giorni, al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis della l.r. 34/78, e pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il direttore della funzione specialistica:
Manuela Giaretta

ALLEGATO «A»

UPB 5.1.2.3.414 **Qualità dei servizi, semplificazione dell'accesso, potenziamento della libertà di scelta e accesso alle urne**		
Capitolo 006867 Vincolate Capitale		*Euro*
Contributo statale per il progetto telematico – Telemedicina ai piccoli comuni lombardi	Assestato	0,00
	Cassa attuale	168.965,88
	Residui al 01.01.09	347.603,80
	Fabbisogno di cassa	178.637,92

UPB 6.3.1.3.151 **Reti e servizi di pubblica utilità**		
Capitolo 003931 Autonome Capitale		*Euro*
Contributi regionali per l'Unione dei Comuni	Assestato	0,00
	Cassa attuale	73.570,00
	Residui al 01.01.09	105.100,00
	Fabbisogno di cassa	31.530,00
TOTALE ALLEGATO		
Autonome	Correnti	**0,00**
	Capitale	**31.530,00**
Vincolate	Correnti	**0,00**
	Capitale	**178.637,92**
Partite di giro		**0,00**
	TOTALE GENERALE	**210.167,92**

(BUR20090112) (5.3.0)

D.d.s. 14 maggio 2009 - n. 4779

Direzione Centrale Programmazione Integrata – Approvazione del Bando di Invito a presentare proposte di accordi istituzionali per la realizzazione di programmi di R&S nei settori energia, ambiente, agroalimentare, salute e manifatturiero avanzato a valere sul «Fondo per la promozione di accordi istituzionali» istituito con d.g.r. n. 5200/2007, integrata con d.g.r. n. 8545/2008

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
RICERCA E INNOVAZIONE

Vista la l.r. n. 1 del 2 febbraio 2007, recante «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia»;

Vista la d.g.r. n. 5200/2007 con la quale la Regione ha:

– individuato tra le iniziative da realizzare attraverso gli accordi istituzionali:, l'emanazione di «Inviti a partecipare a consultazione da parte degli Enti» su specifiche tematiche per la definizione di specifici accordi negoziali sulla base delle risposte ricevute;

– istituito presso Finlombarda S.p.A., il «Fondo per la promozione di accordi istituzionali», specificandone gli obiettivi, le iniziative, le modalità procedurali, costituendo la dotazione iniziale del Fondo con la somma di € 20.000.000,00, identificando Finlombarda S.p.A. quale gestore del Fondo medesimo;

Vista la d.g.r. n. 8545/2008 che ha integrato alcuni dispositivi della d.g.r. n. 5200/2008, incrementando la dotazione del «Fondo per la promozione di accordi istituzionali» istituito con d.g.r. n. 5200 del 2 agosto 2007 e amministrato da Finlombarda S.p.A. in attuazione dell'incarico attribuito con lettera del 27 novembre 2007, destinando, € 20 milioni all'attivazione di specifici «Inviti rivolti a soggetti pubblici – compresi enti di ricerca ed università lombarde – per il sostegno ad iniziative avanzate di ricerca industriale e applicata e trasferimento tecnologico»;

Considerato che:

– Regione Lombardia ha scelto di concentrare le proprie risorse nell'ambito della Ricerca sia su tecnologie che risultano rilevanti (biotecnologie, nuovi materiali e ICT) individuate mediante 2 accordi sottoscritti con il Ministero dell'Università e Ricerca rispettivamente il 22 marzo 2004 e 19 luglio 2004, sia sugli aspetti prioritari per il benessere futuro (Salute, Agroalimentare, Energia-Ambiente, Sicurezza, Beni culturali), sia sui sistemi di produzione ad alto valore aggiunto;

– è stata realizzata nel 2006-2007 la ricerca «Programma di studio di politiche per la ricerca e l'innovazione per la Regione Lombardia – A3T», proseguita nel 2007-2008 con la ricerca «A3T (Analisi Ambiti Applicativi e Tecnologie) – Fase II», Codice IReR: 007A014, il cui rapporto finale è stato presentato in data 19 novembre 2008, che ha permesso di individuare le aree applicative e i programmi esecutivi su cui concentrare prioritariamente gli sforzi di ricerca e innovazione di Regione Lombardia;

– nella riunione del Comitato Tecnico Scientifico Innovazione del 15 settembre 2008 sono state delineate alcune priorità di intervento in settori di punta dell'economia lombarda (Salute, Agroalimentare, Energia-Ambiente e Manifatturiero Avanzato), su cui avviare le prime consultazioni destinate a soggetti pubblici, distinguendo tra ricerca di base, industriale o applicata;

Visti:

– la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione adottata con comunicazione della Commissione Europea 2006/C 323/01;

– il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 «Regolamento generale di esenzione per categoria»;

Ritenuto con il presente provvedimento procedere all'approvazione dell'allegato A, relativo al «Bando di invito a presentare proposte di accordi istituzionali per la realizzazione di programmi di R&S nei settori energia, ambiente, agroalimentare, salute e manifatturiero avanzato a valere sul "Fondo per la promozione di Accordi Istituzionali"»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i conseguenti provvedimenti attuativi

Decreta

1. di approvare l'allegato «A», relativo al «Bando di invito a presentare proposte di accordi istituzionali per la realizzazione di programmi di R&S nei settori nei settori energia, ambiente, agroalimentare, salute e manifatturiero avanzato a valere sul "Fondo per la promozione di Accordi Istituzionali"»;

2. di stabilire che le domande si possono presentare a partire dal giorno 22 giugno 2009 con le modalità indicate nell'allegato «A» sopra citato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di rinviare a successivi atti l'individuazione della composizione del «Nucleo Tecnico di Valutazione» e del «Nucleo Accordi Istituzionali» di cui all'art. 11 dell'allegato «A» sopra citato;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Regione Lombardia all'indirizzo, *http//www.aiutidistato.regione.lombardia.it*, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9, paragrafo 2 del Reg. 800/208;

5. di provvedere alla trasmissione in Commissione della relazione annuale delle misure di aiuto di cui al presente decreto, così come disposto dall'art. 11 del Reg. 800/2008.

Il dirigente: Ferruccio Ceccarelli

——— • ———

ALLEGATO «A»

BANDO DI INVITO
a presentare proposte di Accordi Istituzionali
per la realizzazione di Programmi di R&S nei settori energia, ambiente, agroalimentare, salute e manifatturiero avanzato a valere sul «Fondo per la promozione di Accordi Istituzionali»

istituito con d.g.r. n. 5200 del 2 agosto 2007
integrata con d.g.r. n. 8545 del 3 dicembre 2008

INFORMAZIONI GENERALI

1. OBIETTIVI E FINALITÀ

Con il presente bando, Regione Lombardia intende promuovere la capacità di ricerca e innovazione tecnologica del territorio lombardo attraverso la creazione di iniziative aggregative e sussidiarie a livello locale, al fine di favorire la competitività del sistema produttivo, territoriale e sociale in conformità agli obiettivi delineati nel Programma Regionale di Sviluppo della VIII legislatura, approvato dal Consiglio regionale il 26 ottobre 2005, nella l.r. 2 febbraio 2007, n. 1 e nella d.g.r. 2 agosto 2007, n. 5200 e s.m.i.

Regione Lombardia ha individuato quale strumento di perseguimento delle sopraddette finalità, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi istituzionali, che prevedono il coinvolgimento e la partecipazione attiva,degli organismi di ricerca lombardi con il supporto finanziario di Regione Lombardia ed eventualmente la compartecipazione di altri attori interessati del territorio (quali enti istituzionali, enti camerali, associazioni imprenditoriali), con lo scopo di realizzare non solo sinergie nella definizione e attuazione di programmi di ricerca e sviluppo (Programmi di R&S), ma anche complementarietà finanziarie.

In particolare, Regione Lombardia è impegnata a svolgere la propria azione di governo attraverso la messa in campo di iniziative riguardanti il rafforzamento delle infrastrutture, la ricerca industriale, lo sviluppo precompetitivo, l'alta formazione, la valorizzazione dei risultati della ricerca.

Le aree tematiche di seguito indicate e dettagliatamente declinate nell'Allegato 1 al presente bando, costituiscono il riferimento per definire, all'interno di accordi istituzionali, le progettualità che saranno oggetto delle iniziative di intervento (Programmi di R&S):

– agroalimentare;

– energia-ambiente (ivi incluso il programma europeo sul clima 2020);

– salute;

– manifatturiero avanzato (ivi comprese attività finalizzate alla «conservazione programmata,» al restauro e alla messa in sicurezza del patrimonio culturale che si avvalgono di tecnologie avanzate);

in quanto considerate di interesse strategico e prioritario per il rafforzamento e lo sviluppo della Lombardia.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

– L.r. 2 febbraio 2007 n. 1 «Strumenti di competitività per le imprese ed il territorio della Lombardia»;

– d.g.r. n. 5200 del 2 agosto 2007 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 33 Serie Ordinaria del 13 agosto 2007) «Costituzione Fondo per la promozione di Accordi Istituzionali»

– d.g.r. n. 8545 del 3 dicembre 2008 «Determinazioni in merito al Fondo per la promozione degli Accordi Istituzionali con d.g.r. n. 5200/2007»

– disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione adottata con comunicazione della Commissione Europea 2006/C 323/01

– Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 «Regolamento generale di esenzione per categoria».

3. DEFINIZIONI

I termini elencati contenuti nel bando hanno il significato di seguito loro attribuito (i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa):

a) **«Accordo Istituzionale»:** la convenzione operativa tra Regione Lombardia, gli eventuali Soggetti cofinanziatori ed uno o più Soggetti beneficiari, con il quale viene definito ed attuato il Programma di R&S, che richiede un'azione integrata, determinandone i tempi, le modalità, i finanziamenti e gli altri adempimenti connessi;

b) **«Bando»:** il presente avviso ed i suoi allegati;

c) «**Organismi di ricerca»:** i soggetti, quali università o centri di ricerca, indipendentemente dalla propria natura giuridica (di diritto privatistico o pubblica) o dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;

d) «**Programma di R&S»:** l'iniziativa progettuale di Ricerca e Sviluppo nelle aree tematiche di cui all'Allegato 1 al bando, per il quale si chiede l'Intervento Finanziario di Regione Lombardia e che diventerà, se selezionato, oggetto di Accordo Istituzionale;

e) **«Ricerca Industriale»:** ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;

f) **«Sviluppo Sperimentale»:** acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale;

g) **«Soggetti beneficiari»:** gli organismi di ricerca, responsabili della gestione e realizzazione degli interventi previsti nel Programma di R&S ed in generale dell'Accordo Istituzionale, che percepiscono i finanziamenti di Regione Lombardia e dei Soggetti cofinanziatori previsti nei suddetti Accordi;

h) **«Soggetti cofinanziatori»:** eventuali soggetti, quali enti istituzionali, enti camerali, associazioni imprenditoriali, organismi di ricerca, diversi dai Soggetti beneficiari, interessati a sostenere in termini finanziari, ovvero a cofinanziare, la realizzazione dei Programmi di R&S, in addizionalità rispetto a Regione Lombardia ed ai Soggetti beneficiari;

i) **«Soggetto Gestore»:** Finlombarda s.p.a., incaricata della gestione del «Fondo per la promozione degli Accordi Istituzionali».

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria iniziale del «Fondo per la promozione di Accordi Istituzionali» è pari complessivamente a € 20.000.000,00 (ventimilioni/00).

PROGRAMMI DI R&S OGGETTO DEGLI ACCORDI ISTITUZIONALI

5. I PROGRAMMI DI R&S

Regione Lombardia intende sollecitare la presentazione di proposte di Programmi di R&S, da selezionare secondo le procedure previste dal bando, al fine di definire e stipulare successivamente, tramite una procedura di tipo negoziale, Accordi Istituzionali con i Soggetti beneficiari per dare attuazione ai suddetti Programmi.

I Soggetti beneficiari possono presentare Programmi di R&S che prevedano già, in fase di proposta, il coinvolgimento di eventuali Soggetti cofinanziatori; è altresì ammessa la possibilità di individuare e coinvolgere eventuali Soggetti cofinanziatori nella successiva fase di definizione e negoziazione degli Accordi Istituzionali finalizzati alla sottoscrizione degli stessi (nelle modalità previste al successivo articolo 12).

Si precisa che il coinvolgimento di eventuali Soggetti cofinanziatori non costituisce requisito vincolante ai fini della presentazione delle proposte di Programmi di R&S e della successiva sottoscrizione degli Accordi Istituzionali.

5.1 Oggetto dei Programmi di R&S

Il contenuto progettuale dei Programmi di R&S, pena l'inammissibilità, dovrà essere attinente ad una delle aree tematiche definite nell'Allegato 1 al presente bando e dovrà riferirsi ad una delle seguenti finalità:

– cooperazione tra organismi di ricerca, enti pubblici e imprese;

– promozione dell'alta formazione presso il sistema di ricerca, favorendo la mobilità dei ricercatori;

– sostegno ad iniziative avanzate di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico, con la finalità di realizzare piattaforme di ricerca e di tecnologia in grado di connettersi ai principali programmi europei;

– sviluppo di strutture di «facility», integrate nel tessuto collaborativo dei centri di ricerca pubblici e privati dell'area lombarda, strettamente funzionali alla realizzazione dei Programmi di R&S.

In ogni caso, le iniziative proposte dovranno essere realizzate in Lombardia, presentare ricadute e nuove opportunità di sviluppo per il territorio lombardo in termini di occupazione, competitività, sviluppo delle competenze tecniche, scientifiche e professionali.

Non sono ammissibili Programmi di R&S che riguardino:

– attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del Trattato CE;

– iniziative connesse ai settori di esclusione previsti all'articolo 1 comma 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 «Regolamento generale di esenzione per categoria»;

– iniziative progettuali presentate e ammesse nell'ambito di altre leggi di agevolazione pubblica alla ricerca ed allo sviluppo.

6. LA DURATA DEI PROGRAMMI DI R&S

Il periodo di realizzazione dei Programmi di R&S oggetto degli Accordi Istituzionali, non potrà essere superiore a 24 (ventiquattro) mesi. È fatta salva la possibilità di proroga non superiore a 6 (sei) mesi, che potrà essere disciplinata dalla Regione Lombardia e dai Soggetti cofinanziatori, nelle modalità previste nell'Accordo Istituzionale, su richiesta dei Soggetti beneficiari, a fronte di motivate esigenze di sviluppo e/o gestione del Programma di R&S.

I termini per la realizzazione dei Programmi di R&S decorrono dalla data di stipula degli Accordi Istituzionali.

Il periodo di efficacia degli Accordi Istituzionali e di perfezionamento di tutti gli oneri ed adempimenti ivi previsti, verrà specificamente indicato in ciascun singolo Accordo Istituzionale.

7. I SOGGETTI DEI PROGRAMMI DI R&S

7.1 I soggetti beneficiari

I Soggetti beneficiari, responsabili della gestione e della realizzazione del Programma di R&S sono:

a) gli organismi di ricerca che non svolgono attività economica;

b) gli organismi di ricerca che svolgono attività economica.

Uno stesso Programma di R&S può essere presentato e realizzato congiuntamente da più Soggetti beneficiari.

I Soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti:

– sede operativa nel territorio regionale;

– aver completato, al momento della presentazione della proposta di Programma di R&S, la procedura di registrazione presso il sistema informatico regionale QuESTIO (*www.questio.it*).

Ciascun Soggetto beneficiario può partecipare al massimo ad una proposta di Programma di R&S, sia singolarmente, sia congiuntamente con altri Soggetti beneficiari.

Nel caso specifico in cui Soggetti beneficiari siano università, il criterio di partecipazione alle proposte di Programmi di R&S può afferire o all'università medesima in quanto tale o ai singoli Dipartimenti universitari delle predette università; ciascuno di questi soggetti (università o singolo Dipartimento universitario) può partecipare come Soggetto beneficiario ad una sola proposta di Programma di R&S (e quindi di Accordo Istituzionale), e per un massimo di tre Programmi di R&S per università (inteso cumulativamente tra università e singoli dipartimenti).

7.2 La natura economica delle attività svolte dai Soggetti beneficiari

Coerentemente con la Disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato alla R&S, rivestono natura economica le attività che consistono nell'offrire beni e servizi su un dato mercato e che comprendono, in particolare, la ricerca svolta nell'ambito di contratti con le imprese e la cessione in locazione di infrastrutture di ricerca e lavori di consulenza.

Non rivestono carattere economico le seguenti attività:

– le attività di formazione per disporre di maggiori risorse umane meglio qualificate;

– le attività di R&S svolte in maniera indipendente in vista di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione, inclusa la R&S in collaborazione;

– la diffusione dei risultati della ricerca;

– le attività di trasferimento di tecnologia (concessione di licenze, creazione di spin-off e altre forme di gestione di conoscenza create dagli organismi di ricerca) qualora siano «di natura interna» (per cui la gestione della conoscenza degli organismi di ricerca è svolta o da un dipartimento oppure dall'affiliata di un organismo di ricerca o congiuntamente con altri organismi di ricerca senza che l'eventuale aggiudicazione a terzi, mediante gare di appalto della fornitura di servizi specifici, pregiudichi la natura interna di tali attività).

Se uno stesso organismo di ricerca svolge attività sia di natura economica che non economica, occorre verificare la natura delle attività previste nel Programma di R&S. Se l'organismo di ricerca riesce a dimostrare che le attività previste nel Programma di R&S non costituiscono attività di carattere economico, si può ritenere che il suddetto organismo di ricerca sia assimilato alla categoria di Soggetti beneficiari di cui al precedente articolo 7.1 lettera a).

7.3 I Soggetti cofinanziatori

È ammessa la facoltà di individuare soggetti (c.d. Soggetti cofinanziatori) interessati a partecipare al cofinanziamento dei Programmi di R&S e quindi degli Accordi Istituzionali. Possono partecipare in qualità di Soggetti cofinanziatori, soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) enti locali;

b) camere di commercio;

c) associazioni imprenditoriali;

d) fondazioni;

e) organismi di ricerca (diversi dai Soggetti beneficiari).

Non vi sono limiti al numero di Soggetti cofinanziatori interessati a cofinanziare un medesimo Programma di R&S.

Gli eventuali Soggetti cofinanziatori di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) devono avere sede operativa in Lombardia.

Gli eventuali Soggetti cofinanziatori di cui alla precedente lettera e) devono possedere i seguenti requisiti:

– sede operativa nell'Unione Europea (UE), o nei Paesi associati con accordi di cooperazione scientifica e tecnologica (Paesi Associati) e che contribuiscono al bilancio del 7º PQ per la R&S della Commissione europea (vedi Allegato 2 al presente bando);

– completata, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando, la procedura di registrazione presso il sistema informatico regionale QuESTIO (*www.questio.it*), per i soggetti con sede in Regione Lombardia;

– completata, solo nell'ipotesi in cui la proposta di Programma di R&S venisse selezionata secondo le modalità di cui all'articolo 11 del presente bando, la procedura di registrazione nella sezione speciale del sistema informatico regionale QuESTIO, per i soggetti con sede non in Regione Lombardia ma nell'UE o nei Paesi Associati.

8. SPESE AMMISSIBILI PER GLI INVESTIMENTI OGGETTO DEI PROGRAMMI DI R&S

L'investimento previsto dal Programma di R&S deve riguardare spese e costi ammissibili direttamente imputabili alle attività previste nel Programma di R&S medesimo.

8.1 Spese e costi ammissibili:

a) Spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario dedicati al Programma di R&S);

b) fabbricati per la durata in cui sono utilizzati per il Programma di R&S e per una percentuale non superiore al 10% dei costi totali ammissibili previsti dal Programma di R&S;

c) costi della strumentazione e delle attrezzature necessarie per il Programma di R&S. Sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del Programma di R&S, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;

d) costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca (esclusi quelli relativi a personale messo a disposizione delle PMI, di cui alla seguente lett. i), per una percentuale non superiore al 35% delle spese totali ammissibili;

e) spese generali addizionali direttamente imputabili all'attività di ricerca, fino a un massimo forfettizzato del 15% del costo complessivo del personale;

f) altri costi di esercizio, incluso il costo dei materiali, direttamente imputabili all'attività di ricerca;

g) studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di Ricerca Industriale o di Sviluppo Sperimentale;

h) spese connesse alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale, ovvero: i costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto; i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni; i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto;

i) IVA, laddove sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale e non sia in alcun modo recuperabile dal beneficiario stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui è assoggettato (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata).

Sono ritenute ammissibili, le spese effettivamente sostenute (cfr. successivo articolo 12) a partire dalla data di stipula degli Accordi Istituzionali.

È ammessa la possibilità di sostenere la voce di spesa di cui alla precedente lettera g) nella fase di negoziazione dell'Accordo Istituzionale finalizzata alla sottoscrizione dello stesso. Tale spesa sarà ritenuta ammissibile per un importo non superiore al 3% del costo del personale ammissibile e se effettivamente sostenuta a partire dalla data di presentazione della proposta di Programma di R&S.

8.2 Iniziative e spese non ammissibili

– Attività orientate alla commercializzazione;

– adeguamenti ad obblighi di legge;

– manutenzione di impianti e macchinari;

– servizi continuativi o periodici comunque connessi alle normali spese di funzionamento dei soggetti partecipanti.

9. DIMENSIONE, ENTITÀ E CARATTERISTICHE FINANZIARIE DEL PROGRAMMA DI R&S

9.1 Dimensione finanziaria

Il Programma di R&S deve prevedere investimenti, in termini di spese totali ammissibili, di importo uguale o superiore ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), ma non eccedenti i seguenti importi massimi:

– € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per un Programma di R&S prevalentemente di Ricerca Industriale (compresi gli studi di fattibilità preliminari a Ricerca Industriale); un Programma di R&S consiste «prevalentemente» di Ricerca Industriale se più della metà dei costi totali ammissibili riguarda attività che rientrano nella categoria della Ricerca Industriale;

– € 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00) in tutti gli altri casi.

9.2 Entità dell'intervento finanziario di Regione Lombardia

L'Intervento Finanziario di Regione Lombardia a ciascun singolo Programma di R&S (e quindi a ciascun Accordo Istituzionale) sarà determinato in funzione della tipologia di Soggetto beneficiario (di cui al precedente art. 7.1 lett. a) e b)):

a) qualora il Soggetto beneficiario rientri nella categoria di cui al precedente art. 7.1 lett. a), l'intervento finanziario non potrà essere superiore al 50% dell'investimento previsto nel Programma di R&S, fino ad una soglia massima di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00);

b) qualora il Soggetto beneficiario rientri nella categoria di cui al precedente art. 7.1 lett. b), l'intervento finanziario non potrà essere superiore al 50% delle spese ammissibili, fino ad una soglia massima di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), in base – coerentemente al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 «che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)» – alle seguenti condizioni e percentuali massime:

Intensità di aiuto (in %) per tipologia di attività e di spese		*In percentuale delle relative spese ammissibili*
a) Ricerca Industriale	50%	In % alle spese ammissibili di cui al precedente art. 8.1 lettere a), b), c), d), e), f), j)
b) Sviluppo sperimentale	25%	
c) Studio fattibilità preliminare a Ricerca Industriale	65%	In % alle spese ammissibili di cui al precedente art. 8.1 lettera g), j)
d) Studio fattibilità preliminare a Sviluppo Sperimentale	40%	
e) Costi connessi ai diritti di proprietà intellettuale per PMI relativi ad attività di Ricerca Industriale	50%	In % alle spese ammissibili di cui al precedente art. 8.1 lettera h), j)
f) Costi connessi ai diritti di proprietà intellettuale per PMI relativi ad attività di Sviluppo Sperimentale	35%	
g) Costi relativi alla messa a disposizione delle PMI e per la sola durata del Progetto, di personale altamente qualificato proveniente o da centri di ricerca o da grandi imprese	50% dei costi ammissibili per impresa beneficiaria e per persona	In % alle spese ammissibili di cui al precedente art. 8.1 lettera i), j)

Nell'ipotesi di coinvolgimento di Soggetti cofinanziatori pubblici (di cui al precedente art. 7.3) e qualora il Soggetto beneficiario rientri nella categoria di cui al precedente art. 7.1 lett. b), l'intervento finanziario cumulato (di Regione Lombardia e dei Soggetti cofinanziatori) non potrà essere superiore all'entità indicata alla precedente lettera b).

9.3 Cofinanziamento dei Soggetti beneficiari

Il cofinanziamento a carico dei Soggetti beneficiari potrà avvenire, oltre che mediante apporto di risorse finanziarie, anche attraverso contributi in natura, se quantificabili in funzione dei costi del personale impiegato nel Programma di R&S (di cui al precedente articolo 8.1 lett.a).

PROCEDURE

10. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al presente bando (di cui all'Allegato 3 del presente bando) dei Soggetti beneficiari deve essere presentata a partire dal 22 giugno e non oltre il 10 settembre 2009.

I Soggetti beneficiari provvedono alla trasmissione della domanda di partecipazione, corredata da marca da bollo esclusivamente nel caso di soggetti di natura privatistica, direttamente al Soggetto Gestore, Finlombarda S.p.A. via Oldofredi 23 – 20124 Milano, allegando la seguente documentazione:

a) quanto ai Soggetti beneficiari:
- documento idoneo alla verifica della compatibilità dell'oggetto sociale con quanto richiesto dal presente bando, oppure copia dello statuto vigente o di altro documento idoneo;
- copia fotostatica di un documento di identità del/dei Soggetto/i Beneficiario/i;
- copia dell'eventuale procura conferita ai sensi di legge per la sottoscrizione della domanda di partecipazione;
- attestazione del completamento della procedura di registrazione presso il Sistema informatico regionale QuESTIO (*www.questio.it*);

b) quanto agli eventuali Soggetti cofinanziatori:
- copia dell'impegno a cofinanziare il Programma di R&S sottoscritto dal legale rappresentante o da chi abilitato a rappresentare i Soggetti cofinanziatori;
- in caso di Soggetti cofinanziatori di cui al precedente art. 7.3 lettera e) (organismi di ricerca), con sede operativa in Lombardia, attestazione del completamento della procedura di registrazione nella sezione speciale del Sistema informatico regionale QuESTIO (*www.questio.it*).

In caso di domanda presentata congiuntamente da più Soggetti beneficiari, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i Soggetti beneficiari o da chi abilitato a rappresentarli; è altresì ammessa la sottoscrizione separata della suddetta domanda da parte di ciascun Soggetto beneficiario.

In ordine al rispetto dei termini stabiliti farà fede la data apposta dall'ufficio ricevente, in caso di consegna a mani, oppure la data del timbro dell'ufficio postale accettante, in caso di trasmissione a mezzo posta.

Tutti le condizioni per la presentazione della domanda, della documentazione e degli allegati sono stabiliti a pena di esclusione.

11. PROCEDURA DI SELEZIONE

La selezione delle proposte di Programma di R&S prevede:

a) una fase istruttoria finalizzata a verificare l'ammissibilità formale delle domande;

b) una fase di valutazione di merito.

Ai fini della valutazione di merito, verrà istituito, con decreto di Regione Lombardia, un Nucleo Tecnico di Valutazione composto da esperti indipendenti per ciascuna area tematica (di cui all'Allegato 1 del presente bando) e dal Direttore Generale e/o suoi delegati del Soggetto Gestore. Ai fini dell'approvazione delle proposte di graduatoria istruite dal Nucleo Tecnico di Valutazione, verrà altresì istituito, con decreto di Regione Lombardia, un «Nucleo Accordi Istituzionali» composto da n. 3 rappresentanti di cui 2 di nomina regionale (Presidenza) e dal Direttore Generale e/o suoi delegati del Soggetto Gestore.

Il Nucleo Accordi Istituzionali (diverso dal Nucleo Tecnico di Valutazione) procede all'approvazione dell'elenco delle proposte di Programmi di R&S in relazione alle quali Regione Lombardia provvederà ad avviare la fase di negoziazione con i Soggetti beneficiari (e gli eventuali Soggetti cofinanziatori) propedeutica alla sottoscrizione degli Accordi Istituzionali nelle modalità previste al successivo art. 12.

11.1 Istruttoria di ammissibilità formale

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande viene effettuata dal Soggetto Gestore entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione cartacea delle proposte di Programmi di R&S a Regione Lombardia come indicato al precedente articolo 10, ed è finalizzata a verificare l'ammissibilità formale della proposta, rispetto a:

- la correttezza e completezza della domanda,
- il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al presente bando.

Nel corso dell'istruttoria, il Soggetto Gestore, oltre ai controlli di cui al successivo articolo 16, può richiedere la rettifica di dati erronei, l'integrazione della documentazione incompleta ed il rilascio di ulteriori dichiarazioni ritenute utili ai fini dell'esame delle domande presentate, assegnando un termine perentorio di 10 (dieci) giorni per l'invio di quanto richiesto. L'assegnazione di tale termine comporta la sospensione del termine per la conclusione dell'esame fissato dal precedente comma. La mancata risposta del proponente entro il termine stabilito equivale a rinuncia alla domanda.

Al termine della relativa istruttoria, il Soggetto Gestore redige l'elenco delle proposte di Programmi di R&S ammissibili e lo presenta alla struttura competente di Regione Lombardia ed al Nucleo Tecnico di Valutazione.

11.2 Fase di valutazione di merito

Il Nucleo Tecnico di Valutazione procede alla valutazione di merito delle proposte di Programmi di R&S ritenute ammissibili, sulla base dei seguenti criteri:

Elementi di valutazione	*Punteggio*	*Peso*
Team coinvolto nella realizzazione del Programma di R&S	0-100	20%
Contenuti tecnico-scientifici del Programma di R&S	0-100	30%
Piano Finanziario: fattibilità economico-finanziaria del Programma di R&S	0-100	10%
Impatto del Programma di R&S	0-100	20%
Innovatività del Programma di R&S	0-100	20%

Le proposte di Programmi di R&S che avranno conseguito un punteggio ponderato complessivo inferiore a 60 punti non saranno ammesse alla fase di negoziazione funzionale alla sottoscrizione dell'Accordo Istituzionale.

Il Nucleo Tecnico di Valutazione trasmette al «Nucleo Accordi Istituzionali», l'elenco delle proposte di Programmi di R&S ammesse alla fase di negoziazione funzionale alla sottoscrizione degli Accordi Istituzionali, entro 50 (cinquanta) giorni dalla trasmissione dell'elenco delle proposte ritenute ammissibili a seguito dell'istruttoria di ammissibilità formale, specificando, in riferimento a ciascuna proposta, le indicazioni e gli elementi che dovrebbero essere oggetto di negoziazione.

Il «Nucleo Accordi Istituzionali» procede all'approvazione dell'elenco delle proposte di Programma di R&S da ammetter alla fase di negoziazione funzionale alla sottoscrizione dell'Accordo Istituzionale sulla base dei seguenti elementi:

Elementi di valutazione	*Punteggio*	*Peso*
1. Proposta di elenco ed il relativo materiale istruttorio presentati dal Nucleo Tecnico di Valutazione	0-100	80
2. Valutazione dell'intensità del concorso agli obiettivi ed alle priorità programmatiche regionali delle proposte di Programma di R&S valutate dal Nucleo Tecnico di Valutazione e che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 60	0-100	20

Al termine della valutazione di merito, sarà data comunicazione ai Soggetti beneficiari delle risultanze della procedura di valutazione di merito e, nel caso di proposte di Programmi di R&S con un punteggio ponderato complessivo superiore a 60, Regione Lombardia provvederà a dare approvazione con proprio provvedimento a tali proposte:

- indicandone il termine (che non potrà ad ogni modo superare complessivamente 60 giorni) entro il quale dovrà essere definito e sottoscritto l'Accordo Istituzionale;
- istituendo un Comitato di Accordo Istituzionale (uno per ciascuno delle proposte di Programma di R&S approvate), composto da un membro designato del Nucleo Tecnico di Valutazione e da un rappresentante per ciascuno dei Soggetti beneficiari, degli eventuali Soggetti cofinanziatori, dal Direttore Generale o suo delegato del Soggetto Gestore e presieduto dal rappresentante di Regione Lombardia. Compito del Comitato di Accordo Istituzionale è definire l'Accordo Istituzionale da sottoscrivere.

Le proposte di Programma di R&S selezionate verranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

12. PROCEDURE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI ISTITUZIONALI

Ciascun Comitato di Accordo Istituzionale procede alla negoziazione e definizione dell'Accordo Istituzionale entro i termini stabiliti nel provvedimento regionale di approvazione della proposta di Programma di R&S.

L'Accordo Istituzionale dovrà prevedere i seguenti contenuti minimali:

- Programma di R&S, articolato in fasi di attività funzionali con l'indicazione dei tempi relativi;
- localizzazione del Programma di R&S;
- soggetto responsabile della gestione e della realizzazione del

Programma di R&S; nel caso di realizzazione congiunta di diversi Soggetti Beneficiari, specificazione dei ruoli di ciascun soggetto, evidenziando per ciascuno le fasi di attività del Programma di R&S che intende realizzare;

– Piano Finanziario contenente:

- la quantificazione delle spese ammissibili complessive e di quelle relative alle varie fasi di attività;
- la ripartizione della copertura finanziaria delle spese ammissibili indicate (precisando oltre l'importo del supporto finanziario richiesto a Regione Lombardia, il cofinanziamento dei Soggetti beneficiari e degli eventuali Soggetti cofinanziatori);

– modalità di attuazione;

– adempimenti dei Soggetti coinvolti (Regione Lombardia, Soggetti Beneficiari, eventuali Soggetti cofinanziatori, Soggetto Gestore), le responsabilità per l'attuazione e le eventuali garanzie;

– sanzioni per gli inadempimenti;

– modalità di controllo sull'esecuzione dell'Accordo Istituzionale;

– eventuale procedimento arbitrale per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nell'attuazione dell'Accordo Istituzionale e la composizione del collegio arbitrale.

In caso di esito positivo della fase di negoziazione e definizione dell'Accordo Istituzionale, ovvero raggiunto il consenso unanime dei rappresentanti dei partecipanti al Comitato di Accordo Istituzionale, l'Accordo Istituzionale viene sottoscritto dai rappresentanti dei Soggetti beneficiari, degli eventuali Soggetti cofinanziatori, da Regione Lombardia e dal Soggetto Gestore, per presa d'atto degli adempimenti e/o delle attività ad esso facenti capo in virtù del proprio ruolo. Viene approvato con provvedimento di Regione Lombardia, che verrà successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

13. PROCEDURE DI EROGAZIONE E DI RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE IN DOTAZIONE DI CIASCUN ACCORDO ISTITUZIONALE

13.1 Modalità di erogazione delle risorse finanziarie in dotazione agli Accordi Istituzionali

Le risorse finanziarie previste nel Piano Finanziario dell'Accordo Istituzionale sottoscritto verranno erogate ai Soggetti beneficiari nelle modalità definite nell'Accordo Istituzionale medesimo.

Eventuali variazioni in aumento del costo complessivo del Programma di R&S non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare dell'Intervento Finanziario previsto nel Piano Finanziario dell'Accordo Istituzionale.

Fermo restando che in sede di erogazione finale si potrà procedere alla revisione del Piano Finanziario stesso, in relazione a diminuzioni dell'ammontare delle spese totali ammissibili, si precisa che in ogni caso le diminuzioni del costo totale del Programma di R&S presentato, pena la revoca della copertura finanziaria, non devono superare la percentuale del 20% e non devono essere tali da comportare la riduzione dell'investimento del Programma di R&S per una somma eccedente € 1.000.000 (unmilione/00).

La revisione del Piano finanziario dovrà essere concordata da Regione Lombardia (e dagli eventuali Soggetti cofinanziatori) nelle modalità previste nell'Accordo Istituzionale.

13.2 Rendicontazione delle risorse finanziarie in dotazione del singolo Accordo Istituzionale

I Soggetti beneficiari devono inviare a Regione Lombardia, al Soggetto Gestore (e agli eventuali Soggetti cofinanziatori) idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese ed il conseguimento dei risultati di Programma di R&S.

Le spese effettivamente sostenute devono essere pertinenti e connesse al Programma di R&S oggetto dell'Accordo Istituzionale approvato e sottoscritto ed ai criteri di ammissibilità delle spese di cui al precedente articolo 8.

Ai fini della rendicontazione, per le eventuali quote intermedie di erogazione, le spese si intendono sostenute in presenza di regolare fattura d'acquisto o documento contabile aventi forza probatoria equivalente, anche se non quietanzate. Ai fini dell'erogazione finale, per «spese effettivamente sostenute» si intendono i pagamenti effettuati e liquidati dai Soggetti beneficiari comprovati da fatture quietanziate, oppure da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, che indichino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, i termini di consegna, le modalità di pagamento. In tutti i casi le fatture devono recare il timbro originale recante la dicitura «spesa sostenuta a valere sul Fondo Accordi Istituzionali» specificando gli estremi del presente atto.

Le suddette spese dovranno essere effettivamente sostenute ed effettuate in data successiva alla sottoscrizione degli Accordi Istituzionali (salvo le eccezioni previste nel precedente articolo 8), e liquidate entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del periodo di realizzazione del Programma di R&S ed in ogni caso prima della trasmissione della rendicontazione finale.

La rendicontazione finale delle spese deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione del Programma di R&S.

DISPOSIZIONI FINALI

14. OBBLIGHI DEI SOGGETTI I

14.1 Obblighi dei Soggetti Beneficiari

I Soggetti beneficiari di cui al presente bando sono obbligati, pena la revoca del Programma di R&S medesimo e dell'Accordo Istituzionale, a:

– dare avvio alla realizzazione del Programma di R&S contenuto nell'Accordo Istituzionale approvato e sottoscritto entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo Istituzionale;

– fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, la documentazione e le informazioni che saranno richieste da Regione Lombardia, dal Soggetto Gestore (e nelle modalità previste nell'Accordo Istituzionale dagli eventuali Soggetti cofinanziatori);

– ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti;

– rispettare i termini concordati ed indicati negli Accordi Istituzionali sottoscritti;

– accettare e collaborare ai controlli che saranno disposti dalla Regione Lombardia e dagli organi istituiti per il controllo sull'esecuzione dell'Accordo Istituzionale;

– assicurare la coerenza della esecuzione del Programma di R&S con i contenuti progettuali delle proposte approvate;

– richiedere l'autorizzazione alla competente struttura, agli organi istituiti e secondo le modalità previste nell'Accordo Istituzionale per qualsiasi variazione inerente il programma di R&S nel corso della realizzazione, comprese le proposte di variazioni dei Soggetti beneficiari coinvolti;

– presentare, nelle modalità previste nell'Accordo Istituzionale sottoscritto, una relazione intermedia sullo stato di avanzamento del programma di R&S;

– disciplinare il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati derivanti dall'esecuzione di attività di ricerca e sviluppo;

– rendersi disponibili a partecipare, nello specifico del proprio Programma di R&S, ad iniziative di pubblicizzazione e diffusione dei risultati dell'intervento regionale di supporto allo sviluppo di progetti di ricerca e innovazione che la Regione potrà individuare. Per tale attività verrà comunque richiesto specifico assenso;

– garantire il cofinanziamento del Programma di R&S;

– conservare per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo della copertura finanziaria, la documentazione originale di spesa.

14.2 Obblighi degli eventuali Soggetti cofinanziatori

I Soggetti cofinanziatori di cui al presente bando sono obbligati, pena la revoca del cofinanziamento di Regione Lombardia, a:

– ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti;

– fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, la documentazione e le informazioni che saranno richieste da Regione Lombardia e dal Soggetto Gestore;

– rispettare i termini concordati ed indicati negli Accordi Istituzionali sottoscritti;

– procedere periodicamente, alla verifica dell'Accordo Istituzionale;

– accettare e collaborare ai controlli che saranno disposti dalla

Regione Lombardia e dagli organi istituiti per la gestione, l'attuazione ed il controllo sull'esecuzione dell'Accordo Istituzionale;

– rendere disponibile in tempi rapidi le risorse finanziarie proposte a titolo di cofinanziamento individuate nell'Accordo Istituzionale per la realizzazione del Programma di R&S.

15. REVOCA O RINUNCIA

L'Intervento Finanziario di Regione Lombardia sarà revocato, totalmente o parzialmente, nelle modalità indicate nell'Accordo Istituzionale, con provvedimento di Regione Lombardia, qualora:

a) non vengano rispettati dai Soggetti Beneficiari gli obblighi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti ed i termini concordati ed indicati negli Accordi Istituzionali;

b) sia riscontrata la mancanza od il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la proposta di Accordo Istituzionale;

c) a seguito della verifica della rendicontazione finale, le spese ammissibili risultino:

– inferiori del costo totale complessivo di una percentuale superiore del 20% e tali da comportare la riduzione del costo del Progetto per una somma eccedente € 1.000.000,00 (unmilione/00). In tal caso si darà seguito alla revoca totale dell'intervento finanziario di Regione Lombardia;

– inferiori del costo totale complessivo di una percentuale inferiore del 20% e tali da comportare la riduzione del costo del Progetto per una somma non eccedente € 1.000.000,00 (unmilione/00). In tal caso si darà seguito alla revoca parziale dell'intervento finanziario di Regione Lombardia, rideterminandone l'importo;

d) a seguito del venir meno degli eventuali Soggetti cofinanziatori e nell'ipotesi che:

– non si possa procedere con la sostituzione con un soggetto in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7.3;

– il Soggetto beneficiario non possa assumersi l'onere della quota di cofinanziamento in capo al Soggetto cofinanziatore venuto meno.

In caso di rinuncia o di revoca, qualora sia già stata erogata quota parte dell'intervento finanziario, i Soggetti beneficiari dovranno restituire, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento regionale di revoca o dalla comunicazione della rinuncia, la somma ricevuta, oltre ai relativi interessi di mora maturati sulla somma erogata e calcolati al tasso euribor rilevato trimestralmente ed aumentato di 5 punti percentuali.

La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di revoca e/o di rideterminazione del Piano Finanziario dell'Accordo Istituzionale.

16. CONTROLLI

L'amministrazione regionale si riserva la facoltà di chiedere integrazioni documentali ed effettuare indagini e controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi:

– nel corso dell'istruttoria delle proposte di Programmi di R&S pervenute, al fine di verificare la veridicità delle attestazioni presentate o disporne l'approfondimento, qualora reputato utile ad una miglior valutazione della proposta;

– nel corso della realizzazione e a conclusione dei Programmi di R&S, al fine di accertare la regolarità della realizzazione, il rispetto degli obblighi previsti dal bando, dagli atti a questo conseguenti e dalla normativa vigente, nonché la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dai Soggetti beneficiari.

In ogni caso, ciascun Accordo Istituzionale dovrà prevedere una sezione apposita dedicata alle modalità di controllo sull'esecuzione dell'Accordo medesimo.

17. DISPOSIZIONI FINALI

Gli allegati formano parte integrante e sostanziale del bando.

L'amministrazione regionale si riserva la facoltà di impartire ulteriori disposizioni che si rendessero opportune per un più efficace sviluppo della procedura.

L'amministrazione regionale si riserva la facoltà di annullare o revocare la presente procedura anche successivamente alla formazione della graduatoria delle proposte presentate, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse. In tale evenienza, i soggetti proponenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o di risarcimento.

Per quanto non esplicitamente previsto nel bando e nei relativi allegati si farà riferimento alla normativa vigente.

Responsabile del procedimento di cui al presente bando e delle procedure a questo conseguenti è il Direttore di Funzione specialistica della struttura Ricerca e Innovazione, Direzione Centrale Programmazione Integrata – Regione Lombardia, con sede in Milano, via Fabio Filzi 22, tel: 02/6765.6126, fax: 02/6765.6882, e-mail: *ferruccio_ceccarelli@regione.lombardia.it*.

I dati e le informazioni acquisiti in esecuzione della presente procedura verranno trattati, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, esclusivamente per le finalità relative allo specifico procedimento, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, l'interessato può accedere a dati che lo riguardano e chiederne la correzione, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione o il blocco, inviando motivata richiesta scritta al titolare del procedimento.

Titolare del trattamento dei dati è il Presidente della Giunta regionale della Lombardia. Responsabile del Trattamento sono il Direttore di Funzione Specialistica della Struttura, Ricerca e Innovazione Tecnologica della Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A.

Copia integrale del presente bando, dei relativi allegati, della modulistica necessari alla partecipazione al bando saranno pubblicati sul sito della Regione Lombardia *http://www.regione.lombardia.it*.

Allegato 1

Aree Tematiche relative ai «Programmi esecutivi di attuazione delle politiche in materia di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico a medio e breve termine relativi alle aree problematiche di: 1) Salute, 2) Agroalimentare, 3) Energia e Ambiente e 4) Manifatturiero Avanzato»

1. Agroalimentare

L'area tematica è relativa alla produzione agricola ed impatto ambientale, con priorità alle iniziative volte al rapporto tra ambiente naturale e pratiche agricole. Si deve pertanto pervenire ad uno sviluppo agricolo sostenibile mirando sempre più a prevenire i rischi di degrado ambientale, concorrendo ad una maggiore efficienza nella gestione delle risorse e garantendo contemporaneamente la redditività dell'agricoltura.

Pertanto gli interventi di R&S in questo settore consistono, a titolo esemplificativo, in:

– studio di nuove metodologie di coltura per la produzione di prodotti di qualità per l'industria di trasformazione, nel rispetto dell'ambiente;

– riduzione dei residui;

– ricerca di agenti biotecnologici e biocompatibili per sostituire gli agenti antiparassitari di origine chimica;

– sviluppo di colture specifiche da utilizzarsi con profitto nelle aree marginali, anche attraverso un aumento della resistenza dei prodotti della terra agli agenti patogeni ed atmosferici;

– trattamento diretto in azienda dei reflui e riutilizzo degli stessi per la produzione di energia e fertilizzazione dei terreni;

– miglioramento dei sistemi irrigui.

2. Energia/ambiente (ivi incluso il programma europeo sul clima 2020)

Le aree tematiche sono relative a:

– mobilità, con priorità alle iniziative finalizzate alla riduzione dell'inquinamento atmosferico. Gli interventi di R&S in questo settore consistono, a titolo esemplificativo, in: progetti di ricerca per individuare soluzioni sensoristiche basate sulle ICT per introdurre nella viabilità urbana un sistema di controllo attraverso delle porte sensore che rilevino, al passaggio, l'inquinamento del mezzo, lo individuino attraverso telecamere e lo fermino costringendolo ad effettuare interventi che riducano l'inquinamento prodotto entro dei limiti accettabili, a cura di un servizio erogato dall'ente locale che dovrà certificarne successivamente l'abilitazione all'uso. La ricerca dovrebbe individuare dei sensori specifici di analisi dei fumi, del rumore, autogestiti in funzione del tasso di inquinamento rilevato e rispetto ai valori di test, un sistema di gestione dell'informazioni centralizzato presso un centro della Polizia Municipale, un sistema di identificazione, di fermo, di invio controllato al Centro di ripristino ambientale del mezzo;

– materiali per l'edilizia e risparmio energetico negli edifici, con priorità alle iniziative finalizzate alle problematiche energetiche ed ambientali dell'edilizia. Gli interventi di R&S in questo settore consistono, a titolo esemplificativo, in:

- nuovi materiali e sistemi per involucri performanti;
- nuove soluzioni impiantistiche efficienti;
- nuove soluzioni integrate involucro-impianto;
- sistemi innovativi di controllo e gestione a distanza;
- nuovi strumenti di diagnosi energetica e di monitoraggio;
- nuovi strumenti di finanziamento (Energy Service Company – ESCO);
  per la realizzazione di edifici sperimentali che integrino componenti e materiali eco-efficienti con sistemi impiantistici complessi e domotizzati, rendendo possibile la misurazione e il controllo delle prestazioni, la certificazione energetica con sistemi di verifica evoluti, per dare certezza di risultato conseguito ai vari committenti pubblici e privati;
- materiali in grado di utilizzare l'energia solare sia per la gestione, il più possibile indipendente dalla rete, del fabbisogno energetico, sia per la produzione di calore e raffreddamento.

3. Salute

Le aree tematiche sono relative alle Biotecnologie applicate alla salute, con priorità alle iniziative volte a migliorare la salute dell'uomo e stimolare l'attività economica e industriale intervenendo sia sulla prevenzione sia sul trattamento delle malattie attraverso piattaforme tecnologiche per lo sviluppo di farmaci nuovi, più sicuri e più efficaci, quali ad esempio la biosintesi combinatoria, lo sviluppo mirato delle terapie e lo sviluppo razionale di farmaci. Pertanto gli interventi di R&S in questo settore consistono, a titolo esemplificativo, in:

– integrazione della ricerca post-genomica, inclusa la ricerca sui collegati meccanismi molecolari, con i più consolidati approcci biomedicali e biotecnologici, anche attraverso lo sfruttamento della vasta mole di dati biologici prodotti dalla genomica e lo sviluppo delle biotecnologie;

– organizzazione di un centro di riferimento per la sperimentazione del farmaco, in grado di coordinare le attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione dei farmaci, attraendo capitali e razionalizzando il processo di investimento sul territorio delle realtà farmaceutiche/biotecnologiche, e favorendo il precoce accesso a farmaci e terapie innovative altrimenti non disponibili per i cittadini lombardi, nelle fasi precoci.

4. Manifatturiero avanzato (ivi comprese attività finalizzate alla «conservazione programmata,» al restauro e alla messa in sicurezza del patrimonio culturale che si avvalgono di tecnologie avanzate)

Le aree tematiche sono relative all'aeronautica ed alla meccanica, con priorità alle iniziative volte ad introdurre l'utilizzo di materiali avanzati (compositi ed in prospettiva nanomateriali, in sostituzione dei materiali «tradizionali») e di tecnologie innovative di produzione (Near Net Shape, tecnologie micromeccaniche) nei propri processi produttivi, al fine di ridurre i pesi e aumentare le prestazioni delle parti meccaniche dei veivoli e le prestazioni tecniche ed economiche delle lavorazioni. I risultati applicativi di questa attività di ricerca possono determinare forti impatti sulle capacità tecnologiche delle PMI lombarde, sia quelle appartenenti alla filiera dell'aeronautica e dell'aerospazio, sia quelle di altri comparti dell'industria metalmeccanica (in particolare produttori di componentistica con una varietà di utilizzi in una molteplicità di altri settori).

Pertanto gli interventi di R&S in questo settore consistono, a titolo esemplificativo, in:

– *Sviluppo di applicazioni di tecnologie NearNet Shape e di deformazione mirata*

Si tratta di promuovere progetti di filiere nei settori automotive e aeronautico che includano costruttori e fornitori di sistemi di produzione, fornitori di componentistica, centri di ricerca applicata, eventualmente con la collaborazione tecnico-scientifica di centri della UE.

– *Sviluppo di tecnologie micromeccaniche*

Occorre promuovere progetti di filiera produttiva che partano dagli utilizzatori finali, i quali definiscono le caratteristiche degli oggetti da lavorare, e includano i costruttori di sistemi di produzione, i fornitori di componenti e sottosistemi (dall'automazione di tipo meccatronico al CAD fino agli stampi).

– *Sviluppo dell'industria aerospaziale*

Si propone lo sviluppo di progetti finalizzati alle tecnologie progettuali ed alle tecnologie produttive che prevedono l'utilizzo di acciai e leghe speciali (es. titanio) in campo aerospaziale. I progetti devono realizzare obiettivi di sviluppo di capacità produttive e competenze nella realizzazione di componenti per l'industria aerospaziale ad altissima precisione. Ciò può avvenire anche attraverso la progettazione e/o lo sviluppo di macchine utensili ad altissima velocità, quali quelle utilizzate per velivoli innovativi ad elevata affidabilità e prestazioni.

ALLEGATO 2

Paesi Associati con accordi di cooperazione scientifica e tecnologica e che contribuiscono al bilancio del 7º PQ per la R&S

– SVIZZERA,
– ISRAELE,
– NORVEGIA,
– ISLANDA,
– LIECHTENSTEIN,
– TURCHIA,
– CROAZIA,
– REPUBBLICA DELLA MACEDONIA,
– SERBIA,
– ALBANIA,
– MONTENEGRO.

——— • ———

ALLEGATO 3 - FAC-SIMILE DI MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

BANDO DI INVITO A PRESENTARE PROPOSTE DI ACCORDI ISTITUZIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI R&S NEI SETTORI ENERGIA, AMBIENTE, AGROALIMENTARE, SALUTE E MANIFATTURIERO AVANZATO A VALERE SUL "FONDO PER LA PROMOZIONE DI ACCORDI ISTITUZIONALI"

istituito con DGR n. 5200 del 2 agosto 2007
pubblicata sul B.U.R.L. n. 133 Serie Ordinaria del 13 agosto 2007

DECRETO N. ___ DEL _____ 2009

Marca da bollo
Euro 14,62
(solo per i soggetti di natura privatistica)

FINLOMBARDA SPA
Ente Gestore di Regione Lombardia
per il "Fondo per la promozione di Accordi Istituzionali"
Via Oldofredi, 23
20124 MILANO

OGGETTO: Domanda ai fini della concessione dell'Intervento Finanziario a valere del Bando di invito a presentare proposte di Accordi Istituzionali per la realizzazione di Programmi di R&S nei settori energia, ambiente, agroalimentare, salute e manifatturiero avanzato a valere sul "Fondo per la promozione di Accordi Istituzionali"
[*da consegnare con bollo – sono esonerati dall'imposta di bollo solo gli enti pubblici, gli enti locali e le loro forme associative e consortili, le università statali, le ONLUS - apporre timbro e firma del Soggetto Beneficiario richiedente su ogni foglio*]

Titolo Programma di R&S: ……

Soggetto beneficiario/proponente:
- O soggetto beneficiario singolo
  Ragione sociale/denominazione ……
  Sede operativa (Comune e Provincia): ……..

- O presentazione congiunta da parte di più soggetti beneficiari
  Se sì, fornire dati relativi a ciascun soggetto partecipante:

Nr.	Ragione sociale/denominazione	Sede operativa	
		Comune	Provincia
1	……	……..	……
2	……	……..	……
…	……	……..	……

[all'interno della tabella a ciascun soggetto beneficiario verrà associato un numero]

Area tematica (di cui all'Allegato 1 del Bando):
- O 1. Agroalimentare
- O 2. Energia/ambiente
- O 3. Salute
- O 4. Manifatturiero Avanzato

Importo totale del Programma di R&S: €…….
Importo totale dell'Intervento Finanziario richiesto: €……..…….
Durata complessiva di realizzazione del Programma di R&S mesi ……..……
Ubicazione di realizzazione dell'intervento/i previsti nel Programma di R&S (Comune e Provincia): ……..……
……

Ai fini della domanda e della concessione dell'Intervento Finanziario di cui al presente Bando:

Il/la sottoscritto/a: .....
codice fiscale .....
nato/a a ……..…… il .....
residente in ……..……..……..…… Prov..…. via .....

in qualità di legale rappresentante di o di soggetto abilitato a rappresentare (ragione sociale/denominazione)
.....
con sede operativa in .....
C.F. .....
P.IVA .....
dati di iscrizione a CCIAA (se applicabile): n. prov. il: .....

oppure in caso di domanda presentata congiuntamente da più Soggetti Beneficiari

1

Il/la sottoscritto/a: .....
codice fiscale .....
nato/a a ……..…… il .....
residente in ……..……..……..…… Prov..…. via .....

in qualità di legale rappresentante di o di soggetto abilitato a rappresentare (ragione sociale/denominazione)
……
con sede operativa in .....
C.F. .....
P.IVA .....
dati di iscrizione a CCIAA (se applicabile): n. prov. il: .....

2

Il/la sottoscritto/a: .....
codice fiscale .....
nato/a a ……..…… il .....
residente in ……..……..……..…… Prov..…. via .....

in qualità di legale rappresentante di o di soggetto abilitato a rappresentare (ragione sociale/denominazione)
……
con sede operativa in .....
C.F. .....
P.IVA .....
dati di iscrizione a CCIAA (se applicabile): n. prov. il: .....

...

Il/la sottoscritto/a: .....
codice fiscale .....
nato/a a ……..…… il .....
residente in ……..……..……..…… Prov..…. via .....

in qualità di legale rappresentante di o di soggetto abilitato a rappresentare (ragione sociale/denominazione)
……
con sede operativa in .....
C.F. .....
P.IVA .....
dati di iscrizione a CCIAA (se applicabile): n. prov. il: .....

CHIEDE/CHIEDONO

DI ESSERE AMMESSO ALL'INTERVENTO FINANZIARIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI R&S DAL TITOLO
"……."
DI CUI ALLA PRESENTE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

per un importo richiesto di Intervento Finanziario di: Euro ……..
comportante spese ammissibili complessivi pari ad Euro ……
per la realizzazione di un Programma di R&S della durata di: mesi: ……
che rientra in una delle seguenti aree tematiche:

○ 1. Agroalimentare
Specificare in coerenza con quanto indicato all'Allegato 1 del Bando

○ 2. Energia/ambiente
Specificare in coerenza con quanto indicato all'Allegato 1 del Bando

○ 3. Salute
Specificare in coerenza con quanto indicato all'Allegato 1 del Bando

○ 4. Manifatturiero Avanzato
Specificare in coerenza con quanto indicato all'Allegato 1 del Bando

A TAL FINE INDICA/INDICANO:

A. I soggetti coinvolti nel Programma di R&S (Soggetti Beneficiari ai sensi degli articoli 7.1 e 7.2 del Bando ed eventuali Soggetti cofinanziatori ai sensi dell'articolo 7.3 del Bando) nella seguente tabella:

Nr.	**Denominazione/ragione sociale**	**Ruolo** (Soggetto Beneficiario o Soggetto cofinanziatore)	**Tipologia***	**Natura giuridica** (di diritto pubblico, di diritto privatistico; se altro specificare)
1	……..			
	……..			
	……..			
	……..			

Nel caso di domanda presentata congiuntamente da più Soggetti Beneficiari, riportare i nr. identificativi inseriti nelle sezioni precedenti.

* Nella colonna "Tipologia" indicare:
Per i Soggetti Beneficiari:
- Organismi di ricerca che non svolgono attività economica
- Organismi di ricerca che svolgono attività economica

ai sensi degli articoli 7.1 e 7.2 del Bando.
Per i Soggetti cofinanziatori (ex articolo 7.3 del Bando):
- Ente locale;
- Camera di commercio
- Associazione imprenditoriale
- Fondazione
- Organismo di ricerca (diverso dai Soggetti beneficiari)

B. Qualificazione dei soggetti beneficiari (e degli eventuali soggetti cofinanziatori) di natura privatistica partecipanti al Programma di R&S:

Nr.	**Denominazione/ragione sociale**	**Dimensione** (micro, piccola, media, grande impresa)	**Codice ATECO**
1	……..		
	……..		
	……..		
	……..		

[riportare i nr. identificativi inseriti nelle tabelle precedenti]

DICHIARA/DICHIARANO

CHE L'INTERVENTO FINANZIARIO DI CUI ALLA PRESENTE DOMANDA VIENE RICHIESTO PER LA REALIZZAZIONE DEL SEGUENTE PROGRAMMA DI R&S

A. Descrizione del Programma di R&S

A.1 Titolo del Programma di R&S

Scegliere un titolo o una sigla di non più di 20 caratteri da usare per identificare la proposta.

A.2 Aree tematiche

Indicare in quale delle aree tematiche descritte nell'Allegato "1" del Bando, rientra il Programma di R&S:

- ○ 1. Agroalimentare
- ○ 2. Energia/ambiente
- ○ 3. Salute
- ○ 4. Manifatturiero Avanzato

A.3 Luogo di realizzazione del Programma di R&S

Indicare il Comune/i dove è ubicata l'unità produttiva/e presso la/e quale/i sarà realizzato il Programma di R&S.

A.4 Durata del Programma di R&S

Indicare la durata di realizzazione del Programma di R&S in numero di mesi complessivo.

A.5 Descrizione dei Soggetti Beneficiari (di tutti i Soggetti Beneficiari nel caso di un Programma di R&S presentato congiuntamente da più Soggetti Beneficiari)

Presentazione dei Soggetti Beneficiari corredata da un breve profilo "societario". Indicare le motivazioni poste alla base della scelta di ciascun Soggetto Beneficiario, evidenziando lo specifico contributo al Programma di R&S la complementarietà e le rispettive responsabilità nella realizzazione del Programma medesimo, le rispettive competenze nel settore di realizzazione delle attività del Programma di R&S proposto, nonché il valore aggiunto di ciascuna partecipazione rispetto alla finalità del Programma di R&S.

A.6 Descrizione dei Soggetti cofinanziatori (solo se applicabile)

Presentazione dei Soggetti cofinanziatori corredata da un breve profilo ed indicare le motivazioni poste alla base della scelta di ciascun Soggetto cofinanziatore di partecipare in termini finanziari alla realizzazione del Programma di R&S.

A.7 Problematica affrontata

Indicare le principali problematiche a cui il Programma di R&/S vuole rispondere e le soluzioni ipotizzate per raggiungere gli obiettivi del Programma di R&S. Illustrare il vantaggio della/e soluzione/i tecnologica/e proposta/e (fornire una descrizione sintetica dello stato attuale dello sviluppo nel campo tecnico-scientifico trattato e il valore "innovativo" aggiunto del Programma di R&S)

A.8 Obiettivi e finalità del Programma di R&S

Descrivere gli obiettivi generali e specifici del Programma di R&S evidenziando: lo scenario complessivo di riferimento nell'ambito del quale il Programma di R&S trova la sua giustificazione; le motivazioni che hanno portato a proporre la realizzazione del Programma di R&S; la coerenza del Programma di R&S con le finalità del Bando e le priorità programmatiche regionali; gli elementi di innovatività del Programma di R&S.

A.9 Descrizione degli interventi e delle attività previsti nel Programma di R&S

Fornire una descrizione dettagliata delle attività del Programma di R&S attraverso le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi del Programma di R&S (tenendo conto, laddove applicabile, delle tipologie di attività di ricerca, ovvero ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità, ecc…, coerentemente con quanto previsto agli articoli 5, 8 e 9 del Bando). Indicare altresì se sono già esistenti o in corso di realizzazione, studi o ricerche similari o attinenti alle attività proposte nel Programma di R&S.

Il numero delle fasi di attività deve essere appropriato alla complessità del Programma di R&S e costituire un'articolazione adeguata del Programma di R&S proposto, che dovrebbe anche portare a risultati concretamente verificabili. Esplicitare le eventuali attività che si intendono subappaltare.

Gli elementi essenziali da evidenziare sono:

1. *Una descrizione dettagliata delle attività del Programma di R&S indicando per ciascuna la tempistica, le risorse umane da impegnare (precisando le rispettive competenze nel settore di attività del Programma di R&), le risorse strumentali e materiali da impiegare. Dedicare uno specifico capitolo alla gestione del Programma di R&S, fornendo informazioni sugli strumenti di gestione, di monitoraggio dei lavori, di controllo della qualità, ecc...*
2. *Una tempistica del Piano di attività.*
3. *Una presentazione grafica dei soggetti coinvolti nel Programma di R&S, che mostri le sinergie ed interdipendenze nella realizzazione delle varie fasi di attività del Programma di R&S.*
4. *Una rappresentazione sintetica delle attività che indichi le risorse umane impiegate e la durata delle singole attività (sul modello della tabella seguente).*

N.	Titolo della fase di attività	Identificativo del soggetto responsabile	Soggetto Beneficiario	Persone/ mese	Mese di inizio	Mese di conclusione
	TOTALE					

5. *Descrivere le possibilità di diffusione e applicabilità dei risultati del Programma di R&S.*

A.10 Team del Programma di R&S:

Indicare e descrivere il Team del Programma di R&S specificando per ciascuno le competenze specifiche e le esperienze acquisite relativamente al settore di attività del Programma di R&S (evincibili anche dai CV relativi a ciascun soggetto, da allegare alla presente domanda di partecipazione), la complementarietà e le rispettive responsabilità nella realizzazione del Programma di R&S.

Precisare (coerentemente con quanto già indicato nella sezione A.9) il coinvolgimento di eventuali subappaltatori, fornendo informazioni circa le loro competenze relativamente alle attività che andrebbero a svolgere nell'ambito del Programma di R&S.

Le informazioni fornite dovranno essere finalizzate a dimostrare la qualità e la credibilità del Team di Programma di R&S in relazione agli obiettivi del Programma di R&S.

A.11 Risultati attesi ed impatto

Fornire una descrizione dei risultati ed impatto attesi dalla realizzazione di ciascuna fase di attività del Programma di R&S (comprese eventuali pubblicazioni) indicando le ricadute positive del Programma di R&S in termini di: occupazione, potenziamento dei mercati di sbocco ed esportazioni, profilo tecnico/scientifico/professionale; proprietà intellettuale; innovatività dei contenuti (nuovi prodotti, contenuti/metodi/procedure innovativi, adattamento ed integrazione di risultati/contenuti innovativi elaborati nell'ambito di precedenti esperienze, miglioramento della capacità di analisi e anticipazione dei bisogni frutto di un'iniziativa volta a confrontare competenze e approcci innovativi); ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico; formazione di capitale umano; sostenibilità ambientale.

A.12 Riepilogo delle spese ammissibili

Indicare, compilando una delle due tabelle che seguono (distinte per tipologia di Soggetto Beneficiario), le spese ammissibili del Programma di R&S a fronte dei quali viene fatta richiesta di Intervento Finanziario, indicando sia gli importi al netto dell'IVA, sia l'importo di IVA ammissibile a finanziamento (esclusivamente quando non possa essere recuperata, rimborsata o compensata), nel rispetto dei vincoli indicati agli articoli 7, 8 e 9 del Bando.
N.B.:in caso di domanda presentata congiuntamente da più Soggetti Beneficiari, compilare una delle suddette tabelle per ciascun Soggetto Beneficiario.

○ 1. Soggetto Beneficiario – organismo di ricerca che non svolge attività economica ai sensi dell'articolo 7 del Bando
Denominazione/ragione sociale ……..

Tipologia di attività in cui si articola il Programma di R&S	**Spesa ammissibile totale prevista nel Programma di R&S (€)**		**Intervento Finanziario richiesto**	
	€ al netto di IVA	*€ IVA*	*Importo €*	*% (intensità di aiuto applicata)*
A) per la realizzazione di un Programma di R&S di ricerca industriale				
1) Personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario)				
2) Fabbricati				
3) Strumenti, attrezzature.				
4) Ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti, servizi di consulenza e servizi equivalenti.				
5) Spese generali supplementari direttamente imputabili all'attività di ricerca				
6) Altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca (specificare)				
B) per la realizzazione di un Programma di R&S di sviluppo sperimentale				
1) Personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario)				
2) Fabbricati				
3) Strumenti, attrezzature.				
4) Ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti, servizi di consulenza e servizi equivalenti.				
5) Spese generali supplementari direttamente imputabili all'attività di ricerca				
6) Altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca (specificare)				
C) per la realizzazione di studi di fattibilità tecnica preliminari a ricerca industriale				
D) per la realizzazione di studi di fattibilità tecnica preliminari a sviluppo sperimentale				
E) Costi connessi ai diritti di proprietà intellettuale per PMI relativi ad attività di Ricerca Industriale				
F). Costi connessi ai diritti di proprietà intellettuale per PMI relativi ad attività di Sviluppo sperimentale				
G). Costi relativi alla messa a disposizione delle PMI e per la sola durata del Programma di R&S, di personale altamente qualificato proveniente o da centri di ricerca o da grandi imprese				
TOTALE				

N.B.: l'intervento finanziario non può essere superiore al 50% dell'investimento previsto nel Programma di R&S, fino ad una soglia massima di Euro 2.500.000.

○ 2. Soggetto Beneficiario – organismo di ricerca che svolge attività economica ai sensi dell'articolo 7 del Bando
Denominazione/ragione sociale ……..

Tipologia di attività in cui si articola il Programma di R&S	Spesa ammissibile totale prevista nel Programma di R&S (€)		Intervento Finanziario richiesto	
	€ al netto di IVA	*€ IVA*	*Importo €*	*% (intensità di aiuto applicata)*
A) per la realizzazione di un Programma di R&S di ricerca industriale				
1) Personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario)				
2) Fabbricati				
3) Strumenti, attrezzature.				
4) Ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti, servizi di consulenza e servizi equivalenti.				
5) Spese generali supplementari direttamente imputabili all'attività di ricerca				
6) Altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca (specificare)				
B) per la realizzazione di un Programma di R&S di sviluppo sperimentale				
1) Personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario)				
2) Fabbricati				
3) Strumenti, attrezzature.				
4) Ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti, servizi di consulenza e servizi equivalenti.				
5) Spese generali supplementari direttamente imputabili all'attività di ricerca				
6) Altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca (specificare)				
C) per la realizzazione di studi di fattibilità tecnica preliminari a ricerca industriale				
D) per la realizzazione di studi di fattibilità tecnica preliminari a sviluppo sperimentale				
E) Costi connessi ai diritti di proprietà intellettuale per PMI relativi ad attività di Ricerca Industriale				
F). Costi connessi ai diritti di proprietà intellettuale per PMI relativi ad attività di Sviluppo sperimentale				
G). Costi relativi alla messa a disposizione delle PMI e per la sola durata del Programma di R&S, di personale altamente qualificato proveniente o da centri di ricerca o da grandi imprese				
TOTALE				

N.B.: l'intervento finanziario non potrà essere superiore al 50% delle spese ammissibili, fino ad una soglia massima di Euro 2.500.000, determinato sulla base di percentuali massime che variano in funzione della tipologia di soggetto beneficiario e delle spese ammissibili (come dettagliato all'articolo 9.2 del Bando (coerentemente al Regolamento (CE) 800/2008 "Regolamento generale di esenzione per categoria"). Nell'ipotesi di coinvolgimento di Soggetti cofinanziatori pubblici (di cui all'articolo 7.3 del Bando) e qualora il Soggetto beneficiario rientri nella categoria di soggetti che svolgono attività economica, l'intervento finanziario cumulato (di Regione Lombardia e dei Soggetti cofinanziatori) non potrà essere superiore all'entità indicata al paragrafo precedente.

A.13 Tabella Riepilogativa per Soggetto Beneficiario

Nr.	Spese Ammissibili totali (€)*	Partecipazione in % alle spese ammissibili (*se applicabile ovvero caso di presentazione congiunta di più Soggetti Beneficiari)*	Intervento Finanziario richiesto (€)**	Intervento Finanziario in % ai costi ammissibili**
1				
Totale				

* *La spesa totale ammissibile del Programma di R&S che deve essere compresa tra Euro 5.000.000,00 ed Euro10.000.000,00 per Programmi di R&S prevalentemente di Ricerca Industriale (compresi gli studi di fattibilità preliminari a Ricerca Industriale); un Programma di R&S consiste "prevalentemente" di Ricerca Industriale se più della metà dei costi totali ammissibili riguarda attività che rientrano nella categoria della Ricerca Industriale; il massimale di spesa ammissibile è pari a Euro 7.500.000,00 in tutti gli altri casi.*

** *Indicare l'importo dell'Intervento Finanziario richiesto sulle spese ammissibili che non potrà essere superiore al 50% delle spese ammissibili fino ad un massimale di Euro 2.500.000,00 e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 9 del Bando.*

A.14 Copertura finanziaria del Programma di R&S

Indicare le fonti di copertura finanziaria del Programma di R&S (nel caso di presentazione congiunta da parte di più Soggetti Beneficiari fornire tali indicazioni per tutti i Soggetti Beneficiari riportando la numerazione per Soggetto Beneficiario adottata nelle tabelle precedenti)

Nr.	Mezzi propri		Altre fonti – Soggetti cofinanziatori (€)	Altre fonti (indicare quali) – (€)	Intervento Finanziario richiesto (€)	Totale (€)
	€	gg/uomo quantificate in € *(ex articolo 9.3 del Bando)*				
1.						
Totale						

A.15 Elenco documentazione allegata

Oltre alla documentazione richiesta all'articolo 10 del Bando, il Soggetto Beneficiario può allegare qualsiasi documentazione cartacea ritenesse idonea a supporto di quanto dichiarato nella presente domanda.

DICHIARA/DICHIARANO ALTRESI'

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38, 46, 47, 48, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- di essere a conoscenza e di accettare integralmente e senza riserva la normativa di riferimento e i criteri di funzionamento del Fondo per la promozione degli Accordi Istituzionali", di cui alla d.g.r. n. 5200 del 2 agosto 2007, integrata dalla d.g.r. n. 8545 del 3 dicembre 2008 e dal Bando di cui al Decreto n. [●], del [●][●] 2009;
- di avere compilato e trasmesso tutta la documentazione prevista per la partecipazione al Bando e di prendere atto che essa costituisce parte integrante e sostanziale della presente domanda;
- di fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, la documentazione e le informazioni che saranno richieste da Regione Lombardia, dal Soggetto Gestore (e, nelle modalità previste nell'Accordo Istituzionale, dagli eventuali Soggetti cofinanziatori)
- di essere in possesso dei requisiti per beneficiare degli Interventi Finanziari previsti dal Bando;
- di prendere atto delle condizioni di concessione e revoca degli Interventi Finanziari, nonché delle modalità di ispezione e di controllo stabilite nel Bando;
- la veridicità e la conformità di dati, notizie e dichiarazioni riportate nella presente domanda di partecipazione e negli allegati richiesti per la partecipazione al Bando;
- di impegnarsi a consentire approfondimenti, controlli ed accertamenti che Finlombarda S.p.A., Regione Lombardia, dovessero ritenere opportuni in ordine allo svolgimento delle attività istruttorie;
- di impegnarsi ad avviare, in caso di approvazione degli interventi finanziari di cui alla presente domanda, il Programma di R&S nei termini e nelle modalità stabiliti dal Bando;
- di accettare e collaborare ai controlli che saranno disposti dalla Regione Lombardia e dagli organi istituiti per il controllo sull'esecuzione dell'Accordo Istituzionale;
- di impegnarsi a produrre ogni ulteriore documentazione, anche sotto forma di autocertificazione, che Regione Lombardia o Finlombarda S.p.a. riterrà utile richiedere ai fini della valutazione del Programma di R&S presentato;
- di impegnarsi a presentare, nelle modalità previste nell'Accordo Istituzionale sottoscritto, una relazione intermedia sullo stato di avanzamento del Programma di R&S e ogni ulteriore documentazione, anche sotto forma di autocertificazione, che Regione Lombardia, Finlombarda S.p.a. o gli organi istituiti nell'ambito degli Accordi Istituzionali riterranno utile richiedere ai fini della valutazione del Programma di R&S presentato;
- di assicurare, in caso di concessione del contributo in misura inferiore a quella presunta, l'impegno a garantire la copertura finanziaria della parte di spese che non beneficia dell'Intervento Finanziario con risorse economiche proprie;
- di impegnarsi a conservare e mantenere la destinazione d'uso dei beni e opere realizzate in attuazione del Programma di R&S per almeno cinque anni nell'area di realizzazione del Programma di R&S;

- di non avere già presentato richiesta di accesso agli interventi finanziari a valere sul presente Bando;
- di richiedere l'autorizzazione alla competente struttura, agli organi istituiti e secondo le modalità previste nell'Accordo Istituzionale per qualsiasi variazione inerente il programma di R&S nel corso della realizzazione, comprese le proposte di variazioni dei Soggetti beneficiari coinvolti;
- disciplinare il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati derivanti dall'esecuzione di attività di ricerca e sviluppo;
- rendersi disponibili a partecipare, nello specifico del proprio Programma di R&S, ad iniziative di pubblicizzazione e diffusione dei risultati dell'intervento regionale di supporto allo sviluppo di progetti di ricerca e innovazione che la Regione potrà individuare. Per tale attività verrà comunque richiesto specifico assenso;
- garantire il cofinanziamento del Programma di R&S;
- conservare per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo della copertura finanziaria, la documentazione originale di spesa.

DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE

(nel caso di presentazione congiunta da parte di più Soggetti Beneficiari compilare le seguenti dichiarazioni per ogni Soggetto Beneficiario)

- che il Soggetto Beneficiario è un organismo di ricerca che
  - ☐ NON svolge attività economica
  - ☐ Svolge attività economica

  ai sensi dell'articolo 7 del Bando.
- che il Soggetto Beneficiario richiedente ha sede operativa in Lombardia;
- che il Soggetto Beneficiario richiedente si è registrato al momento della presentazione della presente domanda al sistema informatico regionale denominato QuESTIO (*http://www.questio.it*);
- che il Soggetto Beneficiario, nel caso sia un organismo di ricerca di diritto privatistico, è identificato (rif. criteri e parametri Raccomandazione Commissione CE 06 maggio 2003 relativa alla definizione delle piccole e medie imprese e del D.M. Ministero Attività Produttive 18 aprile 2005):
  - ☐ Micro impresa;
  - ☐ Piccola impresa;
  - ☐ Media impresa;
  - ☐ Grande impresa;
- che il Soggetto Beneficiario, nel caso sia un organismo di ricerca di diritto privatistico, non costituisce Impresa in Difficoltà ai sensi di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione recante "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (in GUCE C244/ del 1.10.2004);
- di impegnarsi a comunicare a Finlombarda S.p.a., con le modalità previste nel Bando, qualsiasi vicenda societaria modificativa del suo attuale status;
- di non aver presentato richiesta per ottenere né di aver ottenuto, per il Programma di R&S di cui alla presente domanda, alcun contributo pubblico (comunitario, nazionale, regionale, ecc…, con particolare riguardo ai bandi di invito a presentare proposte per la promozione dell'eccellenza nei meta-distretti industriali della Lombardia);
- autorizza Regione Lombardia a trasmettere la presente domanda e la relativa documentazione allegata all'Ente Gestore e agli organi di valutazione previsti dal presente Bando, per quanto di propria competenza, e si impegna ad accettare, sia durante l'istruttoria che durante la realizzazione dell'intervento le indagini tecniche ed i controlli che la Regione Lombardia, Finlombarda e gli organi istituiti nell'ambito dell'Accordo Istituzionale riterranno opportuno effettuare ai fini della valutazione dell'iniziativa progettuale oggetto della domanda stessa;
- di essere a conoscenza delle norme relative a ispezioni, controlli, revoche dei benefici e sanzioni dell'Amministrazione Regionale;
- che il Soggetto Beneficiario richiedente è attivo, non è in stato di liquidazione né sono in atto procedure concorsuali nei confronti dello stesso o dei soci amministratori e che non sussistono situazioni tali da pregiudicare lo stato di normalità;

INOLTRE (per tutti i Soggetti Beneficiari richiedenti)

Allega la seguente documentazione:

- ☐ copia fotostatica di un documento di identità del Soggetto Beneficiario richiedente;
- ☐ copia dell'eventuale procura conferita per la sottoscrizione della domanda di partecipazione;
- ☐ l'insieme della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 10 del Bando di ammissione agli interventi finanziari di cui alla presente domanda e dalla presente domanda di partecipazione.

_____
Luogo e data

_____
Timbro del Soggetto Beneficiario Richiedente
e firma del legale rappresentante
o del soggetto abilitato a rappresentare

SEZIONE RELATIVA AI SOGGETTI COFINANZIATORI
(SE APPLICABILE)

(nel caso di partecipazione da parte di più Soggetti cofinanziatori compilare le seguenti dichiarazioni per ogni Soggetto cofinanziatore)

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38, 46, 47, 48, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

Il/la sottoscritto/a: .....
codice fiscale .....
nato/a a …….…….…. il .....
residente in ……..……..……..…… Prov.…... via .....
in qualità di legale rappresentante di o di soggetto abilitato a rappresentare (ragione sociale/denominazione e natura giuridica) ……...
con sede operativa in ……..……..……..
C.F …….
P.IVA …….
dati di iscrizione a CCIAA(se applicabile): n…….prov. ……..il: …….

DICHIARA

- di essere:
  - ☐ un ente locale con sede operativa in Regione Lombardia;
  - ☐ una camera di commercio con sede operativa in Regione Lombardia;
  - ☐ un'associazione imprenditoriale con sede operativa in Regione Lombardia;
  - ☐ una fondazione con sede operativa in Regione Lombardia;
  - ☐ un organismo di ricerca diverso dai Soggetti Beneficiari richiedenti di cui alla presente domanda di partecipazione,
    con sede operativa
    - ☐ in Regione Lombardia
    - ☐ nel territorio nazionale
    - ☐ nell'Unione europea o nei Paesi Associati (di cui all'Allegato 2 del Bando)
- che i Soggetti cofinanziatori, organismi di ricerca, con sede in Lombardia si sono registrati al momento della presentazione della presente domanda al sistema informatico regionale denominato QuESTIO (*http://www.questio.it*);
- che i i Soggetti cofinanziatori, organismi di ricerca, con sede non in Lombardia ma nell'UE o nei Paesi Associati, si impegnano alla registrazione completa nella sezione speciale del sistema informatico regionale denominato QuESTIO (*http://www.questio.it*), solo nell'ipotesi in cui la proposta di Programma di R&S venisse selezionata secondo le modalità di cui all'articolo 11 del presente Bando.
- di ottemperare alle prescrizioni contenute nel Bando e negli atti a questo conseguenti;
- di fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, la documentazione e le informazioni che saranno richieste da Regione Lombardia e dal Soggetto Gestore;
- di rispettare i termini concordati ed indicati negli Accordi Istituzionali che verranno sottoscritti;
- di procedere periodicamente, alla verifica dell'Accordo Istituzionale;
- di accettare e collaborare ai controlli che saranno disposti dalla Regione Lombardia e dagli organi istituiti per la gestione, l'attuazione ed il controllo sull'esecuzione dell'Accordo Istituzionale;
- di rendere disponibile in tempi rapidi le risorse finanziarie proposte a titolo di cofinanziamento individuate nell'Accordo Istituzionale per la realizzazione del Programma di R&S.

INOLTRE

(per tutti i Soggetti cofinanziatori)

Allega la seguente documentazione:
- ☐ copia fotostatica di un documento di identità legale rappresentante del Soggetto cofinanziatore;
- ☐ copia dell'eventuale procura conferita per la sottoscrizione della presente sezione;
- ☐ copia dell'impegno a cofinanziare il Programma di R&S sottoscritto dal legale rappresentante o da chi abilitato a rappresentare il Soggetto cofinanziatore.

_____
Luogo e data

_____
Timbro del Soggetto Beneficiario Richiedente
e firma del legale rappresentante
o del soggetto abilitato a rappresentare

Bando di invito a presentare proposte di Accordi Istituzionali per la realizzazione di Programmi di R&S nei settori energia, ambiente, agroalimentare, salute e manifatturiero avanzato a valere sul "Fondo per la promozione di Accordi Istituzionali" istituito con d.g.r. n. 5200 del 2 agosto 2007

integrata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 8545 del 3 dicembre 2008

DECRETO N° ___ DEL _____ 2009

Manifestazione del consenso ex art. 23 D. Lgs. 196/03

(nel caso di presentazione congiunta da parte di più Soggetti Beneficiari compilare la seguente scheda per ogni Soggetto Beneficiario)

Preso atto della sotto riportata informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, esprimiamo il consenso a che Finlombarda S.p.A. e Regione Lombardia procedano al trattamento, anche automatizzato, dei nostri dati personali e sensibili, ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella predetta informativa, limitatamente ai fini ivi richiamati.

Data: _____

Timbro del Soggetto Beneficiario/Soggetto Cofinanziatore e firma del legale rappresentante: _____

Informativa resa ex art. 13 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (di seguito denominato semplicemente quale "Codice") ed in relazione ai dati personali che conferirete in relazione al bando "Fondo per la promozione degli Accordi Istituzionali" di cui al decreto n° ___ del _____, Vi informiamo di quanto segue:

Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati da Voi conferiti avverrà solo per le finalità strettamente connesse e funzionali alle procedure di valutazione della Vostra domanda e di eventuale erogazione dei fondi oggetto del Bando.

Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei Vostri dati sarà svolto con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Conferimento dei dati:
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di provvedere allo svolgimento delle operazioni sopra indicate.

Comunicazione dei dati
I Vostri dati potranno essere comunicati e/o diffusi, nei limiti stabiliti dagli obblighi di legge e regolamentari e per le finalità sopra indicate, al personale di Regione Lombardia, e di Finlombarda S.p.A. incaricata del trattamento, e anche ad altre Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle relative funzioni istituzionali, in forma anonima, per finalità di ricerca scientifica o di statistica.

Diritti dell'interessato
In relazione al trattamento dei dati Voi potrete esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/03, tra cui il diritto ad ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno di dati che possono riguardarVi, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza, chiederne ed ottenerne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione; potrete, altresì, chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati, nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

Titolare e responsabile del trattamento:
Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del Presidente con sede in Via F. Filzi 22, 20124 Milano.
Responsabile del trattamento sono: il Direttore di Funzione Specialistica della Struttura Ricerca e Innovazione della Direzione Centrale Programmazione Integrata, con sede in Via Fabio Filzi 22, 20124 Milano e Finlombarda S.p.A., con sede legale in Piazza Belgioioso n. 2, 20121 Milano.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' CONCERNENTE DETERMINATI AIUTI DI STATO DICHIARATI INCOMPATIBILI DALLA COMMISSIONE EUROPEA

(ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n.296)

(da compilare solo nel caso di Soggetto Beneficiario che dichiari svolgere attività economica ai sensi dell'articolo 7 del Bando; nel caso di presentazione congiunta da parte di più Soggetti Beneficiari compilare la seguente scheda per ogni Soggetto Beneficiario)

Il/la sottoscritto/a: .....
codice fiscale .....
nato/a a …….…….…. il .....
residente in ……..……..……...…… Prov..…. via .....

in qualità di legale rappresentante di o di soggetto abilitato a rappresentare (ragione sociale/denominazione)
……
con sede operativa in …….……..……

CONSIDERATO

Che il comma 1223 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007) prevede la possibilità di usufruire di agevolazioni qualificabili come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle Comunità europee, solo a fronte della dichiarazione di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, come specificati dall'art. 4 del DPCM 23 maggio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2007, n. 160;

CONSAPEVOLE

Delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di esibizione di atto falso e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

Al fine di usufruire dell'Intervento Finanziario previsto nel Bando di invito a presentare proposte di Accordi Istituzionali per la realizzazione di Programmi di R&S nei settori energia, ambiente, agroalimentare, salute e manifatturiero avanzato a valere sul "Fondo per la promozione di Accordi Istituzionali"

DICHIARA

- ☐ di non avere mai ricevuto, neanche secondo la regola *de minimis*, gli aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione Europea, indicate nell'art. 4 del DPCM 23 maggio 2007 (pubblicato della G.U. del 12 luglio 2007, n. 160);
- ☐ di rientrare fra i soggetti che hanno ricevuto, secondo la regola de minimis, gli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione Europea indicata nell'art. 4, comma 1, lett. b) del DPCM 23 maggio 2007 (pubblicato della G.U. del 12 luglio 2007, n. 160) per l'ammontare di Euro_____, e di non essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite;
- ☐ di aver rimborsato in data_____, mediante _____, la somma di Euro_____, comprensiva degli interessi, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con le decisioni della Commissione Europea di cui all'art. 4 del DPCM 23 maggio 2007 (pubblicato sulla G.U. del 12 luglio 2007, n. 160);
- ☐ di aver depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d'Italia la somma di Euro _____, comprensiva degli interessi, relativa agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione Europea indicate nell'art. 4, comma1, lett. a) e c) del DPCM 23 maggio 2007 (pubblicato della G.U. del 12 luglio 2007, n. 160).

_____
Luogo e data

_____
Timbro del Soggetto Beneficiario Richiedente
e firma del legale rappresentante
o del soggetto abilitato a rappresentare

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

(BUR20090113) (3.4.0)

D.d.u.o. 8 maggio 2009 - n. 4549

Ulteriori determinazioni relative alle modalità di presentazione delle domande di Dote formazione e lavoro di cui al d.d.u.o. n. 3299/2009 e al d.d.u.o. n. 3300/2009

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
AUTORITÀ DI GESTIONE

Visti:

– la l.r. 6 agosto 2007 n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e successive modifiche e integrazioni;

– la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia», e successive modifiche e integrazioni;

– il Piano d'Azione Regionale di cui all'art. 3 della l.r. 28 settembre 2006, n. 22, approvato con d.c.r. del 10 luglio 2007, n. 404, quale atto di indirizzo e programmazione per il periodo 2007-2010 in materia di politiche del lavoro;

– gli Indirizzi pluriennali e criteri per la programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione (art. 7, l.r. 19/07), approvati con c.d.r. del 19 febbraio 2008, n. 528;

– il Programma Operativo Regionale Ob. 2 – FSE 2007-2013, Regione Lombardia, approvato con Decisione della Commissione C(2007) 5465 del 6 novembre 2007;

– la d.g.r. del 21 dicembre 2007 n. 6273 «Erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro e per il funzionamento dei relativi albi regionali – procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati» e relativi decreti attuativi;

Richiamati in particolare:

– il d.d.u.o. del 3 aprile 2009, n. 3299 «Approvazione dell'Atto di adesione, del "Manuale dell'Operatore" e del "Manuale per la pubblicità e la comunicazione delle attività promosse nell'ambito del sistema regionale dell'offerta dei servizi di formazione e per il lavoro", per l'attuazione degli interventi finanziati con il sistema Dote»;

– il d.d.u.o. del 3 aprile 2009, n. 3300 «Approvazione dell'Avviso Indicazioni per la partecipazione alla Dote Lavoro e alla Dote Formazione per l'anno 2009»;

Preso atto che in relazione al volume delle richieste di Dote pervenute attraverso il sistema informativo sono state riscontrate anomalie ricorrenti e generalizzate in ordine alle procedure di predisposizione, caricamento ed invio, attraverso il sistema informativo, della documentazione richiesta nel Manuale dell'Operatore di cui al citato d.d.u.o. n. 3299/2009;

Considerato che tali anomalie derivano da una non univoca interpretazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 2.1.3 «Invio del Piano di Intervento Personalizzato», di cui al citato Manuale dell'Operatore;

Ritenuto conseguentemente di dover fornire indicazioni chiare ed univoche in ordine alle procedure ed al relativo corredo documentale necessari per perfezionare, attraverso il sistema informativo, la procedura di invio della domanda di Dote Formazione e Lavoro, come da Allegato A al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

Ritenuto inoltre opportuno non pregiudicare l'accesso ai servizi della Dote da parte dei destinatari aventi diritto;

Considerata inoltre l'esigenza di consentire l'avvio in tempi rapidi dei servizi formativi e al lavoro previsti nei Piani di Intervento Personalizzati, anche alla luce dell'attuale momento di crisi economica-occupazionale che interessa l'intero Paese;

Ritenuto pertanto:

1. di integrare, ai fini del presente provvedimento, il paragrafo 2.1.3 «Invio del Piano di Intervento Personalizzato», di cui al citato Manuale Operatore (d.d.u.o. n. 3299/2009), stabilendo che per tutte le domande di partecipazione all'Avviso Dote di cui al d.d.u.o. del 3 aprile 2009, n. 3300, che perverranno a partire dal giorno successivo alla data di approvazione del presente provvedimento, si procederà:
   a. all'accettazione, laddove le stesse ed il relativo corredo documentale, siano complete di tutte le sottoscrizioni richieste (operatori e destinatario) attraverso firma digitale/CRS;
   b. alla «accettazione con riserva», nelle more della verifica da parte della competente struttura dell'Autorità di Gestione, laddove le stesse ed il relativo corredo documentale, rechino firma autografa del destinatario;

2. di estendere con efficacia retroattiva le disposizioni del precedente alinea a tutte le domande di partecipazione all'Avviso Dote di cui al citato d.d.u.o. del 3 aprile 2009, n. 3300, pervenute sino alla data di approvazione del presente provvedimento, procedendo conseguentemente alla «accettazione con riserva» di tutte le domande che si trovano nel sistema informativo nello stato di:
   a. non accettate, mediante comunicazione espressa, per anomalie riconducibili ad una non corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 2.1.3 «Invio del Piano di Intervento Personalizzato», di cui al Manuale Operatore (d.d.u.o. n. 3299/2009), assegnando un termine di 10 giorni lavorativi a partire dal giorno successivo alla data di approvazione del presente provvedimento, per procedere alle necessarie integrazioni documentali come da Allegato A, al presente provvedimento;
   b. ovvero, in attesa di accettazione, assegnando anche nel caso di specie un termine di 10 giorni lavorativi, a partire dal giorno successivo alla data di approvazione del presente provvedimento, per procedere alle integrazioni documentali eventualmente necessarie come da Allegato A, al presente provvedimento;

3. di confermare, per quanto non previsto nel presente provvedimento, la vigenza delle condizioni vincolanti previste nel citato d.d.u.o. 3299/2009, per l'accettazione delle domande di Dote che saranno comunque oggetto di verifica di ammissibilità;

4. di confermare altresì la facoltà per le competenti strutture regionali di procedere alla revoca delle doti comunque accettate qualora fossero verificate irregolarità a seguito di verifica in loco da parte dei servizi ispettivi;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla VIII legislatura»;

Decreta

1. di fornire precisazioni in ordine alle procedure ed agli adempimenti previsti al paragrafo 2.1.3 «Invio del Piano di Intervento Personalizzato» del Manuale Operatore (d.d.u.o. del 3 aprile 2009, n. 3299) secondo quanto stabilito all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di integrare, ai fini del presente provvedimento, il paragrafo 2.1.3 «Invio del Piano di Intervento Personalizzato» di cui al citato Manuale dell'Operatore, stabilendo che per tutte le domande di partecipazione all'Avviso Dote di cui al citato d.d.u.o. del 3 aprile 2009, n. 3300, che perverranno a partire dal giorno successivo alla data di approvazione del presente provvedimento, si procederà:
   a. all'accettazione, laddove le stesse ed il relativo corredo documentale, sono muniti di tutte le sottoscrizioni richieste (operatori e destinatario) attraverso firma digitale/CRS;
   b. alla «accettazione con riserva», nelle more della verifica da parte della competente struttura dell'Autorità di Gestione, laddove le stesse ed il relativo corredo documentale, recano firma manuale del destinatario;

3. di estendere con efficacia retroattiva le disposizioni di cui al precedente punto 2 a tutte le domande di partecipazione all'Avviso Dote di cui al citato d.d.u.o. del 3 aprile 2009, n. 3300, pervenute sino alla data di approvazione del presente provvedimento, procedendo alla «accettazione con riserva» di tutte le domande che si trovano nel sistema informativo nello stato di:
   a. non accettate, mediante comunicazione espressa, per anomalie riconducibili ad una non corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 2.1.3 «Invio del Piano di Intervento Personalizzato», di cui al Manuale Operatore (d.d.u.o. n. 3299/2009), assegnando un termine di 10 giorni lavorativi, a partire dal giorno successivo alla data di approvazione del presente provvedimento, per procedere alle necessarie integrazioni documentali come da Allegato A al presente provvedimento;
   b. ovvero, in attesa di accettazione, assegnando anche nel caso di specie un termine di 10 giorni lavorativi, a partire dal giorno successivo alla data di approvazione del presente provvedimento, per procedere alle integrazioni documentali eventualmente necessarie come da Allegato A al presente provvedimento;

4. di confermare, per quanto non previsto nel presente provvedimento, la vigenza delle condizioni vincolanti previste nel citato d.d.u.o. 3299/2009, per l'accettazione delle domande di Dote che saranno comunque oggetto di verifica di ammissibilità;

5. di confermare altresì la facoltà per le competenti strutture regionali di procedere alla revoca delle doti comunque accettate laddove fossero verificate irregolarità a seguito di verifica *in loco* da parte dei servizi ispettivi;

6. di stabilire che il presente provvedimento avrà efficacia a partire dal giorno successivo alla sua data di approvazione;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sui siti:

– *www.formalavoro.regione.lombardia.it*
– *www.dote.regione.lombardia.it*.

per l'Autorità di gestione:
Renato Pirola

——— • ———

ALLEGATO A

Precisazioni in ordine alle procedure ed agli adempimenti previsti al paragrafo 2.1.3 «Invio del Piano di Intervento Personalizzato» del Manuale dell'Operatore (d.d.u.o. del 3 aprile 2009, n. 3299)

Il punto 2.1.3 «Invio del Piano di Intervento Personalizzato» indica i documenti che devono essere obbligatoriamente trasmessi tramite il sistema informativo a Regione Lombardia, e più precisamente:

1. Domanda di partecipazione

La Domanda di partecipazione all'Avviso deve essere sottoscritta OBBLIGATORIAMENTE dalla persona che richiede la Dote. Non è assolutamente ammessa la delega all'operatore da parte della persona relativamente all'utilizzo della propria CRS. Tale fattispecie è motivo di annullamento della Dote in qualsiasi momento.

2. Piano di Intervento Personalizzato

Il Piano di Intervento Personalizzato è il contratto tra la persona che richiede la Dote e l'operatore che la prende in carico. Per essere valido il PIP deve essere sempre sottoscritto dalla persona e dall'operatore che la prende in carico. L'operatore che sottoscrive il PIP è tenuto all'utilizzo della firma digitale/CRS. La persona può sottoscrivere il PIP con firma digitale/CRS ovvero con firma autografa, qualora sia sprovvisto della CRS o di altro sistema di firma digitale.

L'operatore che prende in carico la persona è altresì tenuto a consegnare una copia del PIP sottoscritto alla persona che ha richiesto la Dote.

3. Atto di adesione

Ogni singolo operatore coinvolto nel PIP dovrà sottoscrivere – unicamente con firma digitale/CRS – il proprio atto di adesione. Il sistema informativo genera automaticamente il solo Atto di Adesione dell'operatore che prende in carico la persona, mentre gli altri operatori coinvolti nell'attuazione della Dote dovranno compilare su cartaceo il modello (Allegato 4) in calce al Manuale Operatore, quindi scansionarlo e firmarlo digitalmente prima del suo caricamento nel sistema. Non sono ammessi atti di adesione cumulativi tra più operatori. L'operatore che prende in carico la persona ha la responsabilità del caricamento degli Atti di Adesione degli altri eventuali operatori che concorrono con propri servizi alla realizzazione del PIP nel sistema informativo, utilizzando la funzione «carica file»/«altri allegati».

4. Copia del documento di identità

Soltanto nel caso in cui la persona sottoscriva con firma autografa la domanda di partecipazione all'avviso ed il PIP è necessario che sia caricata nel sistema informativo la copia del documento di identità della persona che richiede la Dote. Si ricorda che il documento di identità deve essere in corso di validità e leggibile. Anche in questo caso, la copia del documento di identità deve essere scansionata in formato pdf ed inserito nel sistema informativo utilizzando la funzione «carica file»/«altri allegati» dalla sezione Documenti.

Il mancato inserimento nel sistema informativo anche di uno solo dei documenti previsti comporta la NON ACCETTAZIONE della domanda di Dote, poiché la verifica di ammissibilità delle domande avviene ESCLUSIVAMENTE attraverso il sistema informativo.

I documenti possono essere sottoscritti completamente in modo digitale (cioè con firma digitale/CRS dell'operatore/i e del cittadino) ovvero con firma digitale dell'operatore/i e firma autografa del solo cittadino. Di seguito si riepilogano le due diverse modalità:

Presentazione dei documenti con sola firma digitale/CRS
(necessita di firma digitale da parte del cittadino e dell'operatore/i)

In questo caso i documenti che devono essere obbligatoriamente PRESENTI nel sistema informativo sono i seguenti:

1. Domanda di partecipazione all'Avviso, sottoscritta digitalmente dalla persona;
2. Piano di Intervento Personalizzato – PIP – sottoscritto digitalmente;
3. Atto di Adesione (generato dal sistema) dell'operatore che ha preso in carico la persona, sottoscritto digitalmente;
4. Eventuali altri Atti di Adesione degli altri operatori coinvolti nell'attuazione della Dote sottoscritti digitalmente;

Presentazione dei documenti con firma digitale/CRS dell'operatore e firma autografa del cittadino
(necessita di firma digitale/CRS da parte dell'operatore/i, mentre la persona non è in possesso della CRS)

In questo caso i documenti che devono essere obbligatoriamente PRESENTI nel sistema informativo sono i seguenti:

1. Domanda di partecipazione all'Avviso (sottoscritta digitalmente dall'operatore);
2. Domanda di partecipazione all'Avviso (sottoscritta con firma olografa dal richiedente, scannerizzata e quindi caricata sul sistema come «altri allegati»);
3. Piano di Intervento Personalizzato – PIP – (sottoscritto digitalmente dall'operatore che ha preso in carico la persona);
4. Piano di Intervento Personalizzato – PIP – (sottoscritto con firma olografa dal richiedente, scannerizzato e quindi caricato sul sistema come «altri allegati»);
5. Atto di Adesione (generato dal sistema) dell'operatore che ha preso in carico la persona (sottoscritto digitalmente dall'operatore);
6. Eventuali altri Atti di Adesione degli altri operatori coinvolti nell'attuazione della Dote (compilati su cartaceo, scansionati in formato pdf, sottoscritti digitalmente dal singolo operatore interessato e quindi caricati sul sistema come «altri allegati»);
7. Copia del Documento di Identità del cittadino richiedente (scansionata e quindi caricata sul sistema come «altri allegati»).

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

(BUR20090114) (3.1.0)

Circ.r. 11 maggio 2009 - n. 10
Ufficio di Protezione Giuridica

Ai Direttori Generali delle
ASL della Lombardia
e p.c. Ai Presidenti delle
Conferenze dei Sindaci

Nel comunicare che a breve avranno inizio i corsi di formazione per i responsabili e gli operatori degli uffici in oggetto e richiamando le circolari n. 9 del 27 giugno 2008 e del 30 gennaio 2009, si ritiene di dover fornire alle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie Locali alcune puntualizzazioni sulla organizzazione e sul funzionamento di questi uffici.

Si è già ampiamente riferito sul valore strategico e la rilevanza di queste strutture non solo ai fini di una effettiva e piena affermazione dei diritti delle persone assistite, ma anche per la corretta gestione dei rapporti tra enti erogatori e assistiti stessi.

Dall'esame dei documenti trasmessi dalle Aziende Sanitarie Locali nell'ambito della ricognizione condotta dalla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale sono emersi ancora alcuni aspetti che non appaiono conformi alle indicazioni fornite e che di fatto possono impedire il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti.

In particolare, si invitano le SS.LL. ad un esame delle seguenti problematiche:

a) il responsabile dell'ufficio può essere individuato anche in

un dirigente di una struttura esistente, ma ciò non toglie che l'ufficio di protezione giuridica debba essere formalmente costituito ed avere una sua specifica autonomia;

b) il responsabile dell'ufficio deve disporre non solo delle necessarie competenze professionali, ma deve poter adempiere ai propri compiti non in via residuale rispetto ad altri incarichi;

c) quando l'ufficio gestisce, su delega del direttore generale, la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno di persone in difficoltà deve poter contare su un'organizzazione del lavoro flessibile e funzionale all'incarico (orari di lavoro e

d) di servizio, ferie, ecc.), essendo evidente che questi compiti non possono essere ricondotti alla semplice presenza in ufficio, secondo criteri ordinari;

e) quando il responsabile dell'ufficio è scelto tra personale della carriera direttiva occorre che sia prevista una specifica posizione organizzativa, in ragione dei compiti gestionali propri dell'incarico;

f) i rapporti con i Comuni, quando non siano stati già disciplinati nell'ambito dell'accordo di programma per l'attuazione del piano di zona, possono essere definiti mediante appositi accordi, perseguendo la semplificazione delle procedure e l'integrazione dei servizi e quindi ricorrendo anche all'apporto di risorse comunali.

Da ultimo, in ragione delle diverse richieste che pervengono dalla Azienda Sanitaria Locale, la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale intende fornire una adeguata informazione sulla attività degli uffici di protezione giuridica ai competenti uffici giudiziari operanti in Lombardia. Per tale ragione, le SS.LL. sono pregate di voler comunicare alla scrivente Direzione (all'indirizzo *giovanna_corvetta@regione.lombardia.it)* i nominativi e gli indirizzi di tutti i Giudici Tutelari operanti nei territori di competenza.

La presente circolare verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché sul Sito della Direzione Generale Famiglia: *www.famiglia.regione.lombardia.it*.

Confidando nella attenzione sulle esposte indicazioni e in attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

Il direttore generale:
Umberto Fazzone

D.G. Sanità

(BUR20090115) (3.2.0)

Circ.r. 6 maggio 2009 - n. 8
«Sindrome influenzale da nuovo virus A/H1N1 – Indicazioni operative per sorveglianza, controllo, prevenzione in Regione Lombardia»

Ai Direttori Generali:
- ASL
- Aziende Ospedaliere
- IRCCS di diritto pubblico
- IRCCS di diritto privato
- Ospedali classificati
- Case di Cura

LORO SEDI

La dichiarazione OMS di fase 5 della possibile pandemia influenzale da nuovo virus A/H1N1 ha dimostrato l'estrema utilità del Piano Pandemico Regionale, adottato con d.c.r. 2 ottobre 2006 n. VIII/216, le cui linee e indicazioni operative consentono una corretta gestione della problematica, evitando allarmismi o decisioni dettate da essi.

Con la presente si forniscono ulteriori direttive per sorveglianza, controllo, prevenzione in Regione Lombardia, anche in riferimento alle indicazioni ministeriali pervenute, compresa l'ordinanza 4 maggio 2009.

1. Sorveglianza sanitaria nei soggetti a rischio di contagio

Con l'evolversi della situazione, determinata dal verificarsi di casi in più Paesi oltre a Messico e USA, cui potranno seguire, verosimilmente altri cluster, è evidente che il numero di soggetti potenzialmente infetti o comunque esposti potrebbe aumentare in modo considerevole.

Per tale motivo le misure di isolamento inizialmente previste per soggetti asintomatici provenienti da aree infette a per i contatti secondari di essi non sono più previste dall'ordinanza ministeriale 4 maggio 2009.

Pertanto la sorveglianza sanitaria verrà attuata nei confronti dei seguenti soggetti:
- Persone segnalate dagli USMAF secondo i criteri stabili dal Ministero: in base agli accordi già definiti l'ufficio di Sanità aerea di Malpensa provvede, in continuo, a trasmettere i questionari con i recapiti dei viaggiatori al fax server della DGS (n. fax 02/3936044), che inoltrerà agli indirizzi di posta elettronica H24 dei Dipartimenti di Prevenzione Medica delle ASL, che dunque debbono essere presidiati: la ASL prende in carico i casi di rispettiva competenza.
- Contatti famigliari di casi sospetti, ossia persone conviventi con soggetti inviati alla valutazione delle U.O. di Malattie Infettive secondo quanto più sotto indicato.

La sorveglianza consisterà in contatto telefonico quotidiano da parte degli operatori ASL per la verifica di eventuale sintomatologia (nel qual caso si procederà come di seguito indicato); dopo sette giorni dall'esposizione si provvederà a comunicare la conclusione della sorveglianza con mail all'indirizzo *influenzaH1N1@regione.lombardia.it* (nome e cognome, data di nascita, residenza, esito «nessuna sintomatologia» oppure «insorgenza sintomatologia non riconducibile a H1N1», oppure «caso sospetto», in quest'ultima situazione si inserirà in MAINF il caso).

Naturalmente a tutti i soggetti sotto osservazione, sia comunicati dall'USMAF che contatti successivi di casi sospetti, andranno indicate le misure precauzionali da assumere (evitare luoghi sovraffollati riducendo i contatti sociali, coprire naso e bocca, utilizzare fazzoletti monouso, lavare le mani prima e dopo avere toccato naso e bocca) fermo restando che non sono previste misure di restrizione di frequenza di collettività o lavoro se non per i bambini/ragazzi della scuola dell'infanzia primaria e secondaria.

Al proposito si precisa che in considerazione di quanto indicato all'art. 5 dell'Ordinanza ministeriale 4 maggio 2009, essendo vigente nella nostra regione la l.r. 12/03 ed il sistema di sorveglianza malattie infettive, non è richiesta alcuna certificazione per la riammissione scolastica: verrà quindi prodotta dai genitori autocertificazione relativa alla interruzione della frequenza scolastica per un periodo di 7 giorni dalla data di rientro in Italia dal Messico, secondo le disposizioni ministeriali.

2. Casi sospetti e contatti di caso: individuazione e gestione

Come già indicato sono definiti come *casi sospetti* le persone che presentino il *criterio clinico* (febbre > 38°C e tosse e/o dispnea ecc.) *ed epidemiologico* (permanenza in Paese ove si siano verificati cluster di nuova influenza – non sono ricompresi in questa definizione i Paesi nei quali non si sono verificati casi secondari, contatto stretto con caso probabile o accertato – da intendersi relativo a famigliare convivente nella stessa abitazione o personale sanitario che ha assistito persona malata senza dotarsi dei DPI previsti).

I casi sospetti saranno indirizzati all'U.O. di Malattie Infettive più vicina (in tabella l'elenco) secondo le seguenti modalità:
- la persona viene invitata dal personale ASL (allertata direttamente se trattasi di persona sotto sorveglianza, o dal medico curante, o dal medico della continuità assistenziale, o dal servizio di emergenza-urgenza) a recarsi con il proprio automezzo e con mascherina chirurgica; il ricorso all'autoambulanza è riservato ai casi che si presentino in condizioni cliniche gravi;
- l'ASL preallerta l'U.O. di Malattie Infettive, di cui ha a disposizione il numero telefonico H24, perché la persona venga accolta e inoltrata per percorso separato e mantiene i contatti con essa per verificare l'evoluzione del caso.

Si rammenta che i percorsi separati vanno attivati in fase di triage anche per i soggetti che autonomamente dovessero accedere al PS.

L'U.O. di Malattie Infettive a fronte delle persone giunte all'osservazione:
- Effettua la valutazione clinica e, verificata la sussistenza del criterio clinico ed epidemiologico, provvede ad effettuare un doppio tampone nasofaringeo da inviare ad uno dei tre laboratori di riferimento (anche in questo caso le U.O. Malattie Infettive dispongono dei recapiti telefonici). A tale fine le U.O. di Malattie Infettive si approvvigionano autonomamente dei tamponi idonei per l'invio (sentire in proposito direttamente i laboratori).

– I soggetti per i quali le condizioni cliniche richiedano il ricovero saranno inviati in reparto in isolamento respiratorio; in caso di rinvio al proprio domicilio verranno fornite oltre ad una nota per il medico curante con gli esiti della valutazione e le indicazioni terapeutiche (ivi compresa l'eventuale consegna diretta di farmaci antivirali), le opportune informazioni consegnando il foglio allegato, di cui si conserverà copia controfirmata per presa visione. Il trattamento con antivirali, di cui ciascuna U.O. ha a disposizione alcuni cicli di trattamento, e a giudizio del medico specialista.

– I soggetti sottoposti a eventuali test rapidi non specifici per la nuova variante che escludano la presenza di virus influenzali di gruppo A, potranno essere rinviati a domicilio ma il campione dovrà comunque essere inviato al laboratorio di riferimento ed il caso segnalato all'ASL.

– Di ciascuno dei suddetti casi si provvederà a dare comunicazione all'ASL, compilando l'abituale foglio per la segnalazione di malattia infettiva, comprensiva in caso di rinvio a domicilio del recapito telefonico del soggetto (non è necessario compilare la scheda allegata alla Circolare Ministeriale, perché è compito dell'ASL farlo, inserendo poi i dati nel nostro sistema informativo MAINF); in relazione alla particolare situazione la segnalazione dovrà pervenire all'ASL, se non già a conoscenza, rapidamente, ad esempio tramite mail alle caselle di posta elettronica H24 (di cui le U.O. di Malattie Infettive sono in possesso).

– Gli esiti dei test eseguiti saranno trasmessi dal laboratorio di Conferma (Università – Istituto di Virologia) alla D.G. Sanità che provvede a darne comunicazione al laboratorio di primo livello (A.O. Sacco – IRCCS San Matteo), alla U.O. di Malattie Infettive che segue il caso e dunque informa la persona interessata, alla ASL (che provvede all'aggiornamento della pratica e definizione del caso) utilizzando l'indirizzi H24 già noti.

Sempre la D.G. Sanità provvede alla gestione della comunicazione istituzionale.

La ASL, a fronte delle segnalazioni di casi sospetti/probabili ricevute, provvederà a:

– Inserire il caso in MAINF; al proposito si precisa che:
- sarà compilata la scheda «dati aggiuntivi»;
- la scheda diagnosi, una volta ottenuta la conferma dal laboratorio, riporterà al campo «Altro agente» A/H1N1 (ovvero altro gruppo/sierotipo in caso di differente identificazione) e al campo Sierotipo/Fenotipo «Messico» (o altri «Brisbane»...);
- la scheda «esiti criteri» andrà compilata aggiungendo l'esame effettuato, il laboratorio cui è stato inviato e l'esito definitivo (é inteso che potrebbe essere positivo anche per virus diversi dalla nuova influenza).

– Inviare la pratica stampata a *m.pompa@sanita.it*, *outbreak@iss.it*, *anna_pavan@regione.lombardia.it* una prima volta alla segnalazione e una seconda volta quando gli accertamenti sono conclusi e la pratica può essere ritenuta definitiva; la DGS manterrà un elenco costantemente aggiornato di tutti i casi segnalati.

– Mantenere il contatto con le persone rinviate a domicilio per verificare il rispetto dell'isolamento domiciliare e sorvegliare i contatti conviventi, anche dei soggetti ricoverati.

Per quanto riguarda la profilassi con antivirali, l'attuale situazione del nostro Paese, ossia assenza di grandi cluster, come pure le caratteristiche cliniche con cui sinora la nuova influenza si è presentata, non indurrebbero a ritenere necessaria la profilassi per raggiungere lo scopo primario di rallentare la diffusione del virus. Dunque l'utilizzo di tali farmaci potrebbe avere l'unico significato di proteggere le persone che, esposte al contagio, potrebbero sviluppare la malattia in forma più grave.

L'art. 4 della citata Ordinanza indica la chemioprofilassi esclusivamente per i «contatti stretti di casi confermati di infezione da virus A/HIN1». Si ricorda che contatto stretto si intende il contatto ravvicinato, prolungato e continuativo (dunque il soggetto convivente) e che occorre valutare la sussistenza di condizioni di particolare fragilità (ossia ricompresi tra i gruppi cui viene offerta, per condizioni patologiche, la vaccinazione antinfluenzale). Il medico dell'ASL di concerto con lo specialista infettivologo e il medico curante valuterà la proposta di chemioprofilassi, che richiede consenso informato; il farmaco sarà erogato dalla farmacia ospedaliera che potrà ritirare ulteriori quantitativi presso la Farmacia dell'A.O. Sacco, con le modalità già riferite (richiesta a firma del Direttore dell'U.O. di Malattie infettive).

Quanto sopra in attesa di ulteriori indicazioni ministeriali così da procedere in modo il più possibile omogeneo su tutto il territorio nazionale.

La nota ministeriale 2 maggio 2009 precisa che per gli operatori a stretto contatto con casi sospetti è indicato l'utilizzo di misure di protezione individuali (DPI) quali mascherine chirurgiche durante le procedure standard, mentre in caso di procedure che possono generare aereosol vanno indossati maschera filtrante (FP2), camice monouso, guanti ed occhiali protettivi.

3. Accertamenti di laboratorio

In attesa che risultino disponibili i test rapidi per l'identificazione della nuova variante del virus A/H1N1, si procederà con l'invio ai laboratori di riferimento; in particolare i laboratori dell'A.O. Sacco e dell'IRCC5 San Matteo effettueranno il primo livello, per individuare l'eventuale presenza di virus influenzale di gruppo A, inviando successivamente al Servizio di Virologia dell'Università di Milano per la conferma del sierotipo; quest'ultimo Servizio manterrà i contatti con l'ISS per concordare l'invio dei campioni, unico punto di inoltro all'ISS.

4. Organizzazione e comunicazione rete riservata H24

La DGS ha già diffuso a tutti i Direttori di U.O. Malattie infettive e di Dipartimento di Prevenzione Medico i numeri telefonici e gli indirizzi mail H24 (ossia sempre disponibili e presidiati) degli stessi, dei laboratori di riferimento e della farmacia dell'A.O. Sacco, cosicché possano essere avviati e mantenuti tutti i contatti previsti più sopra.

Inoltre la DGS ha predisposto un indirizzarlo mail dei Direttori Generali e Sanitari di ASL, A.O., IRCCS, Ospedali classificati, Case di Cura private, AREU... cui vengono regolarmente indirizzate tutte le informazioni e indicazioni operative regionali: si ricorda infatti che le indicazioni e circolari ministeriali necessitano sempre di essere recepite e adeguate al contesto regionale.

Il sito della DGS riporta tutta la documentazione necessaria, oltre che un link al sito del Ministero; per tale motivo i comunicati stampa sulla situazione internazionale non verranno più inviati per mail, potendo essere direttamente consultati online.

Il direttore generale:
Carlo Lucchina

U.O. di Malattie Infettive – Regione Lombardia

A.O. Ospedale di Circolo – Busto Arsizio	U.O. Malattie Infettive
Policlinico San Matteo	U.O. Malattie Infettive e Tropicali
A.O. Legnao	U.O. Malattie Infettive
A.O. Varese – Ospedale di Circolo e Fond. Macchi	U.O. Malattie Infettive
A.O. Ospedale Sacco	U.O. Malattie Infettive I Div.
	U.O. Malattie Infettive II Div.
	U.O. Malattie Infettive III Clinica
A.O. Ospedale «A. Manzoni» di Lecco	U.O. Malattie Infettive
A.O. Ospedale di Cremona	U.O. Malattie Infettive
A.O. di Lodi – Ospedale Delmati – S. Angelo Lodigiano	U.O. Malattie Infettive
A.O. di Como – Ospedale Sant'Anna	U.O. Malattie Infettive
A.O. di Mantova – Presidio Osp. «C. Poma» – Mantova	U.O. Malattie Infettive
A.O. di Bergamo – Ospedali Riuniti – Bergamo	U.O. Malattie Infettive
A.O. Spedali Civili di Brescia	1ª U.O. Malattie Infettive 2ª U.O. Malattie Infettive
A.O. Niguarda di Milano	U.O. Malattie Infettive
A.O. San Gerardo di Monza	U.O. Malattie Infettive

Ospedale San Raffaele di Milano	U.O. Malattie Infettive
San Paolo A. di Milano	U.O. Malattie infettive

FOGLIO INFORMATIVO DA CONSEGNARE A PERSONE CON SOSPETTA INFLUENZA A/H1N1

Il sottoscritto .....

nato a ..... il .....

residente a ..... in via .....

dichiara di essere stato informato sulla necessità di adottare le seguenti misure preventive:

– informare il proprio medico curante dell'avvenuta valutazione ospedaliera, consegnando la nota ricevuta;
– rimanere al proprio domicilio sino a 7 giorni dal termine, della sintomatologia;
– evitare le visite di altre persone esterne ai conviventi;
– Evitare accuratamente contatti stretti e ravvicinati bocca-bocca con i propri famigliari, l'uso di stoviglie in comune, dormire in letto singolo.

Data ..... Firma .....

Comunica altresì il seguente numero telefonico al quale risulterà disponibile per eventuali contatti da parte dell'ASL per monitorare l'evolvere della situazione e dei famigliari: .....

(BUR20090116) (3.2.0)

Circ.r. 12 maggio 2009 - n. 11

Precisazioni in merito alla d.g.r. n. 8/9014 del 20 febbraio 2009 avente ad oggetto: «Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento»

Ai Direttori Generali
– Aziende Sanitarie Locali
– Aziende Ospedaliere
– IRCCS di diritto pubblico

Ai Legali Rappresentanti
– Ospedali classificati
– IRCSS di diritto privato
– Case di Cure di diritto privato

LORO SEDI

Con la d.g.r. n. 8/9014 del 20 febbraio 2009 avente ad oggetto «Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento» la Regione Lombardia ha da una parte introdotto nuovi requisiti minimi autorizzativi e di accreditamento e dall'altro definito nuove modalità per l'assolvimento di alcuni requisiti già in essere.

Facendo seguito a numerosi quesiti pervenuti in merito a quanto sopra richiamato si precisa quanto segue.

Cartella clinica (all. 3)

Con l'approvazione del manuale della cartella clinica – II edizione 2007, Regione Lombardia ha espresso un chiaro indirizzo in merito agli standard qualitativi di riferimento per la compilazione della cartella clinica, avendo anche a riferimento gli standard relativi alla cartella clinica identificati da JCI.

Proprio richiamando il predetto manuale, in allegato 3, sono riproposti gli elementi essenziali affinché la cartella clinica assolva le proprie funzioni:

1. fornire una base informativa per decisioni clinico-assistenziali appropriate e garantire continuità assistenziale;

2. tracciare le attività svolte;

3. facilitare l'integrazione operativa di diversi professionisti;

4. costituire una fonte di dati per esigenze amministrative, gestionali, legali.

Risulta, infine, evidente come una cartella clinica completa in ogni sua parte costituisca anche condizione necessaria per poter porre a carico del Servizio Sanitario Regionale l'episodio di ricovero ivi documentato.

Premesse queste finalità, già condivise anche con gli erogatori, si precisa che l'episodica assenza di qualche elemento, non dirimente rispetto alla chiara descrizione del percorso di cura effettuato, non debba costituire condizione per la non rimborsabilità del ricovero. Pertanto si prevede una soglia di non osservanza legata alla casualità dell'errore che, tuttavia, non può superare il 5% degli elementi essenziali. Si precisa inoltre che la compilazione del diario medico deve essere contestualizzata all'interno dei requisiti organizzativi specifici di autorizzazione e accreditamento. Se la presenza del medico è prevista obbligatoriamente dal lunedì al venerdì in relazione ad una prevista fascia oraria, l'obbligatorietà di compilazione del diario medico è valida per le medesime giornate. Nel corso delle altre giornate, essendo l'assistenza garantita in forma di guardia/reperibilità, il diario medico viene compilato solo se si effettuano attività sul paziente. Si ribadisce, invece, la necessità della compilazione giornaliera del diario infermieristico e, se del caso, del terapista della riabilitazione, in conformità a quanto previsto per l'assolvimento dei requisiti organizzativi specifici di autorizzazione e accreditamento.

Requisiti autorizzativi e di accreditamento (all. 4)

In merito al nuovo requisito organizzativo generale per l'accreditamento di cui all'allegato n. 4 della delibera, primo alinea, si precisa che è in capo ai legali rappresentanti delle strutture erogatrici la responsabilità della definizione di tipologie contrattuali che non configurino situazioni di conflitto di interesse; in questa sede è utile ribadire l'importanza di connotare il contratto anche secondo obblighi di appropriatezza, efficacia ed efficienza nell'esercizio delle attività sanitarie.

Nel caso del requisito autorizzativo «Per le strutture di ricovero e cura è garantita la presenza di almeno un medico nelle ore non coperte dall'assolvimento dei requisiti specifici nelle varie U.O.?» si specifica che lo stesso risulta assolto dalla presenza nella struttura, di almeno un medico durante tutte le 24 ore. I requisiti specifici del medico che contribuisce ad assolvere questo nuovo requisito sono gli stessi già verificati per l'assolvimento dei requisiti di autorizzazione o di accreditamento. Nei casi nei quali sulla base dei requisiti autorizzativi e/o di accreditamento sia già prevista per qualche U.O./Servizio la presenza attiva sulle 24 ore di personale medico questo nuovo requisito è da ritenersi già assolto.

In merito all'introduzione del requisito autorizzativo: «Esiste almeno un direttore medico di presidio congruentemente con le articolazioni e gli assetti organizzativi aziendali?» si precisa che un presidio può essere costituito da più stabilimenti, come peraltro già definito per le Aziende di diritto pubblico in alcuni Piani di Organizzazione Aziendale.

Gli Enti Unici di diritto privato possono inoltrare alla ASL istanza per chiedere l'afferimento di più stabilimenti ad uno stesso presidio a condizione che tutte le strutture siano all'interno della stessa ASL e che la collocazione geografica renda questa organizzazione accettabile e sostenibile tecnicamente. L'ASL entro 30 giorni dalla presentazione comunica alla D.G. Sanità le valutazioni in merito alla richiesta pervenuta. Le modifiche organizzative validate dalle ASL sono operative a partire dalla loro registrazione sul registro regionale delle strutture accreditate.

Innovazioni organizzative di accreditamento (all. 5)

Per la eventuale ridefinizione dei propri assetti, così come previsto nell'allegato 5 della delibera, gli erogatori dovranno attenersi ai seguenti vincoli:

1. rimane invariato il numero totale dei posti letto previsto nell'attuale assetto, così come non possono variare i totali parziali costituiti dal totale dei posti letto autorizzati, accreditati e a contratto, in sintesi, non è consentito nessuno spostamento di posti letto tra i tre segmenti di offerta: letti autorizzati, letti accreditati, letti a contratto;

2. posto il rispetto del numero totale di ciascuno dei tre segmenti d'offerta è possibile ridistribuire i posti letto, sia acuti che di riabilitazione, tra le Unità Operative già in assetto, anche rinominando posti letto ordinari in day hospital/day surgery; trattandosi di una mera riassegnazione non è da applicarsi il rapporto 2:1

3. ad una U.O. può essere riassegnato un numero di posti letto inferiore a 10, purché sia inserita in un'area/dipartimento;

4. il numero dei posti letto e le specialità attribuite ad un centro di day hospital/day surgery dovranno derivare dalla mera riassegnazione di posti letto di U.O. già in assetto;

5. le aree/dipartimenti devono comprendere U.O. collocate nello stesso stabilimento.

In termini operativi si procederà ad inoltrare, alla ASL, competente per territorio, contestualmente sia la proposta di riassegnazione a ciascuna U.O. già in assetto, di un numero di posti letto ordinari e di day hospital/day surgery, compatibile con i vincoli di cui sopra, sia la proposta di aggregazione delle U.O. in aree/dipartimenti.

È possibile che alle aree/dipartimenti possano afferire servizi senza posti letto avendo comunque cura che i requisiti specifici siano assolti.

La possibilità di richiedere variazioni rispetto all'assetto per aree/diparti menti, ridisegnato nei limiti e ai sensi della delibera n. 9014/09, sarà prevista, di norma, con cadenza annuale.

Si ricorda che questa riorganizzazione, sarà operativa solo dopo l'aggiornamento del registro regionale delle strutture accreditate a seguito del parere positivo che dovrà essere espresso dalla ASL e comunicato alla D.G. Sanità entro 30 giorni dalla presentazione da parte della struttura della proposta di riorganizzazione.

Come previsto in allegato n. 5 alla delibera, l'ASL di riferimento è chiamata ad esprimere un parere di sostenibilità logistica – in ragione della riconduzione all'area/dipartimento dei requisiti strutturali – e di sostenibilità organizzativa soprattutto in ragione della possibilità di prevedere un'equipe infermieristica unica in ambito dipartimentale.

Detta possibilità di utilizzo di un'unica equipe infermieristica deve essere valutata dalla ASL tenendo in considerazione anche parametri quali l'intensità delle cure richieste, la competenza e l'adeguatezza degli operatori impiegati. Per quanto attiene la modalità di calcolo si può fare riferimento alla nota regionale prot. H1.2007.0017179 del 17 aprile 2007 «Nel caso di «aree omogenee» che comprendano degenze che richiedono un diverso «minutaggio di presenza infermieristica», il minutaggio necessario ed assolvere il requisito sarà calcolato moltiplicando i diversi minuti necessari per ogni paziente di tipologia di intensità assistenziale. Ad esempio nel caso di 10 pazienti di riabilitazione specialistica (160 min/paz/die) e 10 pazienti di riabilitazione generale (120 min/paz/die) il minutaggio complessivamente dovuto sarà di 2.800 minuti (1.600 + 1.200)».

Si ribadisce, infine, che esperita la procedura sopra sintetizzata che diventa operativa (vedi legge regionale 38/2008) con l'inserimento del nuovo assetto nel «Registro Regionale delle Strutture Accreditate», l'uso flessibile dei posti letto sarà limitato all'interno delle aree/dipartimenti, fatta salva la possibilità di variare l'utilizzo dei posti letto delle aree/dipartimentali fino ad una percentuale massima pari al 20%, calcolata su base giornaliera (vedi articolo 1 contratto tipo di cui alla d.g.r. 6/47508 del 29 dicembre 1999), per i casi legati all'emergenza urgenza o per necessità oggettive di procedere ad una riduzione dei tempi d'attesa relativi alle prestazioni sanitarie.

Infine, si ricorda che la delibera non innova:

1. il percorso procedurale previsto per l'istituzione di nuove discipline, che possono essere richieste in trasformazione di posti letto già in assetto, può avvenire nel rispetto del rapporto di 2:1;

2. le modalità di assolvimento dei requisiti minimi per il personale medico anche rispetto alle U.O. costituite da meno di 10 posti letto. Ad esempio: una U.O. composta da 3 posti letto deve comunque avere un responsabile ed in più un altro medico.

Nel caso di nuove U.O., fermo restando quanto riportato nell'alinea precedente, non è più richiesto l'assolvimento del requisito del numero minimo di 10 posti letto purché inserite all'interno di un'area/dipartimento.

Sono, inoltre, confermati tutti i vincoli programmatori espressi in precedenti provvedimenti.

Modalità di assolvimento di alcuni requisiti autorizzativi e di accreditamento (all. 6)

Il primo punto ha l'unico scopo di evidenziare una serie di requisiti per il cui assolvimento la figura di riferimento è il direttore medico di presidio o direttore sanitario aziendale, nulla innovando rispetto alla responsabilità legale e oggettiva dei legali rappresentanti.

Il punto 3) precisa le modalità di assolvimento dei requisiti OSDRM04, OSDRS04 e OSDRG04 specificando che il calcolo del tempo «minuto/paziente/die» solo per le figure professionali educativo-riabilitative, è valutato, come tempo medio giornaliero calcolato su base settimanale, in aderenza a quanto previsto dal P.R.I. e dal p.r.i.

Si coglie l'occasione per confermare che la corretta formulazione del requisito OSDRM04, così come è stato stabilito dalla d.g.r. 7/19883/04 è: «L'assistenza infermieristica (misurata in minuto/paziente/die) garantita è di 100 min/paz/die? (Fino a un terzo dei minuti di assistenza può essere garantito da figure professionali educativo-riabilitative secondo quanto previsto dal P.R.I e dal p.r.i.)».

Il direttore generale:
Carlo Lucchina

D.G. Agricoltura

(BUR20090117) (4.3.2)

D.d.u.o. 22 aprile 2009 - n. 3892

Legge n. 119 del 30 maggio 2003 «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseario» – Revoca del riconoscimento concesso con decreto n. 5262 dell'11 ottobre 1994 relativo al riconoscimento della qualifica di Primo Acquirente latte – Ditta: «Caseificio Brusati Achille di Brusati Gianpiero» – c.f.: BRSGPR70L05B988I p. IVA 02195180183

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
PROGRAMMAZIONE INTERVENTI PER LE FILIERE
AGROINDUSTRIALI E SVILUPPO RURALE

Visto il Reg. (CE) n. 1234/2007 che sostituisce, dall'1 aprile 2008 il Regolamento 1788/2003 e successive modifiche;

Visto il Reg. (CE) n. 595/2004, recante modalità d'applicazione del Regolamento (CE) 1788/2003 del Consiglio, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modificazioni;

Visto il d.l. 28 marzo n. 49 convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2003 n. 119 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Visto il d.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari» così come modificato dal d.m. 5 luglio 2007;

Vista la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 che ha stabilito i criteri e le procedure per il riconoscimento dei primi acquirenti, per l'iscrizione all'Albo regionale della Lombardia nonché per la revoca del riconoscimento medesimo;

Considerato che i sopra citati regolamenti comunitari prevedono che «ogni acquirente che operi nel territorio di un dato Stato membro deve essere riconosciuto da tale Stato membro»;

Considerato che con decreto n. 5262 dell'11 ottobre 1994 (e successive modifiche ed integrazioni) la ditta «Caseificio Brusati Achille di Brusati Gianpiero» – c.f.: BRSGPR70L05B988I p. IVA 02195180183 ha ottenuto il riconoscimento di Primo Acquirente ed è stata iscritta all'albo regionale dei primi acquirenti;

Preso atto che con nota del 4 aprile 2009 pervenuta via fax in data 6 aprile 2009 Prot. M1.2009.0006886 la ditta «Caseificio Brusati Achille di Brusati Gianpiero» nella persona del legale rappresentante *pro tempore* ha dichiarato di aver cessato la propria attività di raccolta e lavorazione latte chiedendo contestualmente la revoca del riconoscimento di primo acquirente rilasciato con il citato decreto 5262 dell'11 ottobre 1994 (e successive modifiche ed integrazioni);

Ritenuto pertanto di procedere a revocare il riconoscimento concesso con il decreto n. 5262 dell'11 ottobre 1994 (e successive modifiche ed integrazioni) con il quale la ditta «Caseificio Brusati Achille di Brusati Gianpiero» ha ottenuto il riconoscimento di Primo Acquirente;

Considerato:

– che l'art. 4 comma 3 della legge 119/03 stabilisce che «la revoca ha effetto a decorrere da quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso»;

– che l'art. 4 comma 3 della legge 119/03 stabilisce che «l'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di legge;

– che l'art. 4 comma 4 della legge 119/03 stabilisce che «l'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII Legislatura;

Decreta

Recepite le motivazioni di cui alle premesse

1) di revocare, il riconoscimento concesso con decreto n. 5262 dell'11 ottobre 1994 (e successive modifiche ed integrazioni) con il quale la ditta «Caseificio Brusati Achille di Brusati Gianpiero» – c.f.: BRSGPR70L05B988I p. IVA 02195180183 ha ottenuto il riconoscimento di Primo Acquirente e conseguentemente di procedere a cancellare la suddetta ditta dall'Albo regionale acquirenti;

2) la revoca decorre dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso;

3) di notificare il presente provvedimento alla ditta «Caseificio Brusati Achille di Brusati Gianpiero» – c.f.: BRSGPR70L05B988I p. IVA 02195180183 nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;

4) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

5) Il presente decreto può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica avanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa
Programmazione e interventi per le filiere
agroindustriali e sviluppo rurale:
Giorgio Bleynat

(BUR20090118) (4.3.2)

D.d.u.o. 23 aprile 2009 - n. 3977

Legge 119/03 – Regime quote latte – Riconoscimento di Primo Acquirente latte della ditta «Caseificio Ferretti s.r.l.» p. IVA 03091710982

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
PROGRAMMAZIONE E INTERVENTI PER LE FILIERE
AGROINDUSTRIALI E SVILUPPO RURALE

Visti

– il Reg. (CE) 1234/2007 che sostituisce, dall'1 aprile 2008 il Regolamento (CE) 1788/03;

– il Reg. (CE) 595/2004 e successive modifiche, recante modalità d'applicazione del Regolamento (CE) 1788/2003 del Consiglio, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modificazioni;

– il d.l. 28 marzo 2003 n. 49 convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2003 n. 119 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

– il d.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari» così come modificato dal d.m. 5 luglio 2007;

Richiamata la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 avente ad oggetto Regime quote latte – Istituzione Albo regionale delle ditte «Primo Acquirente» ai sensi del d.l. 28 marzo 2003 n. 49 convertito con legge 30 maggio 2003 n. 119 con la quale si stabilisce di «iscrivere nell'Albo acquirenti latte i richiedenti non ancora in possesso del riconoscimento, la cui sede legale sia ubicata nel territorio della Regione Lombardia purché presentino istanza alla Regione Lombardia – D.G. Agricoltura e previa verifica dei requisiti di cui all'art. 5 del d.m. 31 luglio 2003, mediante l'adozione di specifico provvedimento»;

Vista la d.g.r. del 12 gennaio 2007 n. 8/3979 inerente le integrazioni alla d.g.r. 18 dicembre 2003;

Vista la domanda presentata dal sig.ra Ferretti Cinzia in qualità di rappresentante legale della ditta Caseificio Ferretti s.r.l. con sede legale in via Verolanuova, 74 – 25034 Orzinuovi (BS) pervenuta alla Regione Lombardia, D.G. Agricoltura in data 19 marzo 2009 con il numero di protocollo M1.2009.00005617, tesa ad ottenere l'iscrizione all'Albo regionale dei Primi acquirenti latte;

Acquisito il verbale di accertamento pervenuto in data 20 aprile 2009 dal funzionario accertatore della Provincia di Brescia teso a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale al fine dell'ottenimento del riconoscimento di Primo Acquirente e preso atto dei contenuti dello stesso;

Valutati, da parte della D.G. Agricoltura, i contenuti della domanda di riconoscimento e considerata congrua ai dettati normativi la documentazione ad essa allegata;

Considerato quindi, sulla base delle verifiche effettuate sia da parte della Regione Lombardia – D.G. Agricoltura che da parte della Provincia di Sondrio, che la ditta Caseificio Ferretti s.r.l. con sede legale in via Verolanuova, 74 – 25034 Orzinuovi (BS) – p. IVA 03091710982 iscritta alla Camera di Commercio di Brescia con il n. 03091710982 possiede i requisiti per ottenere il riconoscimento di primo acquirente;

Stabilito di far decorrere il riconoscimento dall'1 maggio 2009;

Preso atto che con l'ottenimento del riconoscimento la ditta si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti in capo al Primo Acquirente dalla normativa comunitaria e nazionale di settore ad iniziare l'attività di primo acquirente entro 6 mesi dalla data di riconoscimento e a non interromperla per periodi superiori ai 6 mesi;

Dato atto che la Regione Lombardia – D.G. Agricoltura potrà procedere alla revoca del riconoscimento rilasciato con il presente atto laddove dovessero venire a mancare i requisiti minimi necessari per l'ottenimento del riconoscimento medesimo (d.m. 31 luglio 2003 art. 5) e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di settore;

Stabilito, al fine di consentire un corretto aggiornamento dell'Albo acquirenti nonché di avere a disposizione tutti i dati necessari per effettuare i controlli, che la ditta di cui sopra ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati contenuti nella richiesta di riconoscimento;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

Recepite le motivazioni di cui alle premesse, che formano parte integrante del presente provvedimento:

1) di rilasciare alla ditta Caseificio Ferretti s.r.l. con sede legale in via Verolanuova, 74 – 25034 Orzinuovi (BS) – p. IVA 03091710982 la qualifica di Primo Acquirente latte;

2) di iscrivere la ditta Caseificio Ferretti s.r.l. p. IVA 03091710982 con sede legale in via Verolanuova, 74 – 25034 Orzinuovi (BS) nell'Albo regionale delle Ditte Acquirenti Latte della Regione Lombardia con il n. 444;

3) di far decorrere il riconoscimento dall'1 maggio 2009;

4) di notificare il presente provvedimento alla ditta Caseificio Ferretti s.r.l. – p. IVA 03091710982 con sede legale in via Verolanuova, 74 – 25034 Orzinuovi (BS) e al legale rappresentante Ferretti Cinzia, in via Bonpensiero, 35 – 23035 Villachiara (BS);

5) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa
Programmazione e interventi per le filiere
agroindustriali e sviluppo rurale:
Giorgio Bleynat

(BUR20090119) (4.3.2)

D.d.u.o. 24 aprile 2009 - n. 4018

Legge 119/03 – Regime quote latte – Riconoscimento di Primo Acquirente latte della ditta «Latteria di Livigno Società Cooperativa Agricola» c.f. n. 83002390140

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
PROGRAMMAZIONE E INTERVENTI PER LE FILIERE
AGROINDUSTRIALI E SVILUPPO RURALE

Visti:

– il Reg. (CE) 1234/2007 che sostituisce, dall'1 aprile 2008 il Regolamento (CE) 1788/03;

– il Reg. (CE) 595/2004 e successive modifiche, recante modalità d'applicazione del Regolamento (CE) 1788/2003 del Consiglio, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modificazioni;

– il d.l. 28 marzo 2003 n. 49 convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2003 n. 119 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

– il d.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari» così come modificato dal d.m. 5 luglio 2007;

Richiamata la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 avente ad oggetto Regime quote latte – Istituzione Albo regionale delle ditte «Primo Acquirente» ai sensi del d.l. 28 marzo 2003 n. 49 conver-

tito con legge 30 maggio 2003 n. 119 con la quale si stabilisce di «iscrivere nell'Albo acquirenti latte i richiedenti non ancora in possesso del riconoscimento, la cui sede legale sia ubicata nel territorio della Regione Lombardia purché presentino istanza alla Regione Lombardia – D.G. Agricoltura e previa verifica dei requisiti di cui all'art. 5 del d.m. 31 luglio 2003, mediante l'adozione di specifico provvedimento»;

Vista la d.g.r. del 12 gennaio 2007 n. 8/3979 inerente le integrazioni alla d.g.r. 18 dicembre 2003;

Vista la domanda presentata dal sig. Silvestri Francesco in qualità di rappresentante legale della ditta Latteria di Livigno Società Cooperativa Agricola con sede legale in via Piemont, 911 – 23030 Livigno (SO) pervenuta alla Regione Lombardia, D.G. Agricoltura in data 26 marzo 2009 con il numero di protocollo M1.2009.00006095, tesa ad ottenere l'iscrizione all'Albo regionale dei Primi acquirenti latte;

Acquisito il verbale di accertamento pervenuto in data 9 aprile 2009 dal funzionario accertatore della Provincia di Sondrio teso a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale al fine dell'ottenimento del riconoscimento di Primo Acquirente e preso atto dei contenuti dello stesso;

Valutati, da parte della D.G. Agricoltura, i contenuti della domanda di riconoscimento e considerata congrua ai dettati normativi la documentazione ad essa allegata;

Considerato quindi, sulla base delle verifiche effettuate sia da parte della Regione Lombardia – D.G. Agricoltura che da parte della Provincia di Sondrio, che la ditta Latteria di Livigno Società Cooperativa Agricola con sede legale in via Piemont, 911 – 23030 Livigno (SO) – c.f. 83002390140 iscritta alla Camera di Commercio di Milano con il n. 83002390140 possiede i requisiti per ottenere il riconoscimento di primo acquirente;

Stabilito di far decorrere il riconoscimento dall'1 maggio 2009;

Preso atto che con l'ottenimento del riconoscimento la ditta si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti in capo al Primo Acquirente dalla normativa comunitaria e nazionale di settore ad iniziare l'attività di primo acquirente entro 6 mesi dalla data di riconoscimento e a non interromperla per periodi superiori ai 6 mesi;

Dato atto che la Regione Lombardia – D.G. Agricoltura potrà procedere alla revoca del riconoscimento rilasciato con il presente atto laddove dovessero venire a mancare i requisiti minimi necessari per l'ottenimento del riconoscimento medesimo (d.m. 31 luglio 2003 art. 5) e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di settore;

Stabilito, al fine di consentire un corretto aggiornamento dell'Albo acquirenti nonché di avere a disposizione tutti i dati necessari per effettuare i controlli, che la ditta di cui sopra ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati contenuti nella richiesta di riconoscimento;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

Recepite le motivazioni di cui alle premesse, che formano parte integrante del presente provvedimento:

1) di rilasciare alla ditta Latteria di Livigno Società Cooperativa Agricola con sede legale in via Piemont, 911 – 23030 Livigno (SO) – c.f. 83002390140 la qualifica di Primo Acquirente latte;

2) di iscrivere la ditta Latteria di Livigno Società Cooperativa Agricola – c.f. 83002390140 con sede legale in via Piemont, 911 – 23030 Livigno (SO) nell'Albo regionale delle Ditte Acquirenti Latte della Regione Lombardia con il n. 443;

3) di far decorrere il riconoscimento dall'1 maggio 2009;

4) di notificare il presente provvedimento alla ditta Latteria di Livigno Società Cooperativa Agricola – c.f. 83002390140 con sede legale in via Piemont, 911 – 23030 Livigno (SO) e al legale rappresentante Silvestri Francesco, in via Dalla Gesa 279C – 23030 Livigno (SO);

5) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'Unità Organizzativa
Programmazione e interventi per le filiere
agroindustriali e sviluppo rurale:
Giorgio Bleynat

(BUR20090120) (4.3.0)

D.d.u.o. 8 maggio 2009 - n. 4518

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Misura 111 «Formazione, informazione e diffusione della conoscenza» – Sottomisura B «Informazione e diffusione della conoscenza» – Approvazione delle domande ammesse

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
PROGRAMMAZIONE E INTERVENTI PER LE FILIERE
AGROINDUSTRIALI E LO SVILUPPO RURALE

Visti:

• il Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio istitutivo del sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – modificato dal Regolamento CE n. 74/2009;

• il Regolamento CE n. 1320/2006 della Commissione recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal Regolamento CE n. 1698/2005;

• il Regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1698/2005;

• il Regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello Sviluppo Rurale;

• la delibera n. 8/3910 del 27 dicembre 2006 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;

• la decisione comunitaria n. C(2007)4663 del 16 ottobre 2007 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007-2013;

• il decreto del Dirigente di Unità Organizzativa n. 1503 del 20 febbraio 2008 di approvazione del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni del PSR 2007-2013;

• il decreto del Dirigente di Unità Organizzativa n. 1472 del 14 febbraio 2008 di approvazione del bando relativo alle procedure e modalità di presentazione delle domande per la Misura 111 «Formazione, informazione e diffusione della conoscenza»,

• la delibera n. 8/6925 del 2 aprile 2008 «Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Criteri di riparto delle risorse finanziarie relative alle Misure 111, 112, 121, 123, 124, 132, 211, 214, 221, 311»;

Visto il decreto del Dirigente di Unità Organizzativa n. 1472 del 14 febbraio 2008 che approva il bando per le procedure e le modalità di presentazione delle domande relative alla Misura 111 «Formazione, informazione e diffusione della conoscenza» ed in particolare l'allegato 1, paragrafo B 4.9 «Elenco delle domande», che prevede che l'istruttoria delle domande ammissibili sia effettuata dall'Organismo Pagatore Regionale;

Preso atto che:

• l'Organismo Pagatore Regionale ha ricevuto e istruito positivamente la domanda n. 2008/00135506 della Sottomisura 111.B «Informazione e diffusione della conoscenza», presentata dalla Regione Lombardia per un importo complessivo pari a 26.250,00 euro;

• la delibera n. 8/6925 del 2 aprile 2008 «Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 stabilisce, per la Misura 111 «Formazione, Informazione e diffusione della conoscenza», di destinare per l'anno 2008 all'attività diretta regionale di informazione la quota massima del 35% delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione della Sottomisura B – «Informazione e diffusione della conoscenza»;

• il decreto del Dirigente di Unità Organizzativa n. 8744 del 5 agosto 2008 approva la concessione di contributi a favore dei soggetti attuatori, riportati nell'allegato 1 del predetto provvedimento per un importo complessivo di € 328.235,78;

Ritenuto pertanto sulla base dell'esito dell'istruttoria effettuata dall'Organismo Pagatore Regionale di approvare l'ammissione a finanziamento della domanda come di seguito indicato:

Domanda	*Progetto*	*Beneficiario*	*Spesa prevista*	*Importo ammesso*	*Contributo %*	*Contributo ammesso*
200800135506	Servizio di informazione Agri News Europa – Anno 2008	Giunta Regionale Lombardia	31.500,00	26.250,00	100	26.250,00

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare l'ammissione a finanziamento della seguente domanda, istruita positivamente dall'Organismo Pagatore Regionale

Domanda	*Progetto*	*Beneficiario*	*Spesa prevista*	*Importo ammesso*	*Contributo %*	*Contributo ammesso*
20080013 5506	Servizio di informazione Agri News Europa – Anno 2008	Giunta Regionale Lombardia	31.500,00	26.250,00	100	26.250,00

2. di demandare all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) – Funzione Autorizzazione Pagamenti lo svolgimento delle attività connesse alla gestione delle risorse finanziarie per il sopra citato importo di 26.250,00 euro;

3. di inviare copia del presente decreto all'Organismo Pagatore Regionale;

4. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura.

Il dirigente: Giorgio Bleynat

D.G. Artigianato e servizi

(BUR20090121) (4.0.0)

D.d.s. 11 maggio 2009 - n. 4595

DocUP Ob. 2 (2000-2006) – Sottomisura 1.1C «Sostegno agli investimenti nelle imprese artigiane» – Revoca totale del contributo concesso all'Impresa Artigiana «Tremauto di Elso Milesi» – ID Progetto 4969

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO ARTIGIANATO

Vista la decisione CE(2004) 4592 del 19 novembre 2004 con cui la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione del DocUP Obiettivo 2 2000-2006 della Regione Lombardia;

Visto il Regolamento (CE) 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) 1260/99 del consiglio, per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;

Vista la d.g.r. n. 7/535, del 4 agosto 2005, recante «DocUP Obiettivo 2 2000-2006: Presa d'atto dell'approvazione, da parte del Comitato di Sorveglianza nella seduta del 17 giugno 2005, del Complemento di Programmazione e aggiornamento del Piano Finanziario di cui alla d.g.r. 7/21193 del 24 marzo 2005»;

Visto il d.d.g. n. 11439 del 6 luglio 2004, Approvazione del bando per la presentazione di progetti a valere sulla Misura 1.1 Sottomisura C «Sostegno agli investimenti nelle imprese artigiane» con il quale sono state approvate anche le «Linee Guida» per la rendicontazione;

Visto il d.d.u.o. n. 7512 del 16 maggio 2005, Approvazione delle graduatorie dei progetti a valere sulla Misura 1.1 Sottomisura C «Sostegno agli investimenti alle imprese artigiane» e il d.d.u.o. n. 11422 del 21 luglio 2005 «Rettifica di errori materiali»;

Visto il decreto n. 17323 del 24 novembre 2005, con il quale è stato impegnato e liquidato il contributo pubblico all'impresa artigiana «Tremauto di Elso Milesi» di € 29.590,69 con mandato n. 21783 dell'1 dicembre 2005;

Visto che, a seguito del controllo di I livello, effettuato dai Funzionari regionali incaricati, della Struttura Controlli, Comunicazione e Sistemi della Conoscenza, presso la sede dell'impresa oggetto del decreto, sono state rilevate le seguenti irregolarità:

- il beneficiario ha delocalizzato la maggior parte degli impianti produttivi oggetto del contributo, dall'unità locale di Tremosine (BS) all'unità locale di Desenzano del Garda (BS), Comune non ricompreso nella zona Obiettivo 2, dal settembre 2008, non ottemperando all'obbligo di mantenere l'investimento per cinque anni nell'unità locale di Tremosine (BS), oggetto di contributo;

Ritenuto pertanto di procedere alla revoca totale del contributo concesso, pari a € 29.590,69 e degli interessi legali maturati, all'impresa in oggetto e di richiederne la restituzione;

Dato atto che gli interessi sono calcolati al tasso d'interesse legale;

Considerato che il totale degli interessi va calcolato sul numero dei giorni che intercorrono dalla data di notificazione della revoca del contributo sino alla data del rimborso dell'importo dovuto (massimo al sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della notifica), come di seguito specificato:

Denominazione Impresa	*Spese non riconosciute*	*Importo da recuperare*	*Importo interessi a 60 giorni*
Tremauto di Elso Milesi	€ 98.635,63 × 30% =	€ 29.590,69	€ 29.590,69 + 2,43 × n. giorni dalla notifica

Dato atto, inoltre, che il versamento deve avvenire mediante versamento sul c/c postale n. 481275, oppure sul c/c bancario di Regione Lombardia codice IBAN IT58 Y 03069 09790 000000001918 intestato alla Tesoreria della Regione Lombardia, via Pirelli 12 – 20124 Milano, specificando la causale del versamento;

Visto il decreto n. 18432 dell'8 ottobre 2002, con il quale il dirigente pro tempore della struttura «Piccola e media impresa e cooperazione» autorizza il dirigente *pro tempore* della struttura «Sviluppo artigianato» della D.G. Artigianato e Servizi ad assumere atti d'impegno di spesa e liquidazione a valere sul capitolo 2.3.10.5.3.20.5892, per l'attuazione della Sottomisura 1.1C;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Vista la d.g.r. n. 207 del 27 giugno 2005 «II Provvedimento organizzativo – VIII legislatura» con la quale si è proceduto alla nomina della dr.ssa Gabriella Faliva, quale dirigente responsabile della Struttura Sviluppo Artigianato della D.G. Artigianato e Servizi;

Visto che il Complemento di Programmazione del 22 novembre 2005, nella sezione II riguardante le «Procedure per l'attuazione della Misura» stabilisce che l'Autorità responsabile dell'attuazione è la Regione Lombardia – D.G. Artigianato e Servizi;

Decreta

1. Di revocare totalmente all'impresa artigiana «Tremauto di Elso Milesi» il contributo di € 29.590,69.

2. Di richiedere alla suddetta impresa artigiana la restituzione dell'importo e degli interessi legali maturati calcolati giornalmente come nella suindicata tabella.

3. Di stabilire che gli importi recuperati saranno accertati con successivo provvedimento anche a seguito della quantificazione degli effettivi interessi versati.

4. Di procedere in caso di mancato pagamento, ad emettere e notificare al beneficiario un decreto ingiuntivo di pagamento, ed in caso di ulteriore mancato pagamento da parte del beneficiario, di procedere tramite la Struttura Centrale Entrate e Tributi della Regione Lombardia alla esecuzione coattiva mediante iscrizione a ruolo.

5. Di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

6. Di trasmettere copia del presente decreto:
- all'Autorità di Gestione del DocUP Ob. 2 2000-2006;
- all'Autorità di Pagamento del DocUP Ob. 2 2000-2006;
- alla Struttura Audit Fondi Strutturali.

La dirigente: Gabriella Faliva

D.G. Commercio, fiere e mercati

(BUR20090122) (4.6.1)

D.d.s. 11 maggio 2009 - n. 4629

Modalità di riconoscimento e valorizzazione dei luoghi storici del commercio in Lombardia – Proroga della scadenza del termine per l'individuazione dei negozi e locali storici e dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PROMOZIONE E SVILUPPO
DEL SISTEMA DELLE IMPRESE COMMERCIALI

Vista la l.r. 23 luglio 1999 n. 14 «Norme in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 – Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4 com-

ma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59» ed in particolare l'art. 3 relativo alla programmazione regionale;

Visto il Programma Triennale per lo Sviluppo del Settore Commerciale 2006-2008 approvato con d.c.r. 2 ottobre 2006 n. 215 ed in particolare il paragrafo 4.3.2 relativo alla valorizzazione delle testimonianze storiche del commercio, nonché il paragrafo 3.3.2 ove sono indicate le priorità di utilizzo delle risorse finanziarie regionali;

Vista la l.r. 24 dicembre 2003 n. 30 «Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande» ed in particolare l'art. 1 che prevede, tra le finalità della legge, la tutela e la salvaguardia dei locali storici, nonché la valorizzazione e promozione della cultura enogastronomica e delle produzioni tipiche della Regione;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'VIII legislatura e i successivi aggiornamenti tramite DPEFR annuale che, nell'ambito dell'obiettivo programmatico 3.8 «Reti distributive, sistema fieristico e tutela dei consumatori», prevede specificatamente la «valorizzazione della dimensione territoriale delle politiche per le reti distributive» indicando quali «linee di lavoro prioritarie anche le iniziative a sostegno dei luoghi storici del commercio»;

Vista la d.c.r. 19 febbraio 2008 n. VIII/527 «Programma Triennale degli interventi 2008-2010 di cui alla l.r. 21 marzo 2000 n. 13 (interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali)» che fra gli assi prioritari di intervento prevede azioni per il restauro, il recupero ed il sostegno alla competitività dei luoghi commerciali di valenza storica e culturale;

Viste le dd.g.r. 23 luglio 2004 n. 7/18350, 7 febbraio 2005 n. 7/20476, 18 gennaio 2006 n. 7/1733, 1 marzo 2006 n. 8/2012, 24 gennaio 2007 n. 8/4029, 3 aprile 2007 n. 8/4513 e 21 novembre 2007 n. 8/5893 con cui sono stati individuati e riconosciuti i negozi storici in Lombardia ai sensi della programmazione 2003-2006;

Visto il decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Commercio Interno, Reti Distributive e Mercati 23 aprile 2008 n. 4136 con cui si è provveduto a pubblicare l'elenco completo e coordinato di tutti i negozi storici e di storica attività riconosciuti fino al 31 dicembre 2007 ai sensi della programmazione regionale vigente;

Vista la d.g.r. 20 gennaio 2009 n. 8/8886 «Modalità di riconoscimento e valorizzazione dei luoghi storici del commercio in Lombardia»;

Dato atto che la d.g.r. sopra citata prevede che entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto, le CCIAA, i Comuni, le Unioni di Comuni, le Comunità Montane e le Associazioni di rappresentanza delle imprese del comparto distributivo, individuano, anche sulla base dei dati disponibili nel Registro delle Imprese e su impulso della Regione, i negozi ed i locali storici esistenti sul proprio territorio;

Vista la d.g.r. 20 febbraio 2009 n. 8/8996 «Requisiti e modalità per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche (art. 3 bis, l.r. n. 15/2000);

Dato atto che la d.g.r. sopra citata prevede che la Giunta regionale procede al riconoscimento dei mercati sopra descritti sulla base delle proposte dei Comuni, da trasmettersi entro il 30 giugno di ogni anno e che, in sede di prima applicazione della disciplina, tale termine è stato fissato entro il limite massimo di 90 giorni dalla pubblicazione della d.g.r. sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Ritenuto opportuno accogliere le richieste di proroga del termine di cui sopra formulate dagli operatori interessati e dalle Associazioni imprenditoriali lombarde maggiormente rappresentative del commercio, in modo tale da rispondere alle esigenze degli operatori stessi e nel contempo assicurare un'ulteriore disponibilità di tempo al fine di individuare i negozi e i locali storici e i mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione del personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. Di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, il termine di individuazione dei negozi e dei locali storici e dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche, posticipando al 30 giugno 2009 la data ultima per tali adempimenti.

2. Di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente struttura
promozione e sviluppo del sistema
delle imprese commerciali:
Guido Longoni

D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile

(BUR20090123) (5.3.4)

D.d.g. 7 maggio 2009 - n. 4477

Avviso di esaurimento dello stanziamento previsto dal «Bando della Regione Lombardia per la demolizione di ciclomotori/motocicli termici Euro 0 / Euro 1 con possibile contestuale acquisto di ciclomotori/motocicli ecologici» – Chiusura bando

IL DIRETTORE GENERALE DELLA D.G. RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ E SVILUPPO SOSTENIBILE

Vista la d.g.r. n. 8/7633 dell'11 luglio 2008 «Assegnazione di contributi per la demolizione di ciclomotori/motocicli termici Euro 0 / Euro 1, con possibile contestuale acquisto di ciclomotori ecologici, e per l'installazione di dispositivi antiparticolato su autoveicoli diesel destinati al trasporto merci – Integrazione convenzione stipulata con Automobile Club Milano (d.g.r. 1734/06);

Visto il decreto del direttore generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile del 21 luglio 2008, n. 7982 di approvazione del bando per la concessione di contributi «Bando della Regione Lombardia per la demolizione di ciclomotori/motocicli termici Euro 0 / Euro 1 con possibile contestuale acquisto di ciclomotori ecologici»;

Dato atto che le disponibilità finanziarie messe a disposizione e trasferite per l'erogazione dei contributi di cui al bando in oggetto sono pari a € 3.500.000,00 e non sono previsti, al momento, ulteriori stanziamenti;

Considerato quanto disposto dall'art. 4 del bando in oggetto (Validità e durata) e dall'art. 12 (Esaurimento fondi), nonché l'esito della disamina delle domande pervenute dalla data di pubblicazione del bando;

Verificato che le domande sino ad oggi pervenute e ritenute ammissibili comportano una richiesta di finanziamento complessivo superiore alle risorse attualmente stanziate, pari a € 3.500.000;

Ritenuto, pertanto, di chiudere l'iniziativa al fine di evitare la formazione di un eccessivo elenco di richieste ammissibili ma non finanziabili per esaurimento fondi;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Decreta

1. di chiudere il bando in questione per esaurimento fondi, così come specificato in premessa, e di non ricevere domande di contributo a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

2. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale:
Raffaele Tiscar

(BUR20090124) (5.3.4)

D.d.g. 12 maggio 2009 - n. 4647

Avviso di esaurimento dello stanziamento previsto dal «Bando della Regione Lombardia per la concessione di contributi a fondo perduto per la diffusione di autovetture ecologiche» – Chiusura bando

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la d.g.r. n. 8/3657 del 28 novembre 2006 «Incentivi per la diffusione di autovetture ecologiche»;

Visto il decreto del direttore generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile del 16 gennaio 2007, n. 208 di approvazione del bando per la concessione di contributi «Bando della Regione Lombardia per la concessione di contributi a fondo perduto per la diffusione di autovetture ecologiche»;

Verificato che le domande sino ad oggi pervenute, comprese quelle inserite nella lista di attesa, hanno esaurito la disponibilità finanziaria del bando e non sono previsti, al momento, ulteriori stanziamenti;

Considerato quanto previsto dall'art. 7 (Istruttoria) e dall'art. 10 (Esaurimento fondi) del decreto 16 gennaio 2007 n. 208;

Ritenuto, pertanto, di chiudere l'iniziativa al fine di evitare la formazione di un eccessivo elenco di richieste ammissibili ma non finanziabili per esaurimento fondi;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Decreta

1. di chiudere il bando in questione per esaurimento fondi, così come specificato in premessa, e di non ricevere domande di contributo a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

2. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Raffaele Tiscar

(BUR20090125) (5.1.3)

D.d.u.o. 29 aprile 2009 - n. 4225

Classificazione delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile – torrente Schiesone in Comune di Prata Camportaccio (SO) (art. 80 – d.lgs. n. 152/80)

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
RETI ED INFRASTRUTTURE

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 80, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile che attribuisce alla competenza delle regioni la classificazione delle acque dolci superficiali destinate alla potabilizzazione, da attuarsi con le modalità indicate nel decreto medesimo e nel rispetto dei criteri per la classificazione dei corpi idrici a destinazione funzionale, stabiliti all'allegato 2 del citato decreto;

Richiamata la d.g.r. 7 aprile 1998, n. 35529 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della classificazione delle trentuno prese di acque superficiali destinate alla potabilizzazione, effettuata ai sensi dell'art. 3, primo comma, lett. a) del d.P.R. 3 luglio 1982, n. 515;

Acquisita la nota in atti regionali Q1.2009.970 del 21 gennaio 2009, con la quale l'Azienda Sanitaria locale della Provincia di Sondrio – Dipartimento di Prevenzione Medico – ha chiesto alla Regione la classificazione delle acque superficiali del corpo idrico di seguito specificato, ai sensi del d.lgs. n. 152/06, nella rappresentata prospettiva di un suo utilizzo potabile mediante la presa sottoindicata:

– *Denominazione del corpo idrico:* Torrente Schiesone;
– *Ubicazione della presa:* loc. Pianazzo;
– *Azienda ASL competente:* ASL della provincia di Sondrio;
– *Comune interessato:* Prata Camportaccio (SO);

Acquisiti i risultati degli accertamenti analitici relativi alle acque del suddetto corpo idrico, effettuati dall'ASL della Provincia di Sondrio – Laboratorio di Sanità Pubblica – e dall'ARPA – Dipartimento di Sondrio – Unità Organizzativa Laboratorio – nel periodo 24 settembre 2007 – 26 agosto 2008;

Acquisita la nota in atti regionali Q1.2009.7515 del 2 aprile 2009 dell'ARPA – Sede di Milano – U.O. Acque e Bonifiche – con cui si comunica che le risultanze analitiche relative alle acque prelevate dal torrente Schiesone – in corrispondenza della presa in loc. Pianazzo in Comune di Prata Camportaccio (SO) – evidenziano il rispetto dei requisiti di qualità stabiliti dalla normativa vigente per le acque di categoria «A2»;

Ritenuto che si disponga di dati analitici idonei a consentire alla regione la classificazione delle acque superficiali del torrente Schiesone, in corrispondenza della presa in Comune di Prata Camportaccio (SO) – loc. Pianazzo – considerate nella categoria «A2», prevista dal d.lgs. n. 152/06;

Rammentato che:

– in relazione alla classificazione proposta in categoria «A2 «delle acque prelevate dalla presa del corpo idrico sopracitato, le acque da utilizzare o destinare alla produzione di acqua potabile devono essere sottoposte ad un trattamento fisico e chimico normale e disinfezione, in conformità alle disposizioni stabilite dall'art. 80, comma 2, del d.lgs. n. 152/06;

– al fine di acquisire l'aggiornamento della situazione analitica, relativa alle acque prelevate dall'opera di presa dal torrente Schiesone in Comune Prata Camportaccio (SO) – loc. Pianazzo:

– il Comune di Prata Camportaccio (SO) – di concerto con l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio – Dipartimento di Prevenzione Medico – e con l'ARPA – Dipartimento di Sondrio – dovrà presentare alla Regione gli esiti degli accertamenti analitici relativi alle acque del torrente Schiesone, in corrispondenza all'opera di presa in Comune di Prata Camportaccio (SO) – loc. Pianazzo – con la prevista frequenza annua, per i periodi annuali successivi alla classificazione di cui al presente atto, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

– in caso di inottemperanza da parte del Comune di Prata Camportaccio (SO) agli adempimenti richiamati al precedente alinea, la Regione adotterà i necessari provvedimenti amministrativi – di concerto con l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio – Dipartimento di Prevenzione Medico – e con l'ARPA – Dipartimento di Sondrio;

– il Comune di Prata Camportaccio (SO) dovrà acquisire formale autorizzazione alla derivazione di acque superficiali dal torrente Schiesone, in corrispondenza all'opera di presa in loc. Pianazzo, in Comune di Prata Camportaccio (SO), ai sensi della vigente normativa (t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775);

Ritenuto di trasmettere il presente decreto:

– al Comune di Prata Camportaccio (SO) – Ente gestore dell'acquedotto interessato – per gli adempimenti di legge conseguenti alla classificazione delle acque di cui trattasi;

– all'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio – Dipartimento di Prevenzione Medico – territorialmente competente, per l'effettuazione dei prescritti controlli e la presentazione degli accertamenti analitici relativi alle acque prelevate dalla presa dal torrente Schiesone in Comune di Prata Camportaccio (SO), con piena osservanza delle modalità di legge;

– all'ARPA – Dipartimento di Sondrio – territorialmente competente, preposto all'effettuazione dei previsti accertamenti analitici relativi alle acque prelevate dalla presa dal torrente Schiesone in Comune di Prata Camportaccio (SO);

– all'ARPA – Sede di Milano – Settore Suolo, Risorse Idriche e Meteoclimatologia – U.O. Acque e Bonifiche;

– alla Provincia di Sondrio per gli aspetti connessi con le funzioni di cui alle ll.rr. n. 1/2000 e n. 26/03 e s.m. e i.

Decreta

1) Di classificare nella categoria «A2» – ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, – le acque dolci superficiali da destinare alla produzione di acqua potabile da prelevare mediante la presa sottospecificata:

– *Denominazione del corpo idrico:* Torrente Schiesone;
– *Ubicazione della presa:* loc. Pianazzo;
– *Azienda ASL competente:* ASL della provincia di Sondrio;
– *Comune interessato:* Prata Camportaccio (SO).

2) Di trasmettere il presente decreto, per le finalità di cui alle premesse, al Comune di Prata Camportaccio (SO) – Ente gestore dell'acquedotto interessato all'utilizzazione idropotabile delle acque di cui trattasi –, all'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio (Dipartimento di Prevenzione Medico), all'ARPA (Dipartimento di Sondrio), all'ARPA – Sede di Milano (Settore Suolo, Risorse Idriche e Meteoclimatologia – U.O. Acque e Bonifiche) e alla Provincia di Sondrio, territorialmente competenti.

3) Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'unità organizzativa
reti ed infrastrutture:
Carmelo Di Mauro

(BUR20090126) (5.3.5)

D.d.s. 23 gennaio 2009 - n. 455

Integrazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata, alla ditta Aglioni Angelo s.r.l. – Sede legale ed impianto in Calcio (BG), via Enrico Fermi n. 26, ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 – Allegato I, punto 5.1, con d.d.s. n. 12706 del 26 ottobre 2007

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
USI DELLE ACQUE E CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

Omissis

Decreta

1. di integrare l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con d.d.s. n. 12706/07 alla ditta Aglioni Angelo s.r.l., con

sede legale in Calcio (BG), via E. Fermi 26, relativa all'impianto ubicato in Calcio (BG), via E. Fermi 26, per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punto 5.1, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico, che sostituisce, a tutti gli effetti, quello approvato con d.d.s. n. 12706/07, nonché la planimetria, predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento *(omissis)* (1);

2. di rideterminare al 25 ottobre 2013, la scadenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a fronte dell'avvenuta acquisizione della certificazione UNI ISO 14001;

3. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche migliorative siano comunicate all'ente preposto al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che definirà la sostanzialità o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la ditta dovrà comunicare all'ARPA territorialmente competente la data di fine lavori e l'attività potrà essere esercita solo dopo sopralluogo dell'Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

4. di stabilire che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente nel caso di modifica delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

5. di determinare in € 693.553,00 l'ammontare totale della fideiussione la ditta Aglioni Angelo s.r.l. deve prestare a favore della Provincia relativamente alle operazioni di:

- messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di 571,52 m^3 di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 100.941,86;
- messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di 1446,76 m^3 di rifiuti speciali pericolosi pari a € 511.067,97:
- deposito preliminare (D15) di rifiuti con PCB > 50 ppm o Cl org > 2% di 35 pari a 39.152,40;
- operazioni di recupero di 30.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi pari a € 42.390,77.

L'importo complessivo delle garanzie finanziarie da versare, a fronte dell'avvenuta certificazione ambientale ISO EN 14001 e in applicazione dell'art. 210, comma 3, lett. h), del d.lgs. 152/06, è pari a € 416.131,80; la garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04 e la ditta dovrà documentare ogni tre anni il mantenimento della certificazione ISO EN 14001 per l'attività in essere. Contestualmente all'accettazione della medesima da parte della Provincia, prestata a fronte del presente atto, saranno svincolate le garanzie finanziarie già prestate dalla società ed accettate dalla Regione;

6. di trasmettere le copie conformi del presente atto alta Provincia di Bergamo per la successiva comunicazione al Comune di Calcio e ad ARPA dipartimento di Bergamo e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

7. di disporre che la Provincia di Bergamo provveda a trasmetterne copia conforme a mezzo raccomandata a/r all'impresa, successivamente alla prestazione della garanzia, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria;

8. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 5 entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale; la revoca verrà altresì effettuata qualora la ditta Aglioni Angelo s.r.l. con sede legale in Calcio (BG), via E. Fermi 26, non effettui – nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata a/r – il saldo della somma dovuta all'Amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;

9. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata ambientale presso la Struttura «Usi delle Acque e Ciclo Integrato del Rifiuti» della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

10. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura
usi delle acque e ciclo integrato dei rifiuti:
Roberto Cerretti

---

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso gli uffici della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile – U.O. Reti e Infrastrutture – Struttura Autorizzazioni e Certificazione.

(BUR20090127) (5.3.5)

D.d.s. 17 febbraio 2009 - n. 1498

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Ecochimica s.r.l., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale ed impianto in via dell'Artigianato n. 6, Cantù (CO)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
USI DELLE ACQUE E CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

Omissis

Decreta

1. di rilasciare alla ditta Ecochimica s.r.l., con sede legale in via dell'Artigianato n. 6, Cantù (CO), l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto ubicato in via dell'Artigianato n. 6, Cantù (CO), per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato 1, punto 5.1, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico, nonché secondo le planimetrie di progetto allegate, predisposte in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente atto *(omissis)* (1);

2. di far presente che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell'allegato tecnico;

3. di stabilire che l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico;

4. di precisare che il presente provvedimento riporta altresì valori limite e prescrizioni, stabiliti con provvedimenti emanati dalle autorità competenti, che dovranno essere rispettati fino ad avvenuto adeguamento dell'impianto ai nuovi valori limite e alle nuove prescrizioni stabilite nell'allegato medesimo;

5. di far presente che, ai sensi del 1° comma dell'art. 9 del d.lgs. 59/05, l'autorizzazione ha la durata di 5 anni dalla data di approvazione del presente atto e la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della stessa;

6. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche migliorative siano comunicate all'ente preposto al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che definirà la sostanzialità o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la ditta dovrà comunicare all'ARPA territorialmente competente la data di fine lavori e l'attività potrà essere esercita solo dopo sopralluogo dell'Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

7. di stabilire che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente all'atto dell'emanazione delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

8. di determinare in € 404.294,32 l'ammontare totale della fideiussione la ditta Ecochimica s.r.l. deve prestare a favore della Provincia di Como relativamente alle operazioni di:

- messa in riserva (R13) di 170 m^3 di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 30.025,40;
- messa in riserva (R13) di 93 m^3 di rifiuti speciali pericolosi pari a € 32.852,25;
- deposito preliminare (D15) di 435 m^3 di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 76.829,70;
- deposito preliminare (D15) di 329 m^3 di rifiuti speciali pericolosi pari a € 116.219,25;
- operazioni di recupero e smaltimento (cernita e adeguamento volumetrico R3, R4, R5, D13, D14 di 8000 t/a, stabilizzazione/solidificazione D9 di 6.000 t/a; recupero R3 di 3.000 t/a; triturazione R3, R4, D13, D14 di 3.000 t/a; distillazione R2 di 500 t/a; lavaggio R3, R4 di 500 t/a) per un

totale di 21.000 t/a di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi pari a € 42.390,77;

– operazioni di smaltimento (trattamento chimico-fisico: D9) di 9.000 t/a di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi pari a € 105.976,95;

la garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04. Contestualmente all'accettazione da parte della Provincia della medesima, saranno svincolate le garanzie finanziarie già prestate dalla società;

9. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia di cui al punto 8 entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale; la revoca verrà altresì effettuata qualora la ditta Ecochimica s.r.l. con sede legale in via dell'Artigianato n. 6, Cantù (CO), non effettui – nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata a/r – il saldo della somma dovuta all'Amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;

10. di trasmettere copie conformi del presente atto alla Provincia di Como per la successiva comunicazione al Comune di Cantù, ad ARPA dipartimento di Como e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

11. di disporre che la Provincia di Como provveda a trasmetterne copia conforme a mezzo raccomandata a/r all'impresa, successivamente alla prestazione della garanzia, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa ai soggetto interessato subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria;

12. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente Autorizzazione Integrata Ambientale presso la Struttura «Usi delle acque e ciclo integrato dei rifiuti» della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura
usi delle acque e ciclo integrato dei rifiuti:
Roberto Cerretti

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso gli uffici della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile – U.O. Reti e Infrastrutture – Struttura Autorizzazioni e Certificazione.

(BUR20090128) (5.3.5)

D.d.s. 5 marzo 2009 - n. 2158

Presa d'atto del trasferimento della sede legale della ditta Polimeri Europa S.p.A. titolare dell'impianto ubicato in via Taliercio n. 14, 46100 Mantova, autorizzato con d.g.r. n. 7/9889 del 19 luglio 2002, prorogata con nota regionale prot. Q1.2007.22190 dell'11 ottobre 2007

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
USI DELLE ACQUE E CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

Omissis

Decreta

1. di prendere atto del trasferimento della sede legale in p.zza Boldrini n. 1, San Donato Milanese (MI) della ditta Polimeri Europa S.p.A., titolare dell'impianto ubicato in via Taliercio n. 14, 46100 Mantova, autorizzato con d.g.r. n. 7/9889 del 19 luglio 2002 e prorogata con nota regionale prot. Q1.2007.22190 dell'11 ottobre 2007;

2. di stabilire che l'Azienda dovrà trasmettere alla Regione Lombardia appendici alle garanzie finanziarie già prestate entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento, che tengano conto del trasferimento della sede legale;

3. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata a/r all'impresa successivamente alla prestazione dell'appendice alle garanzie finanziarie, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato subordinatamente all'accettazione dell'appendice;

4. di comunicare il presente decreto alla ditta, al Comune di Mantova, alla Provincia di Mantova e ad ARPA dipartimento di Mantova e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di disporre la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso la Struttura «Usi delle acque e ciclo integrato dei rifiuti» della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura
usi delle acque e ciclo integrato dei rifiuti:
Roberto Cerretti

D.G. Territorio e urbanistica

(BUR20090129) (5.2.2)

D.d.g. 14 maggio 2009 - n. 4796

Rettifica d.d.g. del 28 aprile 2009, n. 4149 «Approvazione della graduatoria del Bando per gli interventi di riqualificazione fluviale nell'ambito dei contratti di fiume «Seveso» e Olona, Bozzente e Lura»

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il d.d.g. del 28 aprile 2009, n. 4149 «Approvazione della graduatoria del Bando per gli interventi di riqualificazione fluviale nell'ambito dei contratti di fiume «Seveso» e Olona, Bozzente e Lura»;

Considerato che, per mero errore materiale, negli allegati A e B, con la graduatoria dei progetti finanziati dal bando sopra menzionato, la cifra assegnata al progetto del Consorzio del Parco Brughiera Briantea è stata erroneamente indicata rispettivamente in € 298.000,00 ed € 295.722,24, anziché in quella richiesta di € 268.200,00;

Ritenuto di dover rettificare la cifra sopra indicata e contestualmente rivedere i contributi agli altri progetti finanziati, inserendo nell'allegato B le richieste originarie degli Enti senza alcuna decurtazione, nonché di rettificare anche l'allegato A per quanto riguarda il contributo richiesto dal Consorzio del Parco Brughiera Briantea;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura»

Decreta

1. Di rettificare gli allegati A e B del d.d.g. del 28 aprile 2009, n. 4149 «Approvazione della graduatoria del Bando per gli interventi di riqualificazione fluviale nell'ambito dei contratti di fiume «Seveso» e Olona, Bozzente e Lura».

2. Di confermare ogni altro disposto del decreto predetto.

3. Di disporre la pubblicazione della presente rettifica degli allegati A e B sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione.

Il direttore generale:
Mario Nova

ALLEGATO A

Graduatoria definitiva bando per interventi di riqualificazione fluviale nell'ambito dei Contratti di Fiume «Seveso» e «Olona, Bozzente e Lura»

Ordine	*Proponente*	*Titolo progetto*	*Contributo regionale richiesto (€)*	*Cofinanziamento a cura del proponente (€)*
1	PLIS Sorgenti del Lura	Interventi di riqualificazione e sistemazione idraulico-forestale nei comuni del PLIS – Sorgenti del Torrente Lura	500.000,00	360.000,00
2	Comune di Gorla Maggiore	Sistema naturale di depurazione e laminazione delle acque di sfioro della rete fognaria comunale	500.000,00	574.389,39
3	Comune di Nerviano	Sperimentazione di modelli progettuali-tipo per la riqualificazione fluviale: il caso del f. Olona a Nerviano	360.000,00	40.000,00
4	Consorzio del Parco Brughiera Briantea	Riqualificazione ambientale e riassetto idrogeologico del Torrente Roggia Vecchia	268.200,00	29.800,00
5	Comune di Tradate	Lavori di riqualificazione e rinaturazione fluviale Torrente Fontanile nel Comune di Tradate	500.000,00	100.000,00
6	Comune di Vedano Olona (Società Tutela Ambientale)	Rinaturalizzazione dell'alveo fluviale del torrente Quadronna nonché delle relative sponde e fasce di pertinenza fluviale	499.000,00	56.000,00
7	Comune di Seveso	Riqualificazione ambientale e paesistica del Torrente Seveso/Tarò Certesa supporto alla connessione ecologica e fruibilità dell'ambiente naturale con ricostruzione della relazione territorio	450.000,00	50.670,51
8	Consorzio Parco Nord Milano	Intervento di riqualificazione fluviale nell'ambito del contratto del fiume Seveso	450.000,00	50.000,00
9	Consozrio Parco del Lura	Progetto per interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica di qualità paesaggistico-ambientale e valorizzazione dell'ambito fluviale di pertinenza del Torrente Lura	463.500,00	51.500,00
10	Comune di Legnano	Riqualificazione idraulica ed ambientale del fiume Olona nella zona del Castello di Legnano	500.000,00	1.100.000,00
11	Consorzio Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate	Valorizzazione e riqualificazione bacini Torrenti Fontanile di Tradate e Grandaluso	346.033,89	38.448,21
12	Comune di Valmorea	Lavori di sdoppiamento del tratto terminale della fognatura comunale	100.000,00	100.000,00
13	Comune di Mariano Comense	Lavori di sistemazione idraulica della Roggia Vecchia nel tratto compreso tra il Piazzale Kennedy e via Cappelletti	500.000,00	500.000,00
14	Parco regionale Spina Verde	Riqualificazione ambientale e paesaggistica delle Sorgenti del Seveso	27.000,00	5.000,00
15	Comune di Bulgarograsso	Opere di sistemazione idraulica del Torrente Lura in Comune di Bulgarograsso	130.000,00	50.000,00
16	Comune di Barlassina	Interventi di riqualificazione fluviale nell'ambito del contratto del torrente Seveso	250.000,00	135.000,00
17	Comune di Valmorea	Sistemazione idraulica alveo lotto 1 – Roggia Casanova	136.000,00	90.664,00
18	Comune di Paderno Dugnano	Messa in sicurezza delle sponde del Seveso presso la Scuola Media «Allende» e riqualificazione del tratto in affiancamento della Scuola Superiore Sperimentale «C.E. Gadda»	143.132,78	16.867,22
19	Comune di Castellanza	Opere di riqualificazione naturalistica delle sponde del fiume Olona in Castellanza	436.141,35	48.460.15
20	Comune di Solbiate Olona	Lavori di ampliamento e sistemazione della via Calvi e di sistemazione delle scarpate soprastanti e sottostanti la via Calvi – opere a verde	120.000,00	20.000,00
21	Comune di Bovisio Masciago	Interventi di messa in sicurezza e ripristino spondale sul fiume Seveso	81.000,00	9.000,00
22	Comune di Senna Comasco	Interventi di sistemazione dell'alveo della Roggia S. Maria a seguito dei fenomeni di erosione spondale verificatosi nel mese di luglio 2008	15.300,00	1.700,00
		TOTALE	**6.775.308,02**	**3.427.499,48**

ALLEGATO B

Progetti finanziati dal bando per interventi di riqualificazione fluviale nell'ambito dei contratti di fiume «Seveso» e «Olona, Bozzente e Lura»

Ordine	*Proponente*	*Titolo progetto*	*Contributo regionale assegnato (€)*	*Cofinanziamento a cura del proponente (€)*
1	PLIS Sorgenti del Lura	Interventi di riqualificazione e sistemazione idraulico-forestale nei comuni del PLIS – Sorgenti del Torrente Lura	500.000,00	360.000,00
2	Comune di Gorla Maggiore	Sistema naturale di depurazione e laminazione delle acque di sfioro della rete fognaria comunale	500.000,00	574.389,39
3	Comune di Nerviano	Sperimentazione di modelli progettuali-tipo per la riqualificazione fluviale: il caso del f. Olona a Nerviano	360.000,00	40.000,00
4	Consorzio del Parco Brughiera Briantea	Riqualificazione ambientale e riassetto idrogeologico del Torrente Roggia Vecchia	268.200,00	29.800,00
5	Comune di Tradate	Lavori di riqualificazione e rinaturazione fluviale Torrente Fontanile nel Comune di Tradate	500.000,00	100.000,00
6	Comune di Vedano Olona (Società Tutela Ambientale)	Rinaturalizzazione dell'alveo fluviale del torrente Quadronna nonché delle relative sponde e fasce di pertinenza fluviale	499.000,00	56.000,00

Ordine	Proponente	Titolo progetto	Contributo regionale assegnato (€)	Cofinanziamento a cura del proponente (€)
7	Comune di Seveso	Riqualificazione ambientale e paesistica del Torrente Seveso/Tarò Certesa supporto alla connessione ecologica e fruibilità dell'ambiente naturale con ricostruzione della relazione territorio	450.000,00	50.670,51
8	Consorzio Parco Nord Milano	Intervento di riqualificazione fluviale nell'ambito del contratto del fiume Seveso	450.000,00	50.000,00
9	Consorzio Parco del Lura	Progetto per interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica di qualità paesaggistico-ambientale e valorizzazione dell'ambito fluviale di pertinenza del Torrente Lura	463.500,00	51.500,00
		TOTALE	**3.990.700,00**	**1.312.359,90**

G) PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI

(BUR20090130)

Provv. altri Enti n. 21/01-Se.O. 2009

Prefettura di Milano – Ufficio Territoriale del Governo – Il Commissario per l'emergenza nomadi in Lombardia – Modifiche ed integrazioni al Regolamento per le aree transitorie di sosta dei nomadi nel territorio del Comune di Milano

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2008 che, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225), dichiara lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lombardia e Lazio.

Vista l'o.p.c.m. del 30 maggio 2008, n. 3677, con la quale sono stati definiti i compiti del Commissario delegato per l'emergenza nel territorio della Regione Lombardia.

Visti, in particolare:

– l'art. 1, comma 1, della citata Ordinanza, con il quale è affidata al Commissario delegato la realizzazione di tutti gli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza di cui al surrichiamato d.p.c.m.;
– l'articolo 3, comma 1, per cui il Commissario, ove ritenuto indispensabile, è autorizzato a derogare, tra l'altro, l'articolo 13 del d.lgs. 267/2000;

Visto il proprio decreto 3 febbraio 2009 con il quale è stato approvato il Regolamento delle aree destinate ai nomadi nel territorio del Comune di Milano;

Visto l'articolo 17, comma 4, del Regolamento in esame per cui «..... il Comune [di Milano] – salva ed impregiudicata la potestà di adottare ogni ulteriore e diversa regolamentazione – può richiedere al Commissario per l'emergenza nomadi, entro il termine di durata dello stato di emergenza, ogni modifica e integrazione che si rendesse necessaria in sede di applicazione del Regolamento.»;

Vista la nota 8 aprile 2009, PG 282165/2009, con la quale il sindaco di Milano, sentita la Giunta comunale, ha proposto al Commissario per l'emergenza nomadi in Lombardia di voler provvedere ad integrare il Regolamento in parola per dare più chiara evidenza al tema igienico sanitario, e per ampliare in sede di comitato di gestione la rappresentanza degli interessi coinvolti;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Dato atto che, durante lo stato di emergenza di cui al sopra citato d.p.c.m. 1 maggio 2008, resta salva ed impregiudicata la potestà per l'Amministrazione comunale di adottare analoga regolamentazione;

Con i poteri conferiti dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri più volte citata n. 3677/08, e in deroga all'articolo 13 del d.lgs. 267/2000;

tutto ciò premesso,

Decreta

1) al «Regolamento per le aree transitorie di sosta dei nomadi nel territorio del Comune di Milano», approvato con decreto 3 febbraio 2009 del Commissario per l'emergenza nomadi in Lombardia, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera: «f) un dirigente del Settore competente della Direzione Centrale Salute o suo delegato.»;

b) all'articolo 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: «3 bis. Il Sindaco, in caso di necessità può con proprio provvedimento completare la composizione del Comitato.»;

c) all'articolo 3, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma: «4 bis. Il Presidente del Comitato può invitare alle sedute anche i Dirigenti di altri Settori del Comune e le persone la cui presenza sia utile alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.»;

d) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera: e) la tutela della salute e dell'igiene dei nuclei interessati per se e per gli altri tenendo anche i rapporti con i Presidi sanitari.»;

e) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole «di promozione sociale» sono aggiunte le seguenti «e socio sanitaria»;

f) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «d) la tutela della salute e dell'igiene.»;

2. Il presente decreto è pubblicato nell'albo pretorio del Comune di Milano ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

3. Il presente decreto è trasmesso al Sindaco di Milano, al Presidente della Regione Lombardia e al Presidente della Provincia di Milano.

Milano, 22 aprile 2009

Il commissario: Lombardi